

Contesto legislativo-normativo dell'ordinamento sportivo italiano

Il ruolo del CONI alla luce del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242.

Il Coni, comitato olimpico nazionale italiano, viene istituito con la legge 16 febbraio 1942, n. 426 con compiti di autogoverno dello sport italiano¹. Tale disciplina istitutiva è stata profondamente innovata, abrogando il testo precedente, con l'approvazione del decreto legislativo 23 luglio 1999, n°242 (il cd. "decreto Melandri"), in seguito novellato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n° 15 (meglio noto come "decreto Pescante"). L'intendimento di base appariva quello di delegare all'istituendo nuovo ente pubblico ogni competenza in materia di sport, tanto da costituirne una sorta di "ordinamento separato"

La struttura istituzionale dell'organizzazione sportiva italiana, è stata, come detto, riscritta dal d. lgs. N. 242/1999, con lo scopo di mero "riordino" del Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

L'emanazione del decreto, rientrava nel più ampio progetto di riforma e semplificazione della Pubblica Amministrazione che ha avuto inizio con l'emanazione della legge 15 marzo 1997, n° 59 e con la successiva legge 15 maggio 1997, n°127 (c.d. legge Bassanini bis).

La relazione governativa sullo schema di decreto, individuava gli elementi fondamentali della nuova disciplina nella *"garanzia che tutte le componenti del mondo sportivo possano dare il loro apporto all'attività di regolazione e di vigilanza del CONI nello svolgimento dell'attività professionistica e dilettantistica"* e *"nell'adeguamento a principi di democrazia interna nella composizione degli organi dell'Ente, relativamente ai quali è garantito l'accesso anche agli atleti ed ai tecnici sportivi"* ed infine *"nella distinzione fra Ente e Federazioni Sportive, realizzata attraverso il mutamento della natura giuridica di queste ultime, che diventano associazioni riconosciute a carattere privatistico"*².

Il decreto si apre, all'art. 1, con il riconoscimento della **personalità giuridica di diritto pubblico del CONI**.

La medesima disposizione conferma, poi, la soggezione dell'ente alla vigilanza dell'autorità ministeriale, individuata dal decreto nel Ministero per i beni e le attività culturali: tale vigilanza si concreta nel potere di disporre lo scioglimento della Giunta Nazionale e la revoca del Presidente del CONI, per gravi violazioni di norme, per gravi irregolarità amministrative, per omissione nell'esercizio delle funzioni, ovvero per impossibilità di funzionamento degli organi dell'ente e di nominare in loro vece un commissario straordinario (art. 13 D.lgs. 242/99).

¹ Art. 2: "Compiti del Comitato Olimpico Nazionale Italiano sono l'organizzazione ed il potenziamento dello sport nazionale e l'indirizzo di esso verso il perfezionamento atletico con particolare riguardo al miglioramento fisico e morale"

² le novità principali erano costituite da: eliminazione del rapporto organico tra Coni e Federazioni sportive nazionali, diritto di voto nelle assemblee federali e nel Coni di atleti e tecnici, ineligibilità dei Presidenti Federali nella Giunta Nazionale

Tali poteri di vigilanza del Governo, sono, evidentemente, finalizzati alla garanzia del corretto funzionamento del Comitato. A far data dal 17 maggio 2006 è stato istituito il **Ministero per le politiche giovanili ed attività sportive**, dicastero senza portafoglio. Al momento in cui vengono redatte le presenti note, però, il Ministero vigilante sul Coni permane quello sui beni e le attività culturali.

Importanti e significative innovazioni sono contenute nell'art. 2, che riconosce esplicitamente l'inserimento del CONI nell'ordinamento sportivo internazionale, attribuendogli un'ampia potestà statutaria.

La L. n° 426/42, legge istitutiva del CONI, infatti, non conteneva alcun riferimento all'ordinamento sportivo internazionale, nel quale pure il CONI era concretamente integrato. Solo con il D.P.R. 2 agosto 1974, n° 530, e, poi, con il D.P.R. n° 157/86³, tale legame veniva riconosciuto in modo esplicito, ma i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), erano intesi esclusivamente come poteri ispiratori dell'attività dell'ente.

Con il D.lgs. n° 242/99, invece, i principi dell'ordinamento sportivo internazionale e gli indirizzi del CIO sono evocati proprio nella disposizione dedicata alla potestà statutaria del CONI: caratteristica peculiare è, quindi, il suo conformarsi, per espressa indicazione del legislatore, alle indicazioni provenienti sia dall'ordinamento statale, integrato dal diritto comunitario, sia da quello sportivo internazionale. Alla competenza dello statuto del CONI, secondo il decreto Melandri, sono lasciate anche le seguenti materie: la determinazione dei compiti, della composizione e delle modalità di funzionamento del Comitato nazionale sport per tutti (art. 10, comma 3 – oggi abrogato), l'integrazione delle funzioni dei diversi organi (art. 5, comma 2, lett. h; art. 7, comma 2, lett. h; art. 8, comma 1; art. 12, comma 2, lett. c), la regolamentazione dei requisiti di eleggibilità (art. 6, comma 6) e delle procedure elettorali (art. 9, comma 3)..

Infine, il decreto tratteggia quelle che sono le diverse funzioni del CONI, che sono, comunque, più ampiamente definite all'interno dello statuto.

In particolare, sono menzionati i compiti di organizzazione e potenziamento dello sport nazionale, di preparazione degli atleti e di approntamento dei mezzi idonei alle gare olimpiche. Al CONI sono, inoltre, attribuite funzioni di promozione della pratica sportiva, con l'espressa salvaguardia, peraltro, delle competenze delle Regioni e degli enti locali, e, su indicazione della Commissione bicamerale, le funzioni di prevenzione e repressione, nell'ambito dell'ordinamento sportivo, del doping e di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza nello sport.

Naturalmente, come la normativa vigente attesta, lo Stato ha la potestà di disciplinare per legge singoli aspetti dell'organizzazione e dell'attività sportiva e anche conferire determinati compiti ad amministrazioni pubbliche diverse. In assenza di tali previsioni "speciali", tuttavia, in base alla disciplina generale del D.lgs. n° 242/99, le funzioni di governo e regolamentazione complessiva del settore spettano esclusivamente al CONI.

Nella valutazione di questa nuova collocazione del CONI, qualche considerazione merita il **ruolo delle Regioni**. L'art. 2 del D.lgs. n° 242/99

³ recanti "norme di attuazione della legge istitutiva del Coni"

riserva al CONI *“la promozione della massima diffusione della pratica sportiva, nei limiti di quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n°616”*. A questo riguardo, è opportuno ricordare la distinzione tra attività sportiva agonistica e attività sportiva amatoriale posta dal **D.P.R. n° 616/77**, come criterio per il riparto di competenze in materia sportiva fra Stato e Regioni.. In particolare l’art. 56 di detto d.p.r. mantiene *“ferme le attribuzioni del CONI per l’organizzazione delle attività agonistiche ad ogni livello e le relative attività promozionali”*. Stabilisce, inoltre, che *“per gli impianti e le attrezzature da essa promossi, la regione si avvale della consulenza tecnica del CONI”*. Altri importanti interventi normativi sulla distinzione delle competenze in materia sportiva fra Stato e Regione sono stati: il d.l. 29 marzo 1995, n° 97, e il D.lgs. 31 marzo 1998, n° 112.

Con legge costituzionale n. 3/2001, si è poi avuta la riforma dell’**articolo 117 della Costituzione** che, inserendo per la prima volta la parola “sport” all’interno del testo del nostro massimo atto normativo, ha riconosciuto alle Regioni una **potestà legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo**. Alla luce anche di queste nuove competenze, gli enti locali non hanno mai accettato di partecipare all’organo del CONI denominato “Comitato nazionale sport per tutti” che è stato soppresso dal decreto 15/2004 che ci apprestiamo ad esaminare. Vi è da dire che, al momento, tale competenza è rimasta in gran parte inattuata stante l’assenza di una legge quadro a livello nazionale e, pertanto, le vigenti leggi nazionali sono state redatte tenendo presente, principalmente, le deleghe previste dal citato d.p.r. n. 616/77.

Come emergerà più chiaramente nel prosieguo di questo lavoro, il decreto, in realtà, non ha disposto un semplice riordino del CONI, ma ha determinato una vera e propria riforma dell’organizzazione sportiva italiana, i cui effettivi contenuti sono dipesi anche dalle modalità di esercizio dell’autonomia statutaria del CONI e delle Federazioni, riforma capace di superare le concezioni “pubblicistiche” che erano alla base della L. n° 426/42.

Il decreto Melandri, infatti, ha prodotto l’effetto di radicare ancor più saldamente il CONI e le Federazioni nell’ordinamento sportivo internazionale e nazionale, sia attraverso il riconoscimento di un’ampia autonomia statutaria, sia attraverso una legittimazione maggiormente democratica degli organi.

CONI e Federazioni hanno costituito, e costituiranno sempre di più alla luce delle recenti modifiche legislative, l’elemento di raccordo, rispettivamente generale e settoriale, tra la rete dell’organizzazione sportiva internazionale e la rete dell’organizzazione sportiva nazionale.

Le modifiche apportate dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15

Il decreto Melandri è stato modificato dal decreto 15/2004 (conosciuto anche come “decreto Pescante”) che è, appunto, intitolato *“Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242”*. È ben chiaro, dunque, anche dall’intestazione, come la norma di riferimento per l’intero ordinamento sportivo italiano sia rimasta quella del ’99.

L’obiettivo primario del decreto in esame è, infatti, quello di eliminare tutte le disfunzioni che si erano create con il riordino del ’99, senza per questo

ripristinare il modello di funzionamento preesistente alla riforma. In tal senso si esprime anche la relazione governativa allegata al decreto.

Il decreto ha anche un altro scopo che è quello di coordinare il testo con le norme sopravvenute, soprattutto in materia di doping, riconoscimento della personalità giuridica e composizione del collegio dei revisori dei conti, nonché in relazione al nuovo assetto gestionale determinatosi con la costituzione della “**CONI Servizi S.p.A.**”, ai sensi dell’articolo 8 del decreto n. 138/2002.

La relazione governativa è una perfetta guida alla comprensione delle motivazioni che hanno condotto il Governo a modificare, seppur parzialmente, il precedente decreto.

A meno di quattro anni dall’emanazione del decreto legislativo n. 242 del 1999, il bilancio sugli effetti di tale provvedimento sulla funzionalità del CONI e delle Federazioni e, conseguentemente, dell’intera organizzazione sportiva italiana, poteva essere considerato soltanto in parte positivo in quanto, accanto ad alcune evoluzioni sul piano organizzativo, rivelatesi di indubbia utilità, si sono prodotte situazioni di netta involuzione sul piano dello snellimento burocratico e della solidità dell’assetto istituzionale.

Occorre, infatti, ricordare che le principali motivazioni alla base del provvedimento del ’99 consistevano, da un lato, nell’assicurare maggiore base democratica ai provvedimenti relativi alle cariche elettive del CONI e delle Federazioni attraverso la partecipazione diretta degli atleti e dei tecnici, nonché dei rappresentanti dell’organizzazione territoriale del CONI, e dall’altro, nella netta separazione tra CONI e Federazioni al fine di evitare il fenomeno che la relazione definisce “controllatore-controllato”.

Per quanto concerne il primo aspetto, auspicato dalla stessa organizzazione sportiva, si può affermare senza ombra di dubbio che l’innovazione è stata senz’altro positiva, anche in relazione agli opportuni accorgimenti adottati nello Statuto del CONI che hanno adeguatamente elevato i requisiti qualitativi per l’elettorato passivo degli atleti e dei tecnici, in conformità con le disposizioni del CIO. Il contributo di tali categorie, in particolare nell’ambito del Consiglio e della Giunta Nazionale del CONI, si è rivelato prezioso e lo sarà tanto più nel futuro, in virtù dell’esperienza nel frattempo acquisita dagli stessi nella nuova veste dirigenziale.

Non altrettanto positivi si sono dimostrati alcuni effetti conseguenti alla **privatizzazione delle Federazioni**. A prescindere dagli oneri derivanti dai complessi adempimenti civilistici sia in fase di redazione degli statuti federali sia per l’obbligo di tenere le Assemblee annuali, l’attenuazione del legame CONI-Federazioni e il venir meno dell’unitarietà del rapporto avevano causato un indebolimento dell’intero sistema che si era sempre retto saldamente su tale relazione.

Ciò anche in virtù del fatto che lo spostamento delle attribuzioni più importanti dal Consiglio Nazionale, in cui sono presenti i Presidenti federali, alla Giunta Nazionale, di cui non potevano far parte i Presidenti e i Consiglieri federali⁴, ha determinato un affievolimento dell’interesse delle Federazioni che non si sentivano più decisive nelle determinazioni assunte dal CONI.

⁴ Il decreto n. 15 del 2004 ha infatti previsto un’apertura a rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline associate (v. art. 6 comma 1 lett. c).

Il CONI, fin dalla sue origine nel 1914, è sempre stata la Federazione delle Federazioni sportive, per libera scelta delle stesse e ciò ha comportato una stretta connessione tra CONI e Federazioni, in quanto esse costituiscono necessariamente gli strumenti operativi del CONI affinché possa essere espletato il compito istituzionale della massima diffusione dello sport nel Paese.

Ripristinare l'unitarietà tra CONI e Federazioni, lungi dall'essere una posizione di mera conservazione del precedente sistema, rappresenta il presupposto fondamentale per rafforzare il modello sportivo italiano e per far sì che lo stesso possa rispondere adeguatamente alle nuove esigenze manifestatesi nel settore dello sport.

Non è un caso, infatti, che nel decreto Melandri non trovasse posto la dichiarazione *“Il CONI è la Confederazione delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate”*, che invece campeggia nel fondamentale articolo 2 del decreto n. 15 del 2004.

Il decreto non intende, però, invertire l'avviato processo di privatizzazioni delle Federazioni.

Secondo il Legislatore delegato, infatti, la natura privatistica non solo merita di essere mantenuta, ma deve essere ancor più accentuata soprattutto per un miglior espletamento delle funzioni gestionali e organizzative. Allo stesso tempo la riaffermata configurazione del CONI quale Confederazione delle Federazioni comporta la necessità di sottolineare il potere di controllo del CONI sulle Federazioni stesse, anche in relazione agli **aspetti pubblicistici** della loro attività e all'utilizzo dei contributi alle stesse destinati.

Contestualmente è apparso indispensabile, agli autori del decreto, restituire prestigio e competenze al Consiglio Nazionale del CONI, attribuendo allo stesso il compito di eleggere il Presidente e i membri della Giunta Nazionale, in luogo del Collegio elettorale che la relazione definisce *“pletorico e disomogeneo”*.

Ciò, nelle intenzioni del Governo, rafforzerà la coesione tra gli organi del CONI, mentre la necessaria indipendenza tra gli stessi sarà garantita, da un lato attraverso un congruo allargamento della composizione del Consiglio e, dall'altro attraverso il ripristino dell'eleggibilità dei Presidenti e Consiglieri Federali a membri della Giunta. Sono state, quindi, apportate delle modifiche in ordine alla ripartizione delle competenze tra Consiglio e Giunta provvedendo a rettificare alcune anomalie.

La materia dell'approvazione dei bilanci, che era di competenza della Giunta, è divenuta di pertinenza del Consiglio Nazionale dell'Ente; analogamente è riportata tra i compiti del Consiglio Nazionale la deliberazione in merito al commissariamento delle Federazioni sportive nazionali e delle Discipline sportive associate. Anche i requisiti di accesso alla carica di Presidente sono stati meglio delineati ed ampliati ai dirigenti o atleti in attività, ex atleti o personalità che abbiano avuto l'onorificenza della stella d'oro al merito sportivo.

Ne deriva che oggi il Consiglio Nazionale del Coni si è riappropriato della funzione di indirizzo e di controllo dello sport italiano, lasciando alla Giunta Nazionale principalmente compiti esecutivi

Il decreto in esame ha provveduto, come detto, a sopprimere un organo del CONI: il Comitato Nazionale Sport per Tutti. La costituzione di tale organo era, in verità, già stata avversata dalle Regioni, titolari di competenze proprie in materia, e per questo motivo ha stentato a decollare sino all'eliminazione.

Per quanto riguarda l'adeguamento ai principi della Legge n. 376 del 2000, in materia di lotta al doping, il decreto ha previsto che il CONI svolga le attività di prevenzione e repressione del doping "anche d'intesa" con la competente Commissione ministeriale.

È spettato, dunque, al CONI il compito di recepire e tradurre queste istanze nel nuovo Statuto che è stato adottato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 23 marzo e successivamente approvato con Decreto Ministeriale 23 giugno 2004. Si è trattato, però, soltanto di esplicitare i contenuti del decreto n. 15/2004 che, peraltro, non ha mutato l'impostazione del decreto precedente su cui il vecchio testo statutario si fondava.

L'ente CONI Servizi S.p.A.

L'art. 8 della legge n. 178/2002 ha costituito una società a totale capitale pubblico, denominata "CONI Servizi S.p.A.".

I rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la CONI Servizi S.p.A. sono disciplinati da un contratto di servizio annuale.

La CONI servizi S.p.A. è una Società di diritto privato **di proprietà del Ministero dell'Economia**, costituita per svolgere le seguenti mansioni: espletare attività strumentali per l'attuazione dei compiti dell'ente pubblico CONI; effettuare altresì prestazioni di beni e servizi finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali del CONI.

Essa è una società di capitali, che attraverso il sistema di regole privatistiche, fornisce servizi a supporto dell'attività pubblica del CONI. Alla CONI Servizi viene trasferito il personale alle dipendenze dell'ente pubblico e la titolarità di tutti i beni facenti capo all'ente pubblico CONI.

La CONI Servizi gestisce attualmente i Centri Nazionali di Preparazione Olimpica, la Scuola dello Sport, l'Istituto di Medicina e Scienza per lo Sport, fornisce consulenza per l'impiantistica sportiva di alto livello e sviluppa il progetto di riqualificazione del Parco del Foro Italico, il più importante parco tematico sportivo in Italia.

La CONI S.p.A. è costituita da un Consiglio di Amministrazione, da un Amministratore Delegato e da un Direttore Generale nominati dal CONI.

Le Federazioni Sportive Nazionali

Lo Statuto CONI approvato nel 2004, confermando quanto per la prima volta previsto dal precedente testo del 2000, definisce le Federazioni **associazioni senza fine di lucro, con personalità giuridica di diritto privato** e disciplinate da norme statuarie e da regolamenti conformi all'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. L'art. 5 della Legge istitutiva del CONI (L. n° 426/42), invece, configurava le Federazioni sportive quali organi dell'ente: tale inquadramento poneva rilevanti questioni sia riguardo all'esatta qualificazione della natura giuridica delle Federazioni, sia con riferimento al tipo di legame che le univa al Comitato.

In particolare, le Federazioni Sportive Nazionali (FSN), sono costituite da società, da associazioni sportive e, nei casi previsti dagli statuti in relazione alla particolare attività, anche da singoli tesserati.

Alle FSN, enti privati di interesse pubblico, viene riconosciuta, sotto la vigilanza del CONI e del CIO, una piena **autonomia tecnica, organizzativa e di gestione**. Tali enti devono ispirare la loro organizzazione interna al principio democratico e garantire la partecipazione all'attività sportiva a chiunque in condizioni d'uguaglianza e di pari opportunità.

Nonostante ciò, esse rimangono, comunque, **soggette ai controlli del CONI**, sia in fase di costituzione, attraverso il riconoscimento ai fini sportivi, condizione, questa, necessaria, per l'ottenimento della personalità giuridica di diritto privato, sia nel corso di tutta la loro attività.

Spetta agli Statuti federali, approvati entro 90 giorni dalla Giunta Nazionale, determinare i criteri e le modalità per l'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo esercitabili da parte delle FSN nei confronti delle articolazioni associative interne alla propria organizzazione.

Sebbene il Legislatore abbia prontamente definito le FSN "associazioni con personalità giuridica di diritto privato", è da ritenersi che la loro **natura pubblicistica** non sia del tutto scomparsa. Infatti, è opportuno rilevare che l'art. 23, comma 1, dello Statuto del CONI, in applicazione ai principi contenuti nel D.lgs. 242/99 e successive modificazioni, stabilisce che, *"oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all'ammissione e all'affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all'utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all'alto livello alla formazione dei tecnici, all'utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici"*.

Nel nuovo testo statutario del Comitato Olimpico Nazionale è stato, altresì, inserito un comma 1-bis il quale prevede che *"nell'esercizio delle attività a valenza pubblicistica, di cui al comma 1, le Federazioni sportive nazionali si conformano agli indirizzi e ai controlli del CONI ed operano secondo principi di imparzialità e trasparenza. La valenza pubblicistica dell'attività non modifica l'ordinario regime di diritto privato dei singoli atti e delle situazioni giuridiche soggettive connesse"*.

Tali principi evidenziano uno stretto collegamento tra l'attività federale e quella del CONI, con poteri di controllo, vigilanza e regolamentazione in capo a quest'ultimo. Infatti, e a dimostrazione della mancata dismissione della veste pubblicistica da parte delle FSN, la Giunta Nazionale del CONI, sulla base dei criteri e delle modalità stabilite dal Consiglio Nazionale, approva i bilanci delle Federazioni Sportive Nazionali e stabilisce i contributi finanziari in favore delle stesse, eventualmente determinando specifici vincoli di destinazione, con particolare riguardo alla promozione dello sport giovanile, alla preparazione olimpica e all'attività di alto livello.

La Giunta Nazionale vigila inoltre sul corretto funzionamento delle Federazioni Sportive Nazionali. In caso di accertate gravi irregolarità nella gestione o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo, o nel caso non sia garantito il regolare avvio e svolgimento delle competizioni sportive da parte degli organi federali, ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, propone al Consiglio Nazionale la nomina di un **commissario**.

Ulteriore elemento che avvicina le FSN ad una matrice pubblicistica, può essere riscontrata, come accennato, nel regime di controlli previsto dal Legislatore delegato. Infatti, i Decreti del 1999 e del 2004 introducono una serie di disposizioni che attribuiscono agli organi del CONI sia il potere generale di "armonizzare" l'azione delle FSN stesse ai fini del coordinamento dell'attività sportiva e della diffusione dell'idea olimpica, sia il potere di controllo sulle predette FSN.

Con riguardo al contenuto dei poteri di controllo esercitati dal CONI sugli enti non riconosciuti ai fini sportivi e, dunque, sia su quelli ad esso direttamente associati (FSN, Discipline Associate, Enti di promozione sportiva e Associazioni Benemerite), sia sulle società sportive professionistiche, per delega, in quest'ultimo caso affidati alle Federazioni di riferimento, che risultano direttamente associate alle FSN, si deve ritenere che questi siano strettamente strumentali ai compiti di coordinamento, vigilanza e disciplina dell'attività sportiva assegnati al CONI.

Sostanzialmente, si tratta, quindi di poteri di controllo e di direzione sul piano tecnico e disciplinare, intesi a garantire, anche quando si tratta di controlli contabili e gestionali, l'osservanza delle norme e delle finalità dell'ordinamento sportivo da parte delle organizzazioni riconosciute in quanto soggetti dell'ordinamento sportivo, mentre resta esclusa l'ingerenza nella loro organizzazione e strutturazione. Ne consegue che né il CONI, né le FSN, nell'esercizio dei poteri di controllo dal primo delegati, potrebbero annullare i provvedimenti di nomina di amministratori di società sportive o nominare commissari in loro sostituzione, o comunque interferire nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e gestionale delle organizzazioni riconosciute e delle società professionistiche. Trattandosi di controllo a contenuto tecnico-disciplinare, i poteri esercitati dal CONI e su delega di questo, dalle FSN, benché attuino essi stessi una sorta di controllo amministrativo sulle private associazioni, si aggiungono e non si sostituiscono ai poteri di controllo riservati all'autorità amministrativa e previsti nel codice civile.

Si deve, infine, sottolineare che, ferma l'autonomia statutaria del CONI e gli essenziali poteri di vigilanza e di indirizzo ad esso rimessi tanto dall'ordinamento sportivo quanto dall'ordinamento statale, ogni altro intervento normativo inteso all'organizzazione ed alla disciplina dell'agonismo programmatico promana dalle FSN, cui è rimessa la più ampia **autonomia normativa oltre che organizzatoria**.

Conseguentemente, le dimensioni operative del CONI in rapporto alla complessiva organizzazione rimessa al suo governo, appaiono, comunque, ridotte, essendo le sue attribuzioni limitate a generali attribuzioni di direttiva e di controllo.

Da evidenziare come atipicità della disciplina speciale in esame, in deroga alla previsione codicistica, il ridotto ruolo assegnato alle assemblee federali. Infatti

l'assemblea ordinaria, salvo diverse scelte operate da alcune Federazioni, diventa solo il momento elettivo quadriennale. Pertanto il Consiglio Federale diventa, per il periodo del mandato, l'organo che assume in se tutti i poteri, sia legislativo che esecutivo, rimanendo di fatto soggetto solo al potere di controllo da parte del Coni.

Si evidenzia ancora che tre Federazioni sportive nazionali⁵ stante alcune loro specifiche funzioni pubblicistiche extrasportive, hanno mantenuto, anche dopo la riforma in esame, la loro specifica natura di enti pubblici.

Le Discipline Sportive Associate

L'art. 24 dello Statuto individua i requisiti specifici che le Discipline Sportive Associate (DSA) devono possedere affinché il CONI, tramite il Consiglio Nazionale, possa conferire loro il **riconoscimento**. A tal fine, le Discipline associate, oltre a dover praticare a livello nazionale l'attività sportiva, di rilievo anche internazionale, ed a partecipare alle competizioni e all'attuazione di programmi di formazione degli atleti e dei tecnici, devono rispettare la tradizione sportiva e rispondere a specifici canoni quantitativi e di struttura, nonchè essere dotate di un ordinamento statutario e regolamentare informato ai principi di democraticità interna. Tali Discipline, peraltro, non possono svolgere attività a fini di lucro.

Inoltre, considerato che può essere riconosciuta **solo una Disciplina associata per ogni sport che non sia considerato disciplina olimpica** (e che, peraltro, non deve essere già disciplinato da alcuna Federazione sportiva), il Consiglio Nazionale, in caso di più domande provenienti da diversi soggetti, ha il compito di promuovere intese volte alla costruzione di un unico soggetto federativo, al fine di individuare un unico interlocutore per ogni attività sportiva⁶.

L'art. 25 prevede che alle Discipline sportive associate e ai loro affiliati e tesserati, per quanto non espressamente previsto al Titolo V dello Statuto, si applichino tutte le norme dettate in riferimento all'ordinamento delle FSN ed individua nella Giunta Nazionale l'organo del CONI deputato a stabilire l'erogazione e gli eventuali vincoli di destinazione dei contributi da corrispondere alle stesse. La Giunta può, inoltre, istituire e regolamentare un organismo di coordinamento delle Discipline sportive associate.

Il decreto 15/2004 considera le Discipline alla stessa stregua delle Federazioni; non ci sono più dubbi, dunque, circa la natura delle stesse che assumono definitivamente la veste di associazioni con personalità giuridica di diritto privato.

Le discipline sportive associate, pertanto, si differenziano sostanzialmente dalle Federazioni sportive nazionali esclusivamente per il non avere una Federazione Internazionale di riferimento riconosciuta dal Comitato internazionale Olimpico.

⁵ Unione italiana tiro a segno, Aereo club d'Italia e Automobil club d'Italia

⁶ I c.d. nuovi sport (ad es. il cricket o il taekwondo) rivendicano da tempo un loro autonomo ruolo all'interno dell'ordinamento sportivo che gli garantisca di far parte del programma olimpico, ma fino a che non avranno tale riconoscimento, saranno considerate come Discipline associate.

Gli Enti di Promozione Sportiva

In base all'**art. 26** dello Statuto Coni, gli Enti di Promozione Sportiva (EPS) sono qualificati come associazioni nazionali o regionali, che non perseguono fine di lucro, il cui fine istituzionale è costituito dalla **promozione ed organizzazione di attività fisico-sportive**. A tal fine possono stipulare apposite convenzioni con le FSN o con le Discipline associate. Lo statuto interno ne garantisce l'osservanza dei principi di democraticità interna e di pari opportunità.

Il nuovo Statuto, avendo previsto la possibilità di riconoscimento anche per Enti di promozione sportiva organizzati a livello **regionale**, differenzia i requisiti previsti dall'**art. 27**. Il riconoscimento viene rilasciato dal Consiglio Nazionale all'esito di uno specifico procedimento diretto a verificare i seguenti requisiti: tali Enti devono avere natura di associazione (sia riconosciuta che non riconosciuta), devono essere presenti a livello organizzativo in almeno quindici Regioni e settanta Province se Enti di livello nazionale, devono invece avere una presenza organizzata in ognuna delle province e nella stessa regione di riferimento se Enti di livello regionale; gli Enti di promozione sportiva nazionali devono avere almeno mille società o associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 90 L. 289/2002 affiliate (per gli Enti regionali il numero è fissato da apposito Regolamento) ed aver svolto funzioni di promozione sportiva per almeno quattro anni.

L'**art. 28** prevede delle entrate proprie e delle entrate annuali che il CONI provvede a corrispondere in rapporto al tipo di organizzazione che caratterizza gli Enti ed al tipo di attività che i medesimi svolgono. Sono sottoposti ad un controllo da parte della Giunta Nazionale tenuta, in caso di irregolarità in ordine alla gestione dei finanziamenti, ad adottare i provvedimenti necessari in considerazione della gravità dei fatti ed eventualmente a proporre al Consiglio Nazionale la revoca del riconoscimento sportivo. Lo stesso organo è preposto a visionare il bilancio di previsione e il conto consuntivo.

Sono caratterizzate dal fatto di svolgere un'attività orizzontale. Ossia mentre ogni disciplina sportiva può avere una sola Federazione o Disciplina sportiva che la amministra, gli enti di promozione sportiva sono caratterizzati dall'attivare corsi e manifestazioni sportive di base a carattere pluridisciplinare.

Le leghe di Società negli sport professionistici e non professionistici

Preliminare all'analisi delle principali caratteristiche e differenze delle Leghe di Società negli sport professionistici e non professionistici è chiarire cosa si intenda per Leghe di Società.

Le Leghe di Società sono organismi riconosciuti dalle rispettive Federazioni come enti di natura privatistica rappresentativi di Società ad esse affiliate in possesso del titolo sportivo per partecipare ad uno stesso campionato, con autonomia organizzativa e amministrativa per il raggiungimento delle proprie finalità.

Enti di natura privatistica pertanto preposti alla tutela ed alla rappresentanza dei propri iscritti, sono rette da Statuti conformi alle norme dell'ordinamento statale ed ai principi dell'ordinamento sportivo. Tali Statuti devono essere redatti nel

rispetto degli Statuti e dei Regolamenti Federali di appartenenza, nel rispetto dello Statuto del CONI e dei principi e degli indirizzi stabiliti dallo stesso, nonché nel rispetto dei principi di democrazia interna. Gli Statuti stessi inoltre devono ottenere l'approvazione o il controllo di conformità dalla Federazione di appartenenza.

Nel rispetto dei sopra indicati principi le Leghe hanno autonomia organizzativa e amministrativa, stabiliscono cioè autonomamente la propria regolamentazione, mediante l'emanazione di regolamenti interni e la propria articolazione organizzativa. Gli organi direttivi devono comunque avere natura elettiva.

Le funzioni delle Leghe di Società potrebbero essere suddivise in due grandi macro aree: a) Funzioni derivate e b) Funzioni proprie.

a) Per funzioni derivate si intendono quelle funzioni che spetterebbero alle Federazioni Sportive Nazionali ma che tramite apposita convenzione vengono delegate alle Leghe di Società, con espressa indicazione di quanto debba rimanere di competenza federale.

Tra le funzioni derivate svolte sia delle Leghe di Società di sport professionistici che dalle Leghe di Società di sport dilettantistici la più comune e ampia è sicuramente quella di organizzare e coordinare l'attività agonistica delle proprie associate, mediante la compilazione dei calendari dei propri campionati e delle competizioni ufficiali, comprensiva dell'indicazione delle linee programmatiche, organizzative e gestionali dei campionati e delle manifestazioni ufficiali stesse. Per quanto riguarda i campionati vengono altresì fissati dalle Leghe di competenza i criteri per l'iscrizione ai campionati stessi. Altra funzione di primaria attività consiste nell'organizzare manifestazioni o eventi a cui partecipano tutte o alcune Società associate (ad es. Coppa Italia, Supercoppa, Beach Volley etc).

a) Per funzioni proprie, invece, si intendono quelle funzioni che appartengono al "dna" proprio delle Leghe stesse quali rappresentanti dei propri iscritti.

Tali funzioni proprie, tipiche, caratteristiche delle Leghe di Società, sia di quelle di sport professionistici che dilettantistici sono quelle classiche di tutela e rappresentanza dei propri iscritti nei rapporti con le Federazioni di appartenenza e con le altre Leghe di Società. Rappresentanza dei propri iscritti nella tutela di ogni interesse collettivo.

Sempre nell'ambito delle funzioni proprie alle Leghe compete altresì l'attività di consulenza e assistenza, mediante attività di studio per l'approfondimento e la soluzione dei problemi connesse all'attività degli iscritti anche attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, corsi di formazione e qualificazione professionale, mediante attività di coordinazione di eventuali intese e di collaborazione tra gli iscritti e mediante gestione di fatti tecnici ed organizzativi nell'interesse comune e fornitura dei relativi servizi.

Spetta alle Leghe inoltre il compito di promuovere e realizzare tutto quanto necessario per sviluppare e consolidare lo sport rappresentato mediante la gestione dell'immagine dell'attività sportiva rappresentata, anche nei confronti dei mezzi di informazione.

Le iscritte possono anche delegare alle Leghe la gestione di fattispecie per le quali ritengono necessaria unitarietà nella trattativa di affari, comportando tale delega l'assunzione in capo ad esse dei relativi obblighi attivi e passivi conseguenti alla conclusione della trattativa da parte delle Leghe stesse. Da ciò

deriva una ulteriore funzione propria delle Leghe particolarmente importante e dalla quale nascono le differenze più importanti tra le Leghe di sport professionistici e le Leghe di sport dilettantistici: tale funzione si potrebbe definire di marketing di gruppo. Per intenderci entra in gioco l'aspetto più propriamente economico della gestione sportiva, mediante cioè la stipula di accordi economici nell'interesse ed in favore delle associate o alcune di esse. Marketing di gruppo nel senso anche di accordi economici relativi alla gestione dei diritti di immagine collettivi, sia a carattere promo-pubblicitario che radiotelevisivo.

Nelle Leghe di sport dilettantistici tale attività ha soprattutto la funzione di sviluppare il movimento sportivo rappresentato cercando di dargli la massima visibilità possibile. Sono attività destinate a cercare e creare spazio e visibilità a sport "minori" in un panorama sportivo italiano dominato per lo più dal calcio. La possibilità di stipulare contratti promo-pubblicitari o di sponsorizzazione, o la possibilità di contrattare i diritti televisivi di questi sport può per il momento avvenire solamente in maniera collettiva da parte della Lega (mediante sponsorizzazione ad es. del campionato o della Coppa Italia o mediante la cessione collettiva dei diritti televisivi del campionato o della Coppa Italia etc), che rappresentando un movimento o rappresentando un campionato ha un maggiore potere contrattuale ed ha quindi la possibilità di dare visibilità alla Società iscritte. Società iscritte che possono così sfruttare al meglio tale visibilità, anche televisiva, mediante operazioni proprie di marketing, mediante la consulenza e collaborazione della Lega stessa.

Negli sport professionistici, la raccolta di fondi tramite le sponsorizzazioni e la commercializzazione dei diritti televisivi, porta invece alla distribuzione degli stessi tra le Società associate. Questo in quanto sono le associate stesse che delegano tale funzione alla propria Lega non solo per avere una forza contrattuale maggiore, ma anche per avere una redistribuzione equa del ricavato. Questo soprattutto per la cessione dei diritti televisivi. Nel senso cioè che le Società iscritte potrebbero avere una forza contrattuale individuale, e da qui la redistribuzione collettiva, ma non così forte e estesa a tutte le Società, come nel campo delle sponsorizzazioni, e da qui pertanto la vendita collettiva. Eccezione a tale regola avviene nella Serie A di calcio dove i clubs con maggiore visibilità ottengono introiti straordinari dalla cessione dei diritti tv, e pertanto sulla base della decisione 7340 dell'Autorità Garante della concorrenza e del mercato e sulla base della legge 78/99, che hanno stabilito che ciascuna squadra possa contrattare autonomamente i propri diritti televisivi, preferiscono la contrattazione individuale dei diritti tv, comportando però un grosso squilibrio finanziario, poiché all'interno della stessa Serie A il potere contrattuale di alcune squadre, legato alla visibilità ed all'apparizione televisiva, è decisamente inferiore rispetto a quelle di vertice.

Due ulteriori funzioni esclusive delle Leghe di sport professionistici sono la rappresentanza delle Società iscritte nella stipula di accordi di lavoro e nella predisposizione dei relativi contratti tipo e la definizione, d'intesa con le categorie interessate, dei limiti assicurativi contro i rischi a favore dei tesserati e le eventuali altre forme assicurative, anche integrative, nonché la formulazione di pareri sui trattamenti pensionistici degli stessi.

In conclusione è opportuno fare un breve cenno alla struttura organizzativa delle Leghe di Società. Abbiamo visto come a livello strutturale le Leghe hanno autonomia organizzativa. La struttura organizzativa delle Leghe di sport professionistici e quella delle Leghe di sport dilettantistici è più o meno simile, cambiano ovviamente i compiti esercitati dai singoli organi in base all'attività da svolgere nell'interesse e per lo scopo comune. Nelle Leghe troviamo infatti un Presidente, con un Vicepresidente, le Assemblee ordinaria e straordinaria, un Consiglio Direttivo (o Consiglio di Lega o Consiglio di Amministrazione) con funzioni esecutive, un Segretario Generale (o Direttore Generale o Presidente del Consiglio d'Amministrazione) un Collegio dei Revisori dei conti, con funzioni di controllo. Presso la Leghe possono anche essere istituiti eventuali organi di giustizia sportiva quali il Giudice di Lega o il Collegio Arbitrale, o altri organi eventuali quali la Commissione Ammissione ai campionati, la Consulta dei Presidenti di Società, o le Assemblee di Categoria.

Ad esempio di come cambino le funzioni di un medesimo organo all'interno di una Lega di sport professionisti si può portare il ruolo del Presidente della Lega Basket. E' stata scelta una persona con competenze manageriali, maturate anche in settori non sportivi. Ha un ruolo molto ampio, di pianificazione delle strategie e di impulso alle attività della Lega, in un ottica però molto professionale, manageriale autonoma. Una sorta di commissioner all'americana, un vero e proprio presidente-manager.

I Comitati organizzatori di eventi

Sotto il profilo normativo, non esiste una definizione di comitato: l'art. 39 c.c. si limita a prevederne, sia pure a titolo di esempio alcune delle principali ipotesi, quali i comitati di soccorso e di beneficenza, quelli promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mostre, festeggiamenti.

La dottrina definisce, invece, il comitato un'organizzazione volontaria di persone che perseguono uno scopo altruistico di rilevanza sociale, mediante la raccolta pubblica di fondi.

Gli elementi identificativi di tale figura, si ricavano essenzialmente nella normativa dettata dal codice civile (artt. 39-42) e dalla legislazione speciale (L. 17/7/80 n° 6972 dal C.C. art. 2), elementi che si riferiscono, in particolare, alla compagine a base volontaria, numericamente ristretta, la struttura chiusa e la durata tendenzialmente transitoria. Elementi di distinzione sono: la denominazione, la durata, la pubblica sottoscrizione, lo scopo e la struttura chiusa del rapporto. Quest'ultimo è il vero elemento qualificante che contraddistingue il comitato dall'associazione, in cui, al contrario, la struttura aperta consente il ricambio continuo dei membri partecipanti attraverso adesioni successive. I soggetti che danno origine al comitato vengono denominati promotori, in quanto promuovono le sottoscrizioni e la raccolta di fondi per il perseguimento dello scopo prefissato. Possono essere persone fisiche ma anche persone giuridiche o enti di fatto.

Nello specifico, il Comitato organizzatore di eventi sportivi nasce per curare e gestire l'organizzazione della manifestazione cui è preposto, raccogliendo i fondi necessari per conseguire lo scopo. Il Comitato si prefigge, altresì, la realizzazione di manifestazioni collaterali, sportive, culturali o di spettacolo o di

quant'altro sia ritenuto utile per la migliore realizzazione della manifestazione stessa. La sua durata è limitata al compimento di tutte le operazioni contabili conclusive della manifestazione e si intende automaticamente sciolto con l'approvazione del bilancio. Potrà sciogliersi anticipatamente in caso di impossibilità di raggiungere lo scopo sociale mentre, previa delibera, potrà essere prorogato per l'organizzazione di manifestazioni analoghe negli anni successivi.

Elemento essenziale del Comitato è, inoltre, l'assenza dello scopo di lucro: al termine della manifestazione, infatti, i componenti del Comitato, nella loro ulteriore qualità di organizzatori della stessa, dovranno redigere un rendiconto dei costi e dei ricavi derivanti dalla manifestazione stessa, mentre l'eventuale eccedenza verrà devoluta necessariamente a fini altruistici (ad esempio ad una FSN).

Il Comitato gode, inoltre, di piena autonomia e per il conseguimento dei suoi fini, utilizza i fondi che derivano da contributi e/o oblazioni da parte degli stessi componenti e dei terzi. Per avere maggiori entrate, il Presidente può, inoltre, previo accordo con i soci promotori, concludere accordi aventi natura promopubblicitaria in nome e per conto del Comitato stesso, e finalizzati alla realizzazione della manifestazione. La raccolta, la gestione e l'utilizzazione delle oblazioni sottoscritte e delle somme comunque riscosse è affidata sempre al Presidente del Comitato e, per sua delega, al responsabile amministrativo, i quali godono, a tal fine, della più ampia autonomia negoziale.

Oltre ai promotori, il Comitato prevede al suo interno, come è già stato più volte osservato, la figura del Presidente che viene eletto dagli stessi promotori e resta in carica fino allo scioglimento del Comitato. A lui spetta la rappresentanza del Comitato di fronte ai terzi ed in giudizio; provvede, inoltre, all'esecuzione delle delibere del Comitato esecutivo ed ai rapporti con gli enti pubblici e privati ed i terzi in genere, salvo espressa delega ad altro componente del Comitato.

Le associazioni dei tesserati

Come contraltare ai ruoli di carattere sindacale delle Leghe si sono costituiti, prevalentemente negli sport professionistici, associazioni di atleti e/o tecnici il cui compito principale appare quello di sottoscrivere l'accordo quadro di categoria previsto dalle legge 91/81.

Associazioni e società sportive

Associazioni e società sportive dilettantistiche: natura e caratteristiche ai fini del riconoscimento sportivo.

Nell'ambito sportivo sono presenti una pluralità di enti che svolgono diverse funzioni. Tra questi figurano le associazioni e le società sportive, sia nel settore professionistico che dilettantistico, che hanno come oggetto tipico l'esercizio dell'attività sportiva svolta attraverso i propri associati o tesserati. Queste costituiscono il "nucleo" base dal quale parte tutta la struttura e l'organizzazione dello sport italiano

Ai fini classificatori è necessario chiarire quanto segue. In Italia lo sport professionistico (regolato dalla Legge 23.03.1981, n. 91) è svolto esclusivamente da società di capitali che possono anche avere scopo di lucro. Le Federazioni che abbiano riconosciuto al loro interno un settore professionistico sono attualmente le seguenti: calcio, ciclismo, pugilato, golf, pallacanestro e motociclismo.

L'attività dilettantistica può essere svolta, alla luce della previsione del comma 17 dell'**articolo 90 della legge 289/02** (Finanziaria 2003), esclusivamente da sodalizi costituiti in forma di società di capitali, cooperative e associazioni senza scopo di lucro con e senza personalità giuridica.

Per la disciplina delle associazioni sportive, con l'entrata in vigore dell'attuale testo statutario del CONI, si deve fare riferimento alla nuova regolamentazione prevista dall'art. 29 del medesimo. Questa norma disciplina l'ordinamento ed il riconoscimento delle associazioni (ma anche delle società sportive) da parte del Consiglio Nazionale del CONI, o per delega, dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate ovvero dagli Enti di Promozione sportiva. In tale modo le associazioni e le società sportive si innestano, per il tramite delle rispettive Federazioni, nell'ordinamento giuridico particolare della singola branca sportiva, nonché nell'ordinamento giuridico dello Stato. Le associazioni e le società sportive, sono rette da un proprio statuto interno, e, per conseguire il riconoscimento da parte degli organi "di governo" del CONI, devono *in primis* escludere qualsiasi scopo di lucro anche in forma indiretta.

L'art. 90 della Legge n. 289/2002, entrato in vigore il primo gennaio del 2003, ha introdotto alcune novità in merito alla disciplina civilistica delle società ed associazioni sportive dilettantistiche. Tale articolo è stato recentemente emendato dalla L. 21 maggio 2004, n. 128 e dalla Legge finanziaria 2005.

Va preliminarmente ricordato che il Legislatore continua a non dare una definizione di attività sportiva dilettantistica. Si ritiene, pertanto, che debba considerarsi tale, secondo un ragionamento "*a contrario*", tutta quella che non rientra nella previsione di cui all'art. 2 della legge 91/81 sul professionismo sportivo (si ricorda che, ai sensi della citata disposizione, sono società professionistiche quelle che disputano attività considerata come tale nell'ambito delle Federazioni che hanno al proprio interno un settore dichiarato professionistico, come ricordato in precedenza).

Il provvedimento in esame, in via preliminare, procede ad individuare le caratteristiche, sotto il profilo civilistico, che devono possedere gli enti che si qualificano quali associazioni e società sportive dilettantistiche. L'attuale

formulazione della norma precisa che qualsiasi sodalizio sportivo che voglia rivestire la qualifica d'associazione sportiva dilettantistica o quell'ulteriore e diversa di società sportiva dilettantistica senza fine di lucro, deve in primo luogo modificare la propria denominazione sociale indicando nella medesima la finalità sportiva e la ragione o denominazione sociale dilettantistica (art. 90, comma 17), e deve, altresì, ai sensi del rinnovato comma 18, adeguare il proprio statuto e atto costitutivo a quelle clausole ritenute necessarie dall'art. 90, per garantire l'assenza delle finalità lucrative ed una reale e piena democrazia interna.

L'adempimento di tali precetti costituisce presupposto essenziale per il riconoscimento dell'ente quale sodalizio sportivo dilettantistico.

La seconda parte del comma 17, riprendendo e dando sistematica al contenuto dell'art. 29 dello Statuto del CONI identifica la natura giuridica che potranno assumere le società e associazioni sportive dilettantistiche per poter essere considerate come tali:

- associazioni riconosciute ai sensi degli artt. 14 e ss. del codice civile dotate di personalità giuridica;
- associazioni non riconosciute ai sensi degli artt. 36 e ss. dello stesso codice;
- società cooperative;
- società di capitali.

Bisogna osservare, infine, che il legislatore fiscale vincola il godimento dei numerosi benefici fiscali previsti per l'associazionismo sportivo dilettantistico all'avvenuto riconoscimento sportivo dell'ente da parte delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI; non è sufficiente, quindi, esser dotati di uno statuto che preveda finalità sportive e svolgere detta attività.

Il Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche

Proprio in virtù di quanto appena detto, a questo punto della trattazione, è opportuno ricordare che dal novembre 2005 sono aperte le iscrizioni al Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche tenuto dal Coni in forma telematica (www.Coni.it) ai fini dell'ottenimento del riconoscimento ai fini sportivi dei sodalizi che svolgono attività sportiva dilettantistica.

Il Registro, infatti, è istituito oltre che a tale scopo *“anche ai fini della trasmissione al Ministero della economia e delle finanze – Agenzia delle Entrate, dell'elenco delle associazioni e società sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del Decreto Legge 28 maggio 2004 n. 136 convertito dalla Legge 27 luglio 2004 n. 186”*. Tale previsione normativa, la cui prima approvazione, si noterà, è solo di qualche giorno successiva alla novella all'art. 90 (ed all'abrogazione dei commi 20 e ss. che sancivano l'istituzione di un Registro a valenza pubblicistica) operata dalla L. n. 128 del 21 maggio 2004, oltre a confermare che il Coni è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e dalle associazioni dilettantistiche ha disposto che le agevolazioni disposte dal citato art. 90 legge Finanziaria 2003 si applicassero solo a quei sodalizi che fossero in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal Coni *“quale garante*

dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale". Il secondo comma dell'articolo in questione ha poi disposto che il Coni avrebbe trasmesso annualmente all'Agenzia delle entrate *"l'elenco" delle società e associazioni sportive dilettantistiche riconosciute che avrebbero avuto diritto a godere delle agevolazioni fiscali previste per tale categoria di enti*".

In conclusione può risultare interessante in questa sede operare un breve accenno alle modalità di iscrizione al Registro. Come accennato in precedenza la procedura si avvia in forma telematica attraverso il sito del Coni; dopo aver completato tutti i campi richiesti, l'utente dovrà procedere alla stampa di una dichiarazione sostitutiva (autocertificazione) che, debitamente firmata dal legale rappresentante pro tempore dell'ente e corredata da fotocopia leggibile di un suo documento d'identità, dovrà pervenire (anche a mezzo fax) al Comitato Provinciale Coni territorialmente competente. Una volta in possesso di detta documentazione, gli uffici periferici del Coni dovranno tempestivamente provvedere alla convalida dell'iscrizione. Solo in seguito alla convalida dell'iscrizione da parte del Coni Provinciale l'associazione o società sportiva dilettantistica potrà accedere nuovamente al Registro telematico, stampare il **Certificato di Iscrizione** e conservarlo agli atti. Si ricorda, da ultimo, che l'iscrizione ha validità annuale. Non appena il Coni-Ufficio del Registro riceverà comunicazione delle società riaffiliate e riconosciute ai fini sportivi dalle Federazioni/Enti di promozione, la data di scadenza si aggiornerà in automatico senza la necessità di presentare una nuova autocertificazione al Comitato Provinciale del Coni. Si potrà ottenere il documento con la data aggiornata ristampando, sempre dal sito internet, il Certificato di Iscrizione al Registro.

Una volta analizzate le finalità del registro e le modalità di iscrizione è di fondamentale valenza pratica descrivere in modo succinto quelli che sono i requisiti richiesti alle associazioni o società sportive dilettantistiche per poter ottenere il predetto riconoscimento ai fini sportivi.

A tal fine lo statuto dovrà essere redatto rispettando i principi di cui ai commi 17 e 18 dell'art. 90 della legge 289/02 (come modificati dalla L. 128/2004), requisiti indispensabili anche per poter godere delle agevolazioni fiscali.

Le associazioni e società sportive dilettantistiche dovranno indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica. Ciò vuol dire che dovranno adottare una denominazione tale da permettere ai terzi, che dovessero intraprendere rapporti con l'ente, di identificare la tipologia di ente in questione.

Lo statuto dovrà poi necessariamente contemplare a l proprio interno i seguenti principi:

- Assenza di scopo di lucro e previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette
- Rispetto del principio di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali. Ovviamente il principio della democrazia interna non può trovare applicazione nel caso delle società di capitali.
- Oggetto sociale esclusivamente sportivo che preveda anche lo svolgimento di attività didattiche connesse all'attività sportiva dilettantistica

- Attribuzione espressa del soggetto a cui spetta la rappresentanza legale dell'ente
- Obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari
- Modalità di scioglimento dell'associazione e obbligo di devoluzione unicamente ai fini sportivi del patrimonio
- Obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'Ente di promozione sportiva cui l'associazione intende affiliarsi. (ricordiamo che tale requisito, seppur non contenuto nell'art. 90, è ritenuto indispensabile a seguito della delibera del Consiglio Nazionale del Coni n. 1273/2004)

L'introduzione, a far data dal primo gennaio 2003, di requisiti imposti ex lege al fine del riconoscimento dell'associazione ai fini sportivi, induce a ritenere che da tale data sia stata introdotta l'obbligatorietà dell'atto scritto in fase costitutiva. La giurisprudenza aveva, fino ad oggi ritenuto non essenziale, ai fini dell'identificazione dell'ente associativo, la costituzione per atto scritto. Le novità portate dall'art. 90 della legge 289/02 inducono a ritenere che la forma scritta sia essenziale al fine della verifica della sussistenza dei requisiti sopra indicati.

Si ricorda, infine, che il comma 19 del citato articolo esenta, dalle previsioni sopra riportate, i **Gruppi Sportivi Militari** firmatari di apposite convenzioni con il Coni, convenzioni che, tenendo conto della specificità della natura giuridica dei corpi in esame, disciplineranno i punti sopra indicati.

Associazioni sportive dilettantistiche

Il Codice Civile opera una distinzione fra le associazioni riconosciute la cui disciplina è dettata dagli artt. 14 e segg. e associazioni non riconosciute contemplate agli artt. 36 e segg. codice civile. Le prime sono le associazioni che hanno chiesto e ottenuto il riconoscimento, le seconde sono quelle che non lo hanno chiesto o che, pur avendolo chiesto, non lo hanno ottenuto. **Le associazioni riconosciute** sono caratterizzate dall'aver la personalità giuridica, ossia dall'essere soggetti giuridici pienamente capaci. **Le associazioni non riconosciute**, invece, non sono dotate di personalità giuridica e di conseguenza non hanno piena autonomia patrimoniale.

a) Associazioni sportive riconosciute.

Il procedimento per l'acquisto della personalità giuridica delle associazioni mediante riconoscimento, risulta modificato alla luce del **D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361**, contenente *“Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto”*, in vigore dal 22 dicembre 2000.

Nelle associazioni che, allo stato attuale, vogliono richiedere il riconoscimento, l'atto costitutivo deve essere redatto con atto pubblico e, a norma dell'art. 16 C.C., deve contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione, sull'estinzione e sulla devoluzione del patrimonio, i diritti, gli obblighi degli

associati, nonché le condizioni per la loro ammissione. Il riconoscimento, come si è detto, comporta l'acquisto della **personalità giuridica**, vale a dire la piena capacità giuridica di agire, nonché la completa autonomia patrimoniale e di personalità dell'associazione.

Le associazioni riconosciute godono quindi di un'**autonomia patrimoniale perfetta**, pertanto esiste una distinzione precisa tra patrimonio dell'associazione e patrimonio del singolo associato, nel senso che i creditori dell'associazione non possono agire nei confronti del patrimonio dei singoli associati ma solo sul patrimonio dell'associazione e nello stesso tempo i creditori dei singoli associati non possono far valere i propri diritti sul patrimonio associativo.

Con il D.P.R. 361/2000 viene meno l'art. 12 del C.C. a cui consegue l'abrogazione dell'art. 16, comma 3, del C.C. che ugualmente richiedeva il provvedimento governativo per le modifiche dello statuto e dell'atto costitutivo (vengono inoltre abrogate le norme di cui agli articoli 27, comma 7, 33, 34 e 35 C.C., quest'ultimo nella parte in cui richiama gli articoli precedenti). Tra le prime formalità modificate si rileva la soppressione del registro delle persone giuridiche tenuto presso i Tribunali, e l'istituzione di appositi registri regionali e provinciali (per le province autonome) e di uno prefettizio. Con il nuovo sistema di semplificazione, il riconoscimento coincide con l'iscrizione nel registro e la personalità giuridica non costituisce più l'oggetto di un provvedimento di concessione amministrativa. Negli stessi registri saranno iscritte le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto nonché della composizione degli organi direttivi. Condizione per il riconoscimento della personalità giuridica, oltre a tutte le condizioni richieste dalla legge o da regolamento per la costituzione dell'ente, è che lo scopo sia "*possibile e lecito*" e che il patrimonio si presenti "*adeguato alla realizzazione dello scopo*". La consistenza di quest'ultimo deve essere dimostrata da idonea documentazione da allegare alla domanda.

b) Associazioni non riconosciute.

Questa è la fattispecie all'interno della quale si riconoscono l'assoluta maggioranza delle associazioni sportive operanti in Italia. Vengono definite "prive di personalità giuridica" in quanto l'autonomia patrimoniale è nelle associazioni non riconosciute, a differenza di quelle dotate di personalità giuridica, **imperfetta** nel senso che sulla scorta di quanto affermato dall'art. 38 Cod. Civ. per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione i creditori potranno agire sia sul "fondo comune" che sul patrimonio dei rappresentanti dell'ente che hanno agito in nome e per conto dello stesso e che risponderanno delle obbligazioni dell'associazione personalmente e solidalmente.

Società sportive di capitali.

Con il più volte citato art. 90 della L. 289/2002, viene istituzionalizzata a rango legislativo la previsione dell'art. 29 dello statuto del Coni che già prevedeva la possibilità di costituire società di capitali "*con l'obbligo del reinvestimento di tutti gli utili prodotti*". Istituzionalmente rientrano nel concetto di società di

capitali tre forme societarie previste dal nostro codice civile: la società per azioni, la società in accomandita per azioni e la società a responsabilità limitata. Già in sede di approvazione dell'originario testo della legge 91/81, la previsione delle società di capitali sportive professionistiche fu limitata a quelle per azioni e a responsabilità limitata per la presenza, nell'ambito di quelle in accomandita, di soci accomandatari illimitatamente responsabili. Si ritiene di dover riconfermare questa distinzione, anche se, d'altra parte, con la menzionata novella del 2004, deve aggiungersi la possibilità per gli enti sportivi di costituirsi anche in forma di cooperative a responsabilità limitata di carattere sportivo, le quali, già prima del formale riconoscimento, (pur non rientrando, in termini di stretto diritto, fra le società di capitali) avevano trovato da tempo cittadinanza all'interno dell'ordinamento sportivo.

Nelle società di capitali si registra la prevalenza dell'elemento patrimoniale come caratteristica preminente. Tale elemento trova conferma nel riconoscimento della personalità giuridica. Ossia le società di capitale godono dell'autonomia patrimoniale perfetta: delle obbligazioni assunte risponde solo il patrimonio della società senza alcun coinvolgimento personale degli amministratori a meno che questi non abbiano agito oltre il mandato loro conferito.

I caratteri che accomunano i diversi tipi di società di capitali sono i seguenti.

1) I soci godono del beneficio della responsabilità limitata.

Ciò significa, appunto, che essi rischiano nell'impresa solo il denaro o i beni che hanno conferito in società (ad esclusione dei soci accomandatari della società in accomandita per azioni che, in analogia con quella in accomandita semplice, sono solidalmente ed illimitatamente responsabili)

2) Il potere di amministrazione è separato dalla qualità di socio.

Il socio non è in quanto tale, necessariamente, amministratore della società ed il potere di amministrazione può anche essere assegnato a terzi non soci.

Per quanto riguarda l'organizzazione interna della società essa si articola in una pluralità di organi, ciascuno dotato di una propria competenza.

L'insieme di tutte le quote di proprietà in mano ai vari soci forma un unico organo che è l'assemblea che delibera a maggioranza del capitale presente ed è competente per la nomina e la revoca degli amministratori, per l'azione di responsabilità nei loro confronti, per l'approvazione del bilancio annuale da essi redatto, per le modificazioni dell'atto costitutivo. Vi è, poi, il consiglio di Amministrazione che può essere composto da non soci cui spetta la gestione diretta della società, sotto la propria responsabilità. I poteri del consiglio possono essere assegnati anche sulla base dei voleri assembleari, o per previsione statutaria, ad un Amministratore Unico. Vi è, infine, l'organo di controllo (collegio sindacale) che ha la funzione di verificare la regolarità della gestione amministrativa della società. Tale organo è obbligatorio per le società per azioni mentre, per quelle a responsabilità limitata, lo diventa solo per società con il capitale minimo previsto per legge.

3) La qualità di socio è liberamente trasferibile.

La cessione della quota, che dovrà essere effettuata necessariamente per atto notarile, non necessita del preventivo consenso degli altri soci, fatta salva eventuale clausola di gradimento nei confronti dell'acquirente. La sostituzione

della persona del socio può pertanto qui essere attuata per semplice volontà di chi cede e di chi acquista.

Le società di capitali sportive, non differiscono per nulla, sotto il profilo strutturale, da quelle previste dal codice civile. Saranno, pertanto, soggette a tutti gli adempimenti ivi previsti (registro delle imprese, redazione bilancio, ecc.) con un'unica, importante eccezione: tutti gli utili dovranno necessariamente essere reinvestiti per attività conformi all'oggetto sociale, pertanto sarà vietata ogni forma di lucro, anche indiretta e, in caso di **cessione di quota** per alienazione o per restituzione in caso di scioglimento della società, questa sarà sempre definita al valore nominale, pertanto ciò che residuasse al termine della procedura di liquidazione dovrà necessariamente essere devoluto a terzi per finalità sportive.

Il lavoro sportivo

Premessa

Per prima cosa va chiarito che l'espressione "**lavoro sportivo**" è una formula quanto mai vaga e generica, che si presta ad essere utilizzata per definire una vasta gamma di rapporti. Come scrive anche un autorevole magistrato⁷, infatti, "*se è vero che siamo tutti sportivi, non tutti siamo professionisti dello sport*". Mentre un tempo con il termine "sport" ci si intendeva riferire essenzialmente ad una attività ludica, talora con funzione educativa, eventualmente finalizzata al miglioramento della propria condizione fisica e mentale, ormai da tempo, accanto a quella che è stata l'essenza dello sport, si è andata sempre più sviluppando l'idea che esso possa essere uno strumento per conseguire un'utilità economica (lo sport come show-business)

Va preliminarmente evidenziato che nel concetto di attività sportiva, ai fini della presente trattazione, rientra principalmente quella svolta all'interno del c.d. "ordinamento sportivo", ossia quella disciplinata dal Coni attraverso i suoi enti riconosciuti: Federazioni sportive Nazionali, Enti di promozione sportiva e Discipline sportive associate. L'attenzione sarà rivolta principalmente a tale ambito perché, proprio in questa realtà, si assiste ad una disciplina specifica, spesso agevolativa ma notevolmente complessa, che è opportuno analizzare e comprendere a fondo.

Nulla vieta di svolgere attività sportiva (*rectius* motoria) all'esterno dell'ordinamento sportivo, tramite, ad esempio, centri di cultura fisica (quelle che oggi, abitualmente, vengono definite "palestre") che non possiedono il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni. Dette attività sono, però, normalmente disciplinate da leggi regionali e, sotto il profilo lavoristico, fanno riferimento alla disciplina generale civilistica, ossia agli articoli 2094 e ss. C.C. , per i rapporti di lavoro subordinato, e 2222 e ss. C.C. , per quelli di lavoro autonomo.

La possibilità di un "lavoro sportivo" non è, però, sempre stata una opzione credibile e logica quale oggi appare.

Non vi è dubbio che nella prestazione dello sportivo in genere e dell'atleta in particolare, si inseriscono componenti a carattere ludico che appaiono lontane

⁷ G. Ianniruberto: Sport e diritto del lavoro, Torino 2006

dalla nozione di lavoro che offrono le norme relative alla disciplina del lavoro⁸. Secondo alcuni si avverte che la caratteristica del contratto di prestazione sportiva non è il mero o il solo scambio in quanto compenetrata da altre spinte soggettive quali, ad esempio, l'affermazione dei propri colori attraverso il gioco e la competizione. Di tale difficoltà si è reso interprete anche lo stesso legislatore della legge sul professionismo sportivo⁹, laddove dopo aver effettuato la scelta della presunzione di subordinazione del rapporto dello sportivo, espressamente, all'articolo 4 comma otto, esclude l'applicabilità alla fattispecie in esame, di alcuni istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente.

Come correttamente ricorda il Prof. De Silvestri: *“La dicotomia professionista-dilettante è sorta nella seconda metà dell'Ottocento, quando in Inghilterra ebbero origine le moderne discipline sportive. All'epoca gli atleti assunsero la posizione di dilettanti sia perché le attività praticate erano, per la loro natura, in utilitaristiche e sia perché, appartenendo a classi socialmente agiate, non avevano bisogno di lavorare e di ricavare un reddito sostitutivo dallo sport. Da quel momento la qualifica di dilettante fu imposta quale requisito per l'ammissione alle gare nel rispetto della par condicio dei partecipanti e, idealizzata e sublimata, fu recepita quale fattore costitutivo ed imprescindibile della dottrina olimpica, fondata sull'incompatibilità tra homo ludens e homo faber”*¹⁰.

Fu negli anni Settanta che maturarono le problematiche costringendo ben presto le istituzioni sportive, da un lato, a rivedere la tradizionale identificazione dello sport vero con lo sport puro, aprendo i primi spiragli a varie forme di redditività legata alle attività sportive, ed il nostro legislatore, dall'altro, ad abbandonare la tradizionale posizione di agnostico disinteresse e ad emanare la legge n. 91/1981 sul professionismo sportivo. L'articolo 1, prevedendo l'esercizio dell'attività sportiva, in forma professionistica o dilettantistica, sembrava aver distinto in due settori: lo sport professionistico come disciplina a carattere oneroso, quello dilettantistico a carattere amatoriale.

La realtà dei fatti non corrispose alle intenzioni del legislatore. Il mondo dilettantistico continuò a vedere forme di remunerazione delle attività, tant'è che il legislatore fiscale, con la legge 25.3.86, n. 80, ne disciplinò la corresponsione. A maggior ragione oggi, dove l'articolo 67 primo comma lett. m) del TUIR¹¹ ha ufficializzato l'esistenza di compensi erogati nell'esercizio di una attività sportiva dilettantistica¹².

La realtà è che lo *status* di dilettante, svuotato dei contenuti per cui era stato concepito appare ormai, com'è stato icasticamente osservato, *“un relitto del sistema”*. Tant'è che oggi anche il nuovo statuto del Coni utilizza il termine *“non professionistico”* al posto di dilettantistico. Ciò comporta che, alla tradizionale distinzione tra sportivi professionisti e dilettanti, in senso

⁸ Sul punto vedi anche: P. Fanfani, *Le relazioni collettive nei rapporti con gli sportivi professionisti*, Torino 2006

⁹ Legge 23 marzo 1981, n. 91.

¹⁰ A. De Silvestri, *La tutela associativa e lavoristica del dilettante*, convegno Vicenza 18.10.2003, inedita

¹¹ Testo Unico Imposte sui Redditi, D.P.R. n. 917/1986 e ss. mod..

¹² Vedi l'inchiesta di Cristiano Dell'Oste pubblicata sul numero d maggio 2006 de: *Il sole24ore sport*

economico, viene a sovrapporsi, in tutto o in parte, quella tra professionisti e non professionisti (intendendosi la differenza solo sotto il profilo giuridico di applicabilità o meno della legge 91/81) senza che di questi ultimi si dia una definizione diversa da quella consueta, dei dilettanti, intesi come i tradizionali “*amateurs*”¹³.

Sino a quando, però, il rapporto sportivo non professionista/sodalizio di appartenenza resta in ambito associativo per sconfinare poi in un rapporto di scambio? Per lungo tempo la dottrina ha ritenuto che il rapporto intercorrente tra lo sportivo dilettante e il proprio club di appartenenza fosse di natura associativa. Tale presupposto, da tempo estraneo alle fattispecie concrete dei rapporti in essere, ha trovato definitiva ratifica legislativa con il decreto legislativo 242/99, meglio noto come “riforma Melandri”, il quale, concedendo diritto di voto nelle assemblee federali agli atleti dilettanti, li ha ritenuti soggetti estranei alle strutture associative federali. Pertanto, tali attività possono essere considerate lavoro? Possono le prestazioni dell’atleta essere qualificate quale apporto nello schema negoziale associativo piuttosto che in termini di scambio? Quale il valore della percezione di somme di denaro? E quale ruolo assegnare alla volontà manifestata dalle parti nella qualificazione del rapporto? A questi interrogativi deve dare risposta chi intende sciogliere i nodi che ruotano intorno al fenomeno noto con i diversi nomi di professionismo di fatto o dilettantismo retribuito¹⁴.

Il primo problema che si deve affrontare è cosa si debba intendere per “attività sportiva dilettantistica”. Il legislatore, infatti, come è noto, ha qualificato il professionismo sportivo¹⁵ ritenendo come tale l’esercizio di attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguano la qualificazione dalle Federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle Federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica. Tale competenza, affidata al Consiglio Nazionale, viene ribadita anche dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242¹⁶ e recepita nello statuto dell’ente¹⁷.

In assenza delle direttive impartite dal Coni, se ne ricava che i requisiti perché si possa parlare di attività sportiva professionistica dovranno essere lo svolgimento dell’attività a titolo oneroso, con continuità in un settore dichiarato professionistico dalla Federazione di appartenenza.

Non sussiste alcuna definizione in “positivo” di attività dilettantistica. Pertanto, dovremo ritenere che sia da considerare attività sportiva dilettantistica, per differenza, tutta quella che non è professionistica.

¹³ M. De Cristofaro, *Aspetti e problemi della recente normativa sulla prestazione sportiva dei dilettanti*, Vicenza, 2003

¹⁴ Vedi sul punto anche: A. De Silvestri, *Il lavoro nello sport dilettantistico*, Torino 2006

¹⁵ Art. 2, legge 23.03.1981, n. 91

¹⁶ art. 5 comma 2 lett. d) “..Stabilisce, in armonia con l’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna federazione sportiva nazionale, criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica da quella professionistica”

¹⁷ Art. 6 comma 4 lett. d) “stabilisce, in armonia con i principi dell’ordinamento sportivo internazionale e nell’ambito di ciascuna Federazione Sportiva Nazionale, i criteri per la distinzione dell’attività sportiva dilettantistica o comunque non professionistica da quella professionistica

E' noto che sei Federazioni hanno dichiarato l'apertura di un settore professionistico nell'ambito della propria attività¹⁸. Tutte le altre, pertanto, svolgono esclusivamente attività sportiva che tecnicamente dovrà essere definita come "dilettantistica".

Volontariato

All'interno delle associazioni sportive, non è infrequente rilevare la presenza di soggetti che svolgono prestazioni d'opera a titolo gratuito. Al fine di analizzare le problematiche e le conseguenze giuridiche che da tale situazione scaturiscono è opportuno, in primo luogo, seppur brevemente, inquadrare la tipologia del lavoro gratuito.

Innanzitutto va ribadito che la collocazione delle prestazioni in esame tra quelle a carattere "sportivo dilettantistico" non giustifica e motiva, di per sè, la gratuità della prestazione medesima. Lo stesso legislatore, come già citato in premessa, ha previsto la tassazione dei compensi percepiti "nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica". Pertanto, per poter considerare come gratuita un'attività sportiva dilettantistica occorre, comunque, un *quid pluris* rispetto alla semplice pratica sportiva

A prima vista potrebbe sembrare addirittura una contraddizione in termini la terminologia comunemente utilizzata di "lavoro gratuito", in quanto non solo nell'ordinamento giuridico vigente, ma anche nel comune sentimento popolare, sussiste una sorta di presunzione di onerosità in relazione alla prestazione lavorativa. Non per questo, però, può essere a priori esclusa un'attività lavorativa prestata gratuitamente¹⁹.

Il nostro ordinamento giuridico, infatti, non riporta alcuna norma a carattere inderogabile che impedisca all'autonomia privata di instaurare un rapporto di tal genere; tale non è nè l'art. 36 Cost. il quale nelle sue enunciazioni di principio non attribuisce al lavoratore un incondizionato diritto alla retribuzione, nè l'art. 2094 C.C. , il quale prevede che è prestatore di lavoro subordinato colui che si impegna a collaborare nell'impresa prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale, sotto la direzione dell'imprenditore, dietro retribuzione.

Pertanto se è vero che colui che presta la propria opera, sotto qualsiasi forma, a favore di terzi deve essere retribuito, esistendo la sopra menzionata presunzione di onerosità, è anche vero che nulla impedisce, per dirlo secondo la consolidata giurisprudenza, l'intenzione liberale di fornirla.

I motivi che spingono un soggetto a prestare la propria attività lavorativa senza ricevere in cambio alcun compenso, possono essere molteplici, comunque riconducibili all' "*affectionis vel benevolentiae causa*", vale a dire la realizzazione di una determinata causa di natura non economica ossia a carattere sociale, culturale, assistenziale o sportiva ritenuta comunque meritevole secondo l'ordinamento giuridico.

In primo luogo è indispensabile chiarire che qualora l'attività lavorativa sia prestata a titolo gratuito, quindi per motivazioni che sul piano etico-sociale

¹⁸ queste sono: Federazione italiana gioco calcio, federazione italiana pallacanestro, federazione ciclistica italiana, federazione italiana golf, federazione italiana pugilato e federazione motociclistica italiana

¹⁹ Sul punto vedi la legge 11.08.1991, n. 266 sulle organizzazioni di volontariato e la legge 7.12.2000, n. 383 sulle associazioni di promozione sociale

escludono la sussistenza dell'onerosità della prestazione, viene meno la volontà delle parti di vincolarsi, non sorgendo tra le stesse alcun rapporto obbligatorio giuridicamente rilevante in grado di giustificare l'insorgenza di legittime pretese reciproche tra i contraenti.

Conseguentemente, nei casi sopra citati, non sorge il diritto al compenso, ne' può ipotizzarsi uno dei casi in cui può essere esperita vittoriosamente l'azione di indebito arricchimento ex art. 2041 C.C. mancandone i richiesti presupposti.

Sotto il profilo della mancata previsione di un compenso, quale controprestazione all'attività lavorativa prestata da un soggetto, si deve rilevare come ciò sia giustificato dall'inesistenza di un rapporto di lavoro, sia autonomo che, a maggior ragione, subordinato. Come emerge dalla normativa che disciplina i contratti di lavoro, nonché dall'esame della costante giurisprudenza, il rapporto di lavoro si caratterizza per la presenza degli elementi della continuità, della collaborazione nell'altrui impresa, del vincolo di subordinazione nel lavoro dipendente, nonché dell'onerosità della prestazione, elemento che ricorre quando vi sia una corrispettività tra l'attività svolta dal lavoratore e la controprestazione posta a carico del datore di lavoro.

Sotto il profilo dell'azione di arricchimento senza giusta causa è preliminarmente necessario verificare quali siano i presupposti che legittimano tale azione. In base all'art. 2041 Cod. Civ. l'azione di indebito arricchimento riveste innanzitutto carattere sussidiario, nel senso che può ricorrersi ad essa solamente quando sia preclusa qualsiasi altra azione. In secondo luogo essa è esperibile quando un soggetto realizzi un aumento patrimoniale a scapito di un altro soggetto che correlativamente subisca una corrispondente diminuzione patrimoniale. Occorre dunque uno **stretto collegamento** tra la diminuzione e l'accrescimento patrimoniale che non trovi giustificazione né in una disposizione di legge né nell'esistenza di una convenzione tra le parti.

Valutati, quindi, i presupposti che legittimano l'azione di arricchimento senza causa, è possibile osservare come l'attività gratuitamente svolta per un'associazione sportiva in ragione della comunanza di scopi, a carattere extraeconomico, non evidenzi un indebito arricchimento a danno del prestatore, proprio perché questo presta la propria attività lavorativa per finalità che sono ulteriori e diverse da quelle economiche che solitamente spingono il soggetto a lavorare, individuabili nella volontà di acquisire una maggiore esperienza in un determinato campo, o di contribuire con il proprio operato ad accrescere l'interesse del sodalizio nei confronti del fenomeno sportivo considerato quale fondamentale momento di positiva aggregazione tra le persone ed in particolare tra i giovani.

Secondo alcuni la prestazione di lavoro gratuito²⁰ sfugge all'alternativa tra prestazione di lavoro autonomo e subordinato e non esclude l'esistenza di un rapporto contrattuale con l'organizzazione di appartenenza ma solo di quei rapporti che, tipicamente, implicano l'erogazione di un corrispettivo a favore del soggetto che esegue una prestazione.

Lo stesso Prof. De Cristofaro, nell'intervento già citato in nota, argomentando anche sulla base di quanto previsto dal comma 23 dell'articolo 90 della legge

²⁰ A. Alesse, La prestazione di attività di volontariato, ne. Il lavoro nella giurisprudenza, n. 8/2003, pag. 710

289/02²¹ nega che l'esistenza di un compenso per l'attività sportiva dilettantistica costituisca oggetto di una prestazione di lavoro retribuita e sostiene che: *“la prestazione sportiva dilettantistica dei calciatori, pur essendo corrispondente alla figura riconosciuta e disciplinata nell'ambito dell'ordinamento sportivo, non può non avere rilevanza che come contratto innominato, ora a tempo determinato (fino al limite massimo di durata del “vincolo”) mediante il quale le parti perseguono interessi meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 1322 C.C.”.*

Diversamente sono considerati sussistenti i presupposti di cui sopra qualora il soggetto presti, senza un espresso consenso, la propria attività gratuita a favore di soggetti che a differenza delle associazioni svolgono prevalentemente attività d'impresa dirette al perseguimento di un lucro sia oggettivo sia soggettivo.

In ogni caso, tenuto conto che il contenzioso potrebbe essere intentato dai prestatori di attività gratuita e considerato che il consenso espresso dal collaboratore giustifica il trasferimento di utilità economica priva di controprestazione, al fine di evitare eventuali controversie risulta comunque opportuno acquisire una dichiarazione del collaboratore da lui sottoscritta al momento dell'inizio dell'attività nella quale risulti specificato che l'attività é prestata volontariamente e gratuitamente per contribuire al raggiungimento delle finalità che l'associazione si propone. Nella dichiarazione stessa sarà, inoltre, preferibile inserire che il collaboratore svolge l'attività sotto la sua personale responsabilità e che quindi, oltre a non rivalersi nei confronti dell'associazione per i danni da lui eventualmente subiti nello svolgimento dell'attività lavorativa ed a causa di essa, lascia altresì indenne l'associazione da ogni pretesa da parte di terzi, di risarcimento dei danni causati e/o derivanti dall'attività da lui gratuitamente prestata.

Una dichiarazione di questo tipo può evitare, infatti, un altro pericolo forse più reale rispetto a quello dell'esercizio dell'azione d'indebito arricchimento.

Si concretizzerebbe nel caso di specie un contratto di lavoro atipico che consente al lavoratore di rivendicare quanto gli sarebbe spettato in forza dell'attività prestata, così come disposto anche dall'art. 2126 Cod. Civ. il quale afferma che *“se il lavoro è prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”.*

A maggior ragione, quindi, si rende opportuna la predisposizione di una dichiarazione del tipo sopra indicato sottoscritta da coloro che si apprestano a fornire gratuitamente, in via continuativa, la propria attività a favore dell'associazione per le ragioni a carattere non economico individuate in precedenza e che giustificano la prestazione di un'attività fornita senza la previsione di alcun compenso.

Rientrano, dunque, nell'ambito del volontariato gratuito, tutte quelle forme di collaborazione in cui il prestatore lavora semplicemente per passione, pago delle soddisfazioni che gli provengono dall'aver contribuito alle varie iniziative poste in essere dal sodalizio, senza avere né richiedere alcun tipo di compenso per l'attività prestata.

²¹ Che definisce come “gratuita” la prestazione degli sportivi dilettanti dipendenti di una pubblica amministrazione, pur in presenza di indennità di trasferta o rimborsi forfetari di spesa

La sola forma di riconoscimento, patrimonialmente valutabile, compatibile con l'instaurazione di un rapporto gratuito, è il rimborso al collaboratore delle sole spese vive documentate da lui anticipate per attività svolta in nome e per conto dell'associazione (c.d. a piè di lista).

Per poter sostenere che si tratti di un vero e proprio rimborso spese e non di una retribuzione per l'attività svolta, sarà, pertanto, necessaria un'apposita delibera da parte dell'associazione per conto della quale il collaboratore deve effettuare le spese, o una lettera di incarico sottoscritta dal legale rappresentante della stessa, specificando la causa delle spese e l'autorizzazione a compierle. È chiaro che, per le prestazioni gratuite, il rimborso spese sarà relativo solo ad attività effettuate su incarico e per conto dell'ente erogante²².

Si dovrà fare attenzione agli eventuali rimborsi di spese di vitto ed alloggio. Questi potranno essere ammessi solo se relativi a momenti in cui la prestazione viene effettivamente resa (es. in occasione di trasferte fuori sede).

Nei confronti di detti collaboratori volontari, le associazioni non hanno alcun obbligo, né di retribuzione né di assicurazioni sociali²³ (a meno che non siano tesserati all'organizzazione nazionale di riferimento, nel cui caso scatta l'assicurazione obbligatoria degli sportivi dilettanti prevista dall'articolo 51 della legge 289/02 e successive modificazioni), né alcun obbligo fiscale purché, ovviamente, non elargiscano loro alcun compenso, anche in natura o in servizi.

Pur in assenza dell'obbligo di gratuità delle cariche sociali, potrebbe essere opportuno prevedere esplicitamente nello statuto che le cariche sociali e gli eventuali incarichi affidati dal circolo siano a titolo gratuito.

Si fa presente che gli eventuali rimborsi spese forfetari (cioè non connessi a spese effettivamente sostenute dal collaboratore) costituiscono compensi e, come tali, indipendentemente dalla denominazione data, dovranno essere assoggettati alla prevista disciplina fiscale. Analogamente si dovrà ragionare nel caso in cui alla prestazione presunta gratuita conseguano riconoscimenti patrimonialmente valutabili di rilevante entità (ad esempio vitto ed alloggio gratis)

La c.d. prestazione sportiva dilettantistica

A “complicarci” la vita nella qualificazione delle prestazioni retribuite degli sportivi dilettanti contribuisce anche il legislatore tributario. La disciplina delle “indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi, e **compensi** erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche”²⁴, infatti, trova collocazione tra i c.d. “redditi diversi”. Pertanto, sono ritenuti proventi “diversi” da quelli derivanti da attività di lavoro autonomo o subordinato. Tale scelta legislativa ha imposto delle conseguenze importanti sotto il profilo previdenziale

²² Con il concetto di trasferta s'intende lo svolgimento della prestazione fuori dal territorio comunale in cui ha la sede sociale l'associazione, o comunque il luogo in cui svolge normalmente la prestazione a favore dell'ente.

²³ Fatto salvo ovviamente quanto previsto per gli operatori delle associazioni di volontariato ai quali spettano le garanzie assicurative imposte all'ente dall'art. 4 L. 266/1991.

²⁴ Articolo 67 comma primo lett. m) DPR 917/1986

e assicurativo. Infatti sia l'Inps²⁵ per la parte previdenziale sia l'Inail per quella assicurativa²⁶ hanno dovuto prendere atto che i compensi corrisposti agli sportivi dilettanti non costituivano redditi di lavoro e che, pertanto, era preclusa la possibilità di applicare i contributi previdenziali o l'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro previsti per le collaborazioni coordinate e continuative. Tale scelta, per alcuni autori, sembra avvallare la tesi secondo la quale la prestazione d'opera sportiva retribuita non costituisce prestazione lavorativa. Tale assunto non appare, invece, convincente, in quanto la categoria dei redditi diversi già accoglie altri tipi di redditi derivanti da prestazioni di lavoro autonomo occasionale²⁷.

A questo punto un accenno obbligatorio alla nostra Carta costituzionale. L'articolo 38 al suo secondo comma testualmente riporta: *“I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”*. La lettura di detto precetto porta ad una prima conseguenza: l'istruttore di nuoto, le giocatrici di pallavolo, tanto per citare solo due esempi, sono “non lavoratrici” in quanto percepiscono “redditi diversi” e, pertanto, sono giustamente prive di tutela previdenziale o assicurativa, o sono lavoratrici prive di tutela e le norme che ne disciplinano l'attività sono in odore di incostituzionalità?

Tutto questo senza fare a meno di sorridere di fronte a sportivi che, sia chiaro del tutto meritoriamente, guadagnano a volte centinaia di migliaia di euro e poi, comunque, utilizzano per la prima fascia dei loro compensi (fino a € 7.500) le agevolazioni fiscali pensate dal legislatore per situazioni del tutto differenti.

Tale quesito ha anche le sue conseguenze sotto il profilo dell'aspetto patologico del rapporto. Infatti il problema che si pone è se le controversie che ne possano derivare rientrino o meno nelle previsioni dell'art. 409, comma 3 del Codice di Procedura Civile. Infatti, ai sensi del novellato art. 806, comma 2, c.p.c. le controversie relative a questo rapporto, come ad ogni altro rapporto di cui all'art. 409 c.p.c., possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro. Non sussistendo, nel mondo dello sport dilettantistico, contratti o accordi collettivi di lavoro che prevedano la deferibilità ad arbitri delle controversie fra di loro si pone il problema se i contenziosi potranno o meno essere devoluti ai collegi arbitrali previsti dai vari statuti federali.

L'atleta o l'istruttore sportivo dilettante che ritenesse sussistere i presupposti per un'azione di accertamento dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e si vedesse riconosciuto tale status, come si rapporterebbe a discipline fiscali di settore che lo ritengono un “non lavoratore”?

Non va sottaciuto il problema che tali agevolazioni pongono anche alla tutela del mercato e della concorrenza. Ci sono centri di attività motoria (le c.d. “palestre”), che, strutturate in forma di impresa, offrono servizi alle persone con tutti gli oneri posti a carico di chi opera sul libero mercato, altre strutture, che pur operando sullo stesso mercato e offrendo lo stesso tipo di servizi, per il solo

²⁵ Con proprie circolari 07.02.2001, n. 32 e 26.02.2003, n. 42

²⁶ Vedi nota dell'Istituto del 19.03.2003

²⁷ Art. 67 primo comma lett. l tuir: “i redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente..”

fatto di essere, a volte solo formalmente, delle associazioni o società sportive dilettantistiche, godono delle agevolazioni contributive e assicurative sul personale sopra ricordate.

La prestazione sportiva dilettantistica ex Legge n. 133/1999 alla luce delle modifiche ex art. 90 Legge n. 289/2002

Come abbiamo avuto modo di accennare in precedenza, è il legislatore tributario che si è preoccupato di disciplinare (ma non definire) l'attività sportiva dilettantistica a carattere retribuito.

Inizialmente fu la legge 25.3.86, n. 80 con la quale veniva defiscalizzato il rimborso forfetario o l'indennità di trasferta, fino ad un massimo, all'origine, di lit. 60.000 per ogni partecipazione a ogni singola manifestazione sportiva. Successivamente fu l'art. 25 della legge 133/99, novellato con l'art. 37 della legge 342/00, integrato dal comma tre dell'articolo 90 della legge 289/02.

L'art. 67 primo comma lett. m) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 917/86 post riforma IRES) colloca, in virtù delle norme appena indicate, nella categoria dei redditi diversi, i compensi, rimborsi forfetari di spese, le indennità di trasferta corrisposte ai soggetti che svolgono esercizio diretto d'attività sportive dilettantistiche nonché i compensi corrisposti per attività amministrativo-gestionale a carattere non professionale nella forma della collaborazione coordinata e continuativa, assoggettandolo ad una disciplina fiscale agevolata.

Se da una parte è agevole identificare i soggetti che potranno corrispondere tali compensi, potendo questi essere erogati da associazioni sportive, società sportive, Federazioni ed Enti di promozione sportiva, di più difficile soluzione è il problema relativo alle attività identificabili nel dettato normativo.

Il Legislatore, come accennato, limita l'applicazione delle agevolazioni alle somme corrisposte **nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche**.

L'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, con due risoluzioni, in risposta a chiarimenti richiesti dal Coni e da un Ente di promozione sportiva, ha ulteriormente precisato il suo pensiero in merito all'individuazione dei soggetti ai quali possano essere corrisposti compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche e agli obblighi che dal ricevimento di detti compensi gravano sul percettore. Per alcune categorie il Ministero realizza una inclusione soggettiva: *"sono, pertanto, da considerare in primo luogo corrisposti nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica, i compensi erogati agli atleti dilettanti, agli allenatori, ai giudici di gara, ai commissari speciali che durante le gare o manifestazioni, aventi natura dilettantistica, devono visionare o giudicare l'operato degli arbitri"*.

Visti i soggetti che sono sicuramente da escludere e quelli che sono sicuramente da comprendere, resta da esaminare quali siano le altre categorie di soggetti ai quali possa essere applicata la tassazione agevolata sui compensi.

Il Ministero chiarisce che la disposizione in esame *"è riferita a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla manifestazione sportiva dilettantistica determinandone, in sostanza, la concreta realizzazione, ivi compresi coloro che, nell'ambito e per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione di norma presenziano all'evento sportivo"*. Questa

affermazione ci consente di aggiungere all'elenco sopra riportato anche quei soggetti che svolgono incarichi di dirigenti accompagnatori o di dirigenti addetti agli arbitri per i sodalizi sportivi dilettantistici impegnati in manifestazioni agonistiche ufficiali nonché quei dirigenti di Federazione o di Ente di promozione sportiva i quali sono preposti a quelle funzioni (formazione calendari, designazione arbitrale, omologazione gare, giustizia sportiva, cronometraggio) senza le quali diventa impossibile realizzare l'avvenimento sportivo. Ma il Ministero aggiunge ancora qualcosa. Infatti, dopo aver ricompreso i soggetti che svolgono attività "funzionali alla manifestazione" riconduce alla disciplina in esame anche i compensi corrisposti *"a quei soggetti che, nella qualità di dirigenti dell'associazione, di solito presenziano direttamente a ciascuna manifestazione, consentendone, di fatto il regolare svolgimento"*. Evidentemente i soggetti ricompresi in questa ultima fattispecie sono categorie diverse da quelle sopra riportate. Tant'è che il Ministero ha ritenuto di dover ulteriormente limitare queste categorie. Ha, infatti, aggiunto che deve trattarsi di *"figure dirigenziali non legate con l'ente erogante da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, che svolgono funzioni non retribuite in base a norme organizzative interne ma indispensabili alla realizzazione della manifestazione sportiva dilettantistica, nel senso che le stesse, come già precisato, concorrono a garantire la concreta realizzazione di ciascun evento sportivo"*. Ne consegue che, ad avviso di chi scrive, non corretta appare la tesi di chi ritiene che la tassazione prevista per i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportiva dilettantistica non possa essere utilizzata dai soggetti che, sul piano fattuale, hanno posto in essere un rapporto riconducibile alla collaborazione coordinata e continuativa. Per le categorie e le funzioni che abbiamo sopra ricordato, l'applicazione delle disposizioni agevolative si ha, comunque, sussistendone i due presupposti ricordati anche dal Ministero nella risoluzione in commento: deve trattarsi di uno dei soggetti per i quali si applica la normativa e la manifestazione sportiva deve essere a carattere dilettantistico. L'accenno sopra esposto che escluderebbe i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, si ha solo per i soggetti che presenziano alla manifestazione consentendone, di fatto, il regolare svolgimento che dovremo ora meglio identificare. Si tratta di coloro i quali (manutentori e allestitori di impianti sportivi, maschere, responsabili delle attrezzature sportive, ecc.) non hanno una funzione specifica nell'ambito della manifestazione (altrimenti rientrerebbero nel caso più sopra esaminato) ma il cui ruolo ne consente lo svolgimento. La ratio della limitazione è presto detta. Il soggetto che svolge tali attività in maniera "non continuativa", senza percepire un compenso fisso per tale funzione potrà godere di detto beneficio fiscale in quanto rimane un dirigente "dilettante". Il "professionista" della gestione di eventi sportivi che svolge questa come attività continuativa, ancorché non esclusiva, non potrà godere dell'agevolazione in quanto lederebbe il mercato della libera concorrenza rispetto alle imprese che si pongono, sul mercato, ad offrire tali servizi di assistenza alle gare

Uno dei problemi, scarsamente analizzati fino ad oggi, è relativo all'individuazione di attività sportiva dilettantistica che, come ricorda anche il Ministero, è uno dei due requisiti per l'applicazione della fattispecie agevolativa. La legge parla di "attività sportiva dilettantistica", il Ministero, nella risoluzione

in esame, di “manifestazione sportiva dilettantistica”. Si ritiene che la formulazione ministeriale non abbia portata riduttiva rispetto alla previsione legislativa. La tassazione agevolata dei compensi è legata all’esistenza dei due presupposti sopra ricordati, la loro presenza giustifica di per sé l’agevolazione tributaria prescindendo dal fatto che si sia in presenza di una manifestazione intesa in senso agonistico, cioè una gara. Si ritiene, pertanto, che l’agevolazione sia applicabile anche per gli istruttori di discipline sportive che svolgono attività didattica e propedeutica alla pratica agonistica.

Le collaborazioni amministrativo-gestionali

L’art. 90, comma 3, lett. a), aggiunge all’art. 67, comma 1, lett. m) del TUIR il seguente periodo “Tale disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche”. La norma integra la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, riconducendo fra i redditi diversi e nel regime fiscale agevolativo previsto dagli articoli 69, comma 2, del TUIR e 25, comma 1, della legge n. 133 del 1999, particolari rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che presentino le seguenti caratteristiche: carattere amministrativo-gestionale; natura non professionale; resi a società o associazioni sportive dilettantistiche.

Quali rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, le prestazioni in argomento si caratterizzano per la continuità nel tempo, la coordinazione, l’inserimento del collaboratore nell’organizzazione economica del committente e l’assenza del vincolo di subordinazione. Per quanto riguarda la natura non professionale del rapporto bisogna valutare se, per lo svolgimento dell’attività di collaborazione, siano necessarie conoscenze tecnico-giuridiche direttamente collegate all’attività di lavoro autonomo esercitata abitualmente. Sono, pertanto, escluse le prestazioni rientranti nell’oggetto dell’arte o della professione. Il carattere amministrativo-gestionale delle collaborazioni limita la previsione dell’art. 67, comma 1, lett. m), alla collaborazione nell’attività amministrativa e di gestione dell’ente. Rientrano, pertanto, nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale, i compiti tipici “di segreteria” di un’associazione o società sportiva dilettantistica, quali ad esempio la raccolta delle iscrizioni, la tenuta della cassa e la tenuta della contabilità da parte di soggetti non professionisti.

Due considerazioni ulteriori devono essere evidenziate: dalla lettura testuale della norma e della circolare 21/E del 22 aprile 2003, emanata dall’Agenzia delle Entrate (a commento dell’art. 90), si evince che le eventuali collaborazioni “amministrativo-gestionali” di natura non professionale a carattere “non continuativo” non potranno godere delle agevolazioni sui compensi (e, onestamente, non se ne comprende la “ratio”), nonché che requisito essenziale per poter godere di detta facilitazione è dato dall’ “assenza del vincolo di subordinazione”. Pertanto gli esempi sopra citati (quale, ad esempio, la segreteria) dovranno sempre essere analizzati sulla base dell’assenza dei presupposti per la configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato.

Analisi delle agevolazioni fiscali previste per i compensi derivanti da prestazione sportiva dilettantistica

Per quanto concerne l'individuazione degli elementi che non concorrono alla formazione del reddito del percipiente l'art. 90, comma 3, lett. b), L. 289/2002, modifica l'art. 69, comma 2, del TUIR sostituendo le parole "a lire 10.000.000" (pari a 5.164,57 euro) con le seguenti "a 7.500 euro". In forza di tale modifica, le indennità, i rimborsi forfetari, i premi e i compensi di cui all'art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente, nel periodo d'imposta a 7.500 euro. Risulta, pertanto, elevato da 5.164,57 euro (lire 10.000.000) a 7.500 euro l'importo annuo escluso da imposizione.

Sono escluse dalla imposizione i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Dall'analisi sistematica delle norme si ritiene che l'espressione "fuori dal territorio comunale" sia riferita al comune di residenza del prestatore in analogia anche all'orientamento espresso dal Ministero delle finanze con riferimento al previgente regime di cui alla L. 80/86. La L. 289/2002 contiene un'altra disposizione che interessa in modo specifico coloro che percepiscono indennità, rimborsi o compensi per attività sportiva dilettantistica: passa al 23% la prima aliquota Irpef (art. 2, comma 1, lett. c).

Non cambiano invece le regole di tassazione di questi compensi (art. 25, comma 1, L. 133/1999): pertanto, le somme imponibili vanno assoggettate a ritenuta per Irpef (si applica l'aliquota del primo scaglione) e addizionale regionale di compartecipazione all'Irpef. La ritenuta è a titolo di imposta sulle somme imponibili fino a 20.658,28 euro e a titolo di acconto per la parte che supera questo importo. Ai fini Irpef si ha, pertanto, per chiarire e schematizzare la relativa disciplina che: non sono soggette a tassazione somme fino a 7.500 euro percepiti dal soggetto che svolge attività sportiva dilettantistica nel corso dell'anno solare; scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'imposta per la parte compresa tra 7.500 e 28.158,28 euro (7.500 + 20.658,28); scontano la ritenuta del 23% + 0,9 a titolo d'acconto per la parte che eccede 28.158,28 euro.

Per consentire agli enti sportivi che pagano i compensi di adempiere correttamente ad obblighi fiscali (in pratica per stabilire se versare o meno la ritenuta), lo sportivo deve rilasciare un'apposita ricevuta/attestazione all'atto di ogni pagamento. Nel documento dovrà essere indicato se lo sportivo ha raggiunto o meno il limite annuo di 7.500,00 euro di franchigia. **Entro il 31 marzo di ogni anno** l'associazione o società sportiva dilettantistica deve rilasciare ai percettori di compensi per prestazioni sportive dilettantistiche un'attestazione in carta libera contenente i dati anagrafici del percipiente, il totale del compenso lordo che gli è stato riconosciuto nell'anno di riferimento, l'ammontare della ritenuta e presso quale concessionaria di riscossione la medesima è stata versata. L'erogazione di tutti i compensi sopra indicati comporta, per l'ente sportivo dilettantistico, l'obbligo di presentare la dichiarazione del sostituto d'imposta, modello 770 semplificato. Nel caso dei compensi dati agli sportivi dilettanti l'obbligo di compilare e presentare la dichiarazione di sostituto d'imposta sussiste a prescindere dal fatto che le somme erogate siano state o meno assoggettate a ritenuta.

L'inquadramento del rapporto dell'istruttore sportivo

Fermi i principi sopra ricordati, la definizione del rapporto di lavoro degli istruttori sportivi è quella che, nell'ambito di un centro sportivo, presenta le maggiori difficoltà qualificatorie.

In particolare, per quanto attiene l'inquadramento del rapporto di lavoro dell'istruttore sportivo, uno dei criteri citati dall'INPS (circolari 179/89 e 74/90) come spartiacque tra il rapporto di lavoro autonomo e quello subordinato è stato individuato nella presenza o meno dell'obbligo del preavviso dell'eventuale assenza del lavoratore allo svolgimento della prestazione concordata. L'INPS, infatti, ritiene che se l'insegnante sia tenuto a preavvertire il centro della sua assenza, quest'obbligo fa ritenere che l'assenza non ponga problemi organizzativi al prestatore ma al centro che deve provvedere alla sua sostituzione. Ciò, in sostanza, starebbe ad indicare che il docente è inserito nell'organizzazione dell'impresa la quale se ne assume il rischio dovendo rispondere agli utenti del servizio di istruzione, nell'ipotesi di mancata tempestiva sostituzione dell'insegnante assente. In tal caso, dunque, assumendosi il centro il rischio d'impresa, il rapporto dell'istruttore con il centro sportivo deve considerarsi di lavoro subordinato. In realtà, tale assunto, non è pacifico in giurisprudenza, la Corte di Cassazione ha, infatti, spesso negato, nell'ambito del lavoro autonomo, la rilevanza determinante dell'elemento del rischio, in quanto, nella prestazione d'opera intellettuale, gestita in regime d'autonomia, il lavoratore assume un'obbligazione di mezzi e non di risultato. Solo in quest'ultimo caso, invece, assumerebbe rilevanza il rischio d'impresa.

Se per alcune tipologie di lavoro presenti nel centro sportivo (ad esempio gli addetti al ricevimento, alle manutenzioni, alle pulizie) sembra, con tutte le cautele del caso, potersi ritenere prevalente la configurazione del lavoro subordinato, la figura professionale, dall'inquadramento più complesso, è sicuramente quella dell'istruttore. Tant'è, ad esempio, che nell'ambito dei maestri di tennis esistono entrambe le figure: sia quella del maestro quale lavoratore autonomo che quale lavoratore subordinato.

Il Ministero del Lavoro, con propria comunicazione del 16.7.87 prot. n. 7/51364/OA-3 ed in particolare con la C.M. 14.11.1996 n. 218 si è espresso su tale materia cercando di individuare criteri uniformi per la valutazione della sussistenza, ai fini contributivi, di un rapporto di lavoro autonomo o subordinato tra i singoli docenti e i relativi istituti, applicabile come tale anche all'insegnamento sportivo. Pertanto, dopo aver premesso la possibilità di costituire rapporti di natura professionale autonoma in relazione a particolari esigenze, il Ministero ha ritenuto che dovrà escludersi il carattere di subordinazione in presenza dei seguenti elementi obiettivi:

- 1) mancata imposizione al docente di un orario stabilito da parte della scuola;
- 2) compenso determinato in relazione alla professionalità ed alle singole prestazioni;
- 3) assenza di vincoli e di sanzioni disciplinari;
- 4) libera scelta, da parte del docente delle modalità tecniche per la trattazione degli argomenti;

5) volontà dei contraenti diretta ad escludere la subordinazione.

Detti criteri sono stati peraltro ribaditi dalla Direzione Centrale Contributi con la C.M. 28 ottobre 1997 n. 210, assumendo l'orientamento sopra riportato ed espresso dal Ministero del Lavoro.

E', pertanto, opportuno che al momento della conclusione di un accordo con un proprio istruttore sportivo i gestori dei circoli tengano nella giusta considerazione le osservazioni del Ministero.

Lo stesso Ministero, con propria lettera circolare del 6.4.1988 n. 5/25576/70 sub AU aveva affrontato l'argomento con specifico riferimento ai "maestri di discipline sportive ed animatori di villaggi turistici". Viene sottolineato come, nei casi in cui la fattispecie non consenta di identificare con certezza l'esistenza della subordinazione, soccorrano altri criteri quali, incidenza del rischio economico, oggetto della prestazione del lavoro dedotto nel rapporto, forma e modalità del corrispettivo; criteri questi che assumono solo un valore indiziario ed in tale senso dovranno essere valutati.

Il Ministero conclude sottolineando, conformemente a tutta la più recente Giurisprudenza, la necessità di evidenziare, in presenza di criteri paritetici tra rapporto di lavoro subordinato ed autonomo, quale sia stata la volontà contrattuale delle parti all'atto della instaurazione del rapporto.

Pertanto la dichiarazione di volontà delle parti in ordine al contenuto del rapporto "...non va considerata avulsa dal contesto interpretativo e deve tenersi conto del reciproco affidamento che essa crea tra le parti contraenti, ..". Il *nomen iuris* adottato dalle parti, pur non essendo decisivo, assume rilevanza quando lo schema contrattuale formalmente utilizzato non appaia incongruo rispetto alla realtà obiettiva e quando le modalità di svolgimento del rapporto, confermando la qualificazione data dalle parti, non contraddicano il tenore della volontà negoziale.

Ne consegue l'opportunità, ai fini probatori, che la conclusione dell'accordo con un istruttore, o collaboratore in genere, venga consacrata in un contratto scritto.

In tal caso, se le parti hanno esplicitamente dichiarato, nel regolare i reciproci interessi, di volere escludere l'elemento della subordinazione "*...non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto stesso, se non si dimostra che in concreto la subordinazione si sia di fatto realizzata nello svolgimento del rapporto..*".

Le considerazioni sopra esposte valgono per l'esercizio dell'attività formativa nonché nei rapporti con gli istruttori.

Già da tempo chi scrive aveva evidenziato che l'esistenza di istruttori che operano in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche i quali avevano e hanno fatto della loro professione sportiva una scelta di vita (basti pensare agli istruttori di nuoto, di sci, di tennis, di golf, ai personal trainer, ai laureati in scienze motorie, ecc), nei confronti dei quali non sussiste l'obbligo di copertura previdenziale costituisce una forte anomalia del sistema, contrastasse con l'articolo 38 della Costituzione e con la tutela, anche infortunistica, dello stesso lavoratore.

La pubblicazione delle circolari n. 7 e 8 del 30 marzo 2006 da parte dell'Enpals, contenenti le istruzioni operative per l'applicazione dei Decreti Ministeriali emanati il 15 marzo 2005 già citati, ha reso definitivamente operante la scelta legislativa operata più di un anno or sono; ora, pertanto, le associazioni e società

sportive dilettantistiche che non riuscissero a trovare una “causa” della prestazione dei loro istruttori a carattere retribuito, diversa da quella del lavoro autonomo o subordinato, dovranno convivere con questo nuovo pesante onere di carattere sia organizzativo che economico.

D’altro canto, fino al 2000, non vi era dubbio che tale necessaria copertura previdenziale esistesse. Tant’è che l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale con propria circolare n. 121 del 27 giugno 2000 scriveva:”...*conseguentemente, qualora le società in argomento, per la promozione della loro attività sportiva dilettantistica ricorrono anche a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i compensi corrisposti dalla società, non costituendo reddito per il percipiente persona fisica fino ad un ammontare, per ciascuna prestazione autonomamente considerata di lire novantamila e fino all’importo complessivo annuo di lire sei milioni, non dovranno essere assoggettati alla contribuzione prevista per la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, legge n. 335/1995. viceversa, la quota parte dei compensi che eccede tali limiti....costituendo per il percipiente reddito imponibile, si configura come base imponibile anche ai fini della contribuzione previdenziale dovuta per i collaboratori coordinati e continuativi...*”.

La “rivoluzione” avvenne con l’entrata in vigore dell’articolo 37 della legge 12 novembre 2000, n. 342 (in Gazzetta Ufficiale n. 27 del 25.11.2000). Questa norma collocò i compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche tra i redditi diversi. Tale scelta appariva logica nel convincimento, che sappiamo essere errato sul piano fattuale, secondo la quale le prestazioni, in tale ambito, siano sempre carenti del requisito della professionalità e continuatività e, pertanto, congrua appariva la loro collocazione nello stesso contenitore, ad esempio, idoneo a contenere le prestazioni di lavoro autonomo a carattere occasionale. Tale scelta impose all’Inps, con propria circolare n. 32 del 7 febbraio 2001, di scrivere: ...*conseguentemente poiché la norma previdenziale, così come novellata dal terzo comma dell’articolo 34 della citata legge 342/00, si riferisce esclusivamente ai redditi di cui all’articolo 47 comma 1 lettera c-bis del Tuir, per i predetti emolumenti non è più configurabile l’imposizione dei contributi dovuti alla Gestione separata. In relazione quanto precede devono ritenersi superate le istruzioni impartite con circolare 27 giugno 2000, n. 121. Sebbene il nuovo inquadramento dei predetti compensi decorra dal primo gennaio 2000 (art. 37 comma quarto) si precisa che non possono essere rimborsati contributi previdenziali eventualmente corrisposti nell’anno 2000 in attuazione della previgente normativa.*

E’ chiaro, quindi, un aspetto. Contrariamente a quanto qualche autore ha scritto nell’immediato, in seguito alla pubblicazione della circolare dell’Enpals, l’Inps (ammesso che si possa dare valore normativo alle indicazioni di detto istituto) non ha mai sostenuto che i compensi per attività sportiva dilettantistica non fossero soggetti a copertura previdenziale; si è, piuttosto, limitata a dire che, non essendo collaborazioni coordinate e continuative non potevano essere iscritti alla gestione separata accesa dall’istituto in favore di detti lavoratori.

Né è vero che presso l’Enpals siano da iscrivere solo i professionisti. Per costoro esiste già una gestione separata che non interferisce con la previsione in esame.

A seguito di ciò le società e associazioni sportive dilettantistiche omisero di effettuare ulteriori versamenti previdenziali sugli emolumenti erogati ai soggetti

che svolgevano esercizio diretto di attività sportiva. Il comma tre dell'articolo 90 della legge 289/02 estese poi la disciplina anche ai collaboratori coordinati e continuativi a carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale che operavano in favore sempre di società e associazioni sportive dilettantistiche.

Anche in questo caso l'Inps, con propria circolare n. 42 del 26 febbraio 2003, non poté far altro di confermare che: *"...La nuova configurazione di tali redditi, non rientranti nell'ambito dell'articolo 47 comma primo lettera c-bis) del Tuir preclude la possibilità di imporre i contributi previdenziali della Gestione separata alle società e associazioni sportive dilettantistiche per i rapporti di collaborazione di carattere amministrativo-gestionale"*.

Il 2 maggio 2001 anche l'Inail, adducendo le stesse motivazioni dell'Inps, con propria comunicazione della Direzione Centrale Rischi si allineò al principio che tali compensi, non costituendo più attività parasubordinata, non potevano più essere soggetti non solo al contributo previdenziale, ma anche a quello assicurativo.

Pertanto dal 2001 per gli istruttori e dal 2003 per i collaboratori amministrativo-gestionali, le società e associazioni sportive dilettantistiche, legittimamente, sia chiaro, non hanno operato più versamento previdenziali e assicurativi. Tale scelta appariva conforme alle direttive generali dell'ordinamento per quelle situazioni, come gli atleti o i tecnici a "tempo perso", in cui la "causa" del rapporto obbligatorio instaurato non fosse riconducibile ad una prestazione d'opera o d'opere, negli altri casi (ad esempio istruttori o receptionist che si dedicano in via prevalente a tale tipo di attività) tale soluzione appariva contrastare con le tutele che il nostro ordinamento lavoristico offre a tutti i lavoratori. Ciò anche sulla considerazione che il legislatore della legge 342/00 non aveva creato una fattispecie nuova di lavoro sportivo dilettantistico, differenziato dagli ordinari rapporti di lavoro autonomo o subordinato ma che, necessariamente, le prestazioni degli istruttori dovevano essere incasellate nell'una o nell'altra tipologia.

In questo quadro di riferimento l'anno scorso vengono pubblicati in Gazzetta Ufficiale i decreti che ridisegnano le attività assicurabili presso l'Enpals.

Tale ente già da tempo, peraltro, era conosciuto dal mondo dello sport. Ad esso, infatti, venivano iscritti i lavoratori dipendenti addetti ad un impianto sportivo e, presso una Gestione separata attivata presso lo stesso ente, gli sportivi professionisti di cui alla Legge n. 91/81.

Con una scelta sicuramente di carattere innovativo (si ritiene pertanto non ci sia spazio per far retrocedere ulteriormente la disciplina in esame) il decreto citato in premessa "ha adeguato" l'elenco delle categorie di lavoratori iscrivibili all'Enpals.

Prima di addentrarci nel merito delle indicazioni fornite dall'ente previdenziale, onestà intellettuale impone di ricordare come alcuni autori, pur con tesi non condivisa dallo scrivente, avevano sin da subito ritenuto che la disciplina agevolativa di cui all'articolo 34 della già più volte citata legge 342/00 non fosse applicabile agli istruttori, intesi come coloro che non siano preposti allo svolgimento di attività sportive agonistiche, sulla base delle indicazioni fornite anche dall'Agenzia delle entrate con propria circolare n. 34 del 26/03/2001 che

limitava l'applicazione solo a coloro che partecipano direttamente alla realizzazione di manifestazioni sportive (quindi svolgendo attività agonistica).

Arriviamo alle istruzioni agli uffici. L'Enpals, con proprie circolari n. 7 e 8 del 30.03.2006 dell'Area prestazioni e contributi – Ufficio normativa e circolari ha fornito le declaratorie delle figure professionali introdotte dal predetto decreto, le precisazioni volte ad agevolare gli operatori del settore e le istruzioni operative per lo svolgimento degli adempimenti finalizzati all'assolvimento degli obblighi contributivi.

La novità di maggiore importanza, per i gestori dei centri di fitness che si erano orientati verso i contenitori della associazione e società sportiva dilettantistica, introdotta dal D.M. 15 marzo 2005 e definitivamente ribadita dalla circolare dell'Enpals, appare, però, l'indicazione secondo cui, per quanto concerne gli istruttori e gli addetti agli impianti e circoli sportivi (di cui al punto 20 del Decreto), l'obbligatorietà dell'iscrizione sussiste a prescindere dalla natura giuridica, subordinata o autonoma, del rapporto di lavoro. La circolare dovrebbe, dunque, aver fugato ogni dubbio circa la riferibilità della disciplina contenuta nel decreto ministeriale anche ai titolari di rapporti di lavoro autonomo. Pertanto, acclarato che non sussiste una fattispecie tipizzata di lavoro sportivo dilettantistico, non vi è dubbio che la prestazione continuativa di tali prestazioni d'opera sarà necessariamente riconducibile o all'attività professionale o a quella subordinata e, pertanto, soggetta a contribuzione previdenziale Enpals.

Il Direttore Generale dell'Enpals, con propria comunicazione prot. 468 del 30.03.2006, inviata a tutte le Federazioni sportive nazionali, ha chiesto alle stesse di dare opportuna informazione del nuovo obbligo ai propri associati, confermando che l'obbligo sussiste indipendentemente dalla qualifica del rapporto²⁸.

Si ricorda che le associazioni e società sportive dilettantistiche sono tenute ad assolvere dal 22 aprile 2005, data di entrata in vigore del D.M. 15 marzo 2005, gli obblighi contributivi in relazione alle nuove categorie di lavoratori introdotte dal medesimo decreto. Tutte le associazioni e società sportive dilettantistiche che non abbiano ancora provveduto al predetto adempimento, dovranno pertanto procedere al versamento dei contributi, relativamente al secondo, terzo e quarto trimestre del 2005 ed al primo e secondo trimestre dell'anno in corso.

Si precisa che, il Consiglio di Amministrazione dell'Enpals, considerata la *“novità o complessità di obblighi o adempimenti contributivi che traggono origine dall'applicazione di innovazioni normative caratterizzate da profili di incertezza interpretativa, le cui disposizioni attuative siano state emanate successivamente alla data di entrata in vigore dei predetti obblighi o adempimenti”* ha deliberato, in data 23 marzo 2006, che, in caso di regolarizzazione dei contributi pregressi entro il termine previsto (termine del 17 luglio 2006 poi prorogato al 16 ottobre e, al momento in cui si scrive al 16 gennaio 2007), l'ammontare delle somme aggiuntive, a titolo di sanzioni civili, sarà limitato alla misura degli interessi legali vigente alla data della regolarizzazione ossia alla data in cui viene effettuato il versamento. Successivamente il Coni contestò tale interpretazione ritenendo che la stessa non fosse corretta in quanto tali prestazioni configurano un reddito “diverso” e, come

²⁸ “rapporto di lavoro subordinato, parasubordinato, autonomo”

tale, non trovando origine da un rapporto di lavoro, non assoggettabile a trattamento previdenziale in analogia di quanto sul punto già affermato dall'Inps. A seguito di ciò l'Enpals, con un proprio comunicato, riservandosi l'emanazione di una nuova circolare, prorogò "di fatto" il termine per la regolarizzazione contributiva.

La norma continua, però, ad essere oggetto di molteplici dubbi interpretativi. Se, con una certa "sicurezza", possiamo sostenere l'inapplicabilità della stessa agli atleti che praticano attività agonistiche riconosciute da Federazioni sportive, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva (nei confronti dei quali, quindi, rimane immutato il precedente sistema di pagamento dei compensi), non appare scevro da dubbi quale sia il confine del termine "istruttore". Il tecnico che, oltre allo svolgimento delle attività motorie si dedica, per lo stesso sodalizio sportivo, anche alla preparazione di squadre agonistiche si vedrà attratto tutto il compenso tra quello da assoggettare a questo nuovo contributo previdenziale?

Ricordo, infine, che per un vecchio accordo sottoscritto tra l'Enpals e la Siae saranno/potranno essere gli agenti di tale ultimo ente a svolgere funzioni ispettive sulla regolarità contributiva dei compensi erogati agli istruttori delle associazioni e società sportive dilettantistiche. L'Enpals, con la circolare n. 13 del 7/8/2006 ha scritto la terza puntata sul tema dell'assoggettamento a contribuzione previdenziale dei compensi corrisposti agli istruttori da parte di società e associazioni sportive dilettantistiche. La circolare dovrebbe, nelle intenzioni dell'ente, definire la questione in attesa di un auspicabile nuovo provvedimento legislativo di disciplina organica della materia, preannunciato dal Presidente del Coni in una sua lettera alle Federazioni sportive.

Infatti, se è vero che l'ente accetta il principio che non siano da assoggettare a contribuzione previdenziale i compensi corrisposti agli istruttori che rientrano nel concetto di "reddito diverso", altrettanto vero è che vengono posti, per delineare la fattispecie esonerata, tanti e tali paletti per i quali si ritiene che gran parte degli operatori che svolgono prestazioni didattiche in favore di enti sportivi dilettantistici si ritroveranno a dover convivere con questa nuova onerosa disciplina. L'Enpals sostiene, infatti, che non possano ritenersi produttori di "reddito diverso" i corrispettivi erogati ai soggetti che svolgono arti e professioni. Prima di addentrarci nella definizione che viene data di tale esercizio, si chiarisce, in via preliminare, che tale problematica non coinvolge i compensi erogati agli atleti e quelli corrisposti dalle Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e discipline associate. Tali soggetti sportivi a dimensione nazionale potranno rientrare nell'applicazione della disciplina nel solo e unico caso in cui gestiscano direttamente impianti sportivi e retribuiscano gli istruttori che vi ci operano. La circolare ricorda che rientra nell'esercizio di arti e professioni che, ricordiamo, dovrà essere assoggettata a copertura previdenziale Enpals: "l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche". A tal fine chiarisce "che si configurano i presupposti per accedere alla nozione giuridica di reddito professionale laddove lo svolgimento dell'attività implichi il possesso di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche connesse all'attività svolta". Ne deriva che la professionalità sempre più richiesta agli istruttori dai centri sportivi rischia di diventare un boomerang portandoli ad

essere considerati, nella gran parte dei casi, dei veri professionisti e non più solo degli sportivi dilettanti. Ma la circolare continua a precisare i requisiti di attività professionale secondo l'ente: l'attività deve avere caratteristiche di abitudine ("intendendosi come tale un'attività caratterizzata da ripetitività, regolarità, stabilità e sistematicità di comportamenti") e "la misura delle somme complessivamente percepite non abbia caratteristiche di marginalità". Su quest'ultimo punto chiarisce ulteriormente che come indice di marginalità dei compensi si può dare come indicatore la no tax area dei professionisti fissata attualmente in un importo pari a euro 4.500 annui. Ne deriva che, astrattamente, potrebbero rientrare nel campo di applicazione del nuovo obbligo previdenziale anche la corresponsione di compensi inferiori ai 7.500 euro. Precisa, infine, l'Ente, che la professionalità ricorre anche se vi siano normali interruzioni nell'esercizio dell'attività e/o che la stessa sia rivolta ad una "committenza plurima, effettiva o potenziale". Sarà pertanto necessario, da parte di ogni sodalizio sportivo, verificare con estrema attenzione la posizione soggettiva dei propri collaboratori per verificare l'applicabilità o meno del contributo Enpals sui compensi. Ossia valutare se possa rientrare tra quelle che configurano un "reddito diverso" (e quindi non soggette a contribuzione previdenziale) o tra quelle inquadrabili come esercizio di "arti e professioni", con conseguente ricarico Enpals. Si evidenzia che l'istruttore ritenuto svolgere "esercizio di arti e professioni" perderà ogni beneficio fiscale connesso alla natura sportiva dilettantistica della prestazione; pertanto non solo sarà soggetto a contribuzione previdenziale, ma dovrà versare Irap, perdere la tassazione agevolata irpef e, in molti casi, essere costretto anche ad aprire partita Iva. Ciò in quanto non appaiono applicabili, per espressa esclusione legislativa, a tali prestazioni le c.d. "collaborazioni a progetto". Appare chiaro che un intervento legislativo che dipani la materia è ora diventato urgentissimo.

Contratto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione – Premesse

Negli ultimi anni si è sviluppata nel mondo dell'impresa la necessità di un'informazione commerciale sempre più capillare. Essa ha sollecitato la nascita di forme pubblicitarie sempre più sofisticate, le quali si servono degli sport maggiormente popolari e diffusi per reclamizzare una vasta gamma di prodotti verso target di mercato rilevanti sia sul piano quantitativo che qualitativo.

Si è diffuso, a tal proposito, uno strumento tecnico privatistico, un nuovo tipo contrattuale denominato "contratto di sponsorizzazione".

La parola sponsorizzazione viene utilizzata pertanto con un duplice significato. In primo luogo essa indica un accordo negoziale, l'accordo nella fattispecie che intercorre tra un'impresa (lo *sponsor*) ed il gestore di un'attività o di un evento, oppure uno sportivo (lo *sponsee*), teso a collegare il nome della prima con l'attività o la persona del secondo, a fini di promozione. In seconda battuta, e consequenzialmente, col termine sponsorizzazione si indica l'effetto

che a tale accordo consegue. In questa ottica essa diviene principalmente un fenomeno commerciale, da identificarsi in una forma più evoluta di pubblicità.

Prima di passare ad un'analisi approfondita della sponsorizzazione nei due aspetti sopra indicati, è da premettere che le difficoltà in ordine ad un corretto inquadramento della fattispecie derivano anche dalla mancanza di una organica disciplina di questa figura a livello legislativo.

Gli unici richiami rinvenibili riguardano infatti singoli settori specifici in cui la sponsorizzazione viene in rilievo. Per quanto riguarda il campo radiotelevisivo, il riferimento è all' art. 2, comma 1, t) del "Testo unico della radiotelevisione" (d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177). In esso si afferma che la sponsorizzazione consiste nei contributi che un' impresa eroga come finanziamento dei vari programmi "...allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purchè non facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti".

A proposito più specificamente della sponsorizzazione sportiva va invece segnalato che, ai fini fiscali, il comma 8 dell'art. 90 della legge 289/02, introduce una presunzione di inquadramento, come spesa pubblicitaria, dei "corrispettivi, in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva" "(...) fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000 euro (...) volti alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario" .

Tenendo dunque presente la distinzione proposta è necessario a questo punto esaminare nel dettaglio la figura della sponsorizzazione, così come sopra definita, nelle due interpretazioni indicate.

Le varie forme di sponsorizzazione

Se la funzione economico sociale cui la sponsorizzazione è finalizzata è comunque sempre la stessa, la cosiddetta «funzione di sponsorizzazione», la stessa figura può invece manifestarsi attraverso forme diverse.

Tra le più importanti si ricordano:

- **Sponsorizzazione di eventi.**

Una manifestazione di grande richiamo (sportiva, culturale, sociale..) viene in parte o in toto finanziata da un soggetto (lo sponsor) che può anche assumere la qualifica di «sponsor ufficiale».

Ad esso è riconosciuta la possibilità di esporre il proprio marchio ed il proprio nome nei luoghi ove la manifestazione si svolge; il veicolo è costituito dalla manifestazione stessa.

- **Sponsorizzazione di singole persone**

Un noto personaggio pubblico si impegna, dietro corrispettivo, a diffondere il nome ed il marchio di un'impresa anche attraverso l'uso personale dei relativi prodotti.

E' il caso ad esempio della sponsorizzazione all' atleta: il singolo atleta è nel medesimo tempo parte contraente del contratto e veicolo attraverso il quale il marchio e/o i prodotti dello *sponsor* vengono diffusi.

Solitamente lo *sponsor* fornisce all'atleta materiale tecnico (oltre ad una somma di denaro, se pattuito) che verrà utilizzato nell'attività sportiva.

▪ **Sponsorizzazione di club**

Una squadra sportiva, a fronte di un corrispettivo, si impegna a diventare il veicolo del nome o del marchio dello sponsor nell'ambito della propria attività.

Anche in questa occasione la diffusione del messaggio pubblicitario può avvenire in varie forme, di solito attraverso la stampigliatura del marchio dello sponsor sul materiale sportivo utilizzato dalla squadra nel corso delle manifestazioni sportive.

Possono inoltre essere previste anche obbligazioni accessorie come ad esempio la stampigliatura dello stesso marchio su materiale cartaceo di propaganda della manifestazione, su cartelloni installati laddove questa si svolge ecc.

Il contratto di sponsorizzazione, in questo caso, si differenzia da quello di «abbinamento», in cui l'obbligazione principale della squadra o della associazione sportiva consiste nel rinunciare in toto o in parte alla propria denominazione per assumere quella dello sponsor;

▪ **Sponsorizzazione tecnica**

Lo sponsor si obbliga a corrispondere allo sponsee beni e servizi, eventualmente integrati con una somma di denaro, necessari per l'attività sponsorizzata. Dal canto suo lo sponsorizzato si impegna all'utilizzo esclusivo dei materiali tecnici promuovendo così sia lo specifico prodotto che il marchio ed il nome del produttore;

▪ **Sponsorizzazione del fornitore ufficiale:**

Lo sponsor promuove il suo marchio ed il suo prodotto rendendo noto al grande pubblico di essere l'esclusivo fornitore dello sponsorizzato;

▪ **Sponsorizzazione radiotelevisiva:**

L'emittente si obbliga a menzionare il nome, il marchio e/o i prodotti di una determinata impresa sponsor durante lo svolgimento della sua trasmissione.

Nel campo della sponsorizzazione sportiva assumono particolare importanza la sponsorizzazione a mezzo delle federazioni nazionali e a mezzo pool.

▪ **Sponsorizzazione a mezzo di federazioni nazionali.**

La veicolazione del messaggio pubblicitario avviene mediante le squadre nazionali. Anche in questa forma lo sponsor si impegna a fornire agli sportivi abbigliamento, materiale tecnico e servizi di vario genere, oltre a corrispondere una determinata somma di denaro.

▪ **Sponsorizzazione a mezzo pool**

In questo caso le parti del contratto sono: la federazione (sponsee), e il consorzio delle aziende che intendono sponsorizzare l'attività della federazione medesima; tale consorzio viene definito «pool».

È il *pool* che acquista per contratto la qualifica di «fornitore ufficiale» e che per i propri prodotti si può avvalere di un marchio collettivo regolarmente registrato.

Giova rilevare in questa sede che il testo contrattuale dovrà prevedere, oltre a quanto sopra richiamato, la durata, le modalità di possibili rinnovi, le modalità del versamento del corrispettivo, la previsione di risoluzione in caso di cancellazione della manifestazione, nonché una clausola di risoluzione delle controversie tra le parti per arbitrato rituale o irrituale al fine di evitare le lungaggini del processo civile ordinario.

Il contratto di sponsorizzazione: caratteristiche tecnico - giuridiche

Per cogliere le reali sfumature di tale figura occorre però inquadrare l'istituto dal punto di vista civilistico.

Si è già descritto come, in linea generale, il contratto di sponsorizzazione sia un accordo in forza del quale un soggetto (*lo sponsee*) si obbliga ad associare al proprio nome ed immagine o alla propria attività, il nome o il segno distintivo di un altro soggetto (*sponsor*) contro un corrispettivo in danaro, o beni e servizi o misto.

In realtà, però, come si è avuto modo di osservare, una tale definizione viene ricavata dall'esperienza pratica, non esistendo nel nostro ordinamento una disciplina organica di siffatta figura contrattuale.

La dottrina ha quindi tentato, negli anni, di ricondurre lo stesso entro lo schema di un contratto tipico, in modo da potervi applicare la disciplina codicistica dell'eventuale figura di riferimento.

E' evidente, però, come gli "esperimenti" provati in tal senso non abbiano mai dato gli esiti sperati. Le peculiarità del contratto di sponsorizzazione ne rendono infatti impossibile l'accostamento ad altre fattispecie già riconosciute dalla legge.

Si era tentato ad esempio di inquadrare il contratto oggetto di studio nella categoria tipizzata del «contratto di appalto». In base al disposto dell'art. 1655 c.c., però, può assumere la qualifica di appaltatore solo un imprenditore che svolga la specifica attività dedotta nel contratto di appalto. Lo *sponsee*, in vero, difficilmente appartiene a tale categoria, e, anche qualora vi appartenga, non sempre svolge professionalmente un'attività nel settore della comunicazione. Ulteriore incongruenza risiede nel fatto che, mentre nel contratto di appalto l'obbligazione dedotta può definirsi "di risultato", nel contratto di sponsorizzazione, al contrario, come meglio si dirà in seguito, l'obbligazione è "di mezzi".

Neppure la classificazione di tale contratto nella categoria del «contratto d'opera» consente di superare gli ostacoli indicati.

Infatti, tale riconduzione non tiene in considerazione la complessità del fenomeno «sponsorizzazione». Basti pensare al fatto che non sempre, e comunque solo nella sponsorizzazione di singole persone, la prestazione resa dallo sponsorizzato viene attuata mediante attività prevalentemente propria, così come invece è richiesto dal dettato dell'art. 2222 c.c.

Ancora, parte della dottrina ritiene di poter considerare il contratto di sponsorizzazione quale «contratto associativo». In realtà tale identità non può dirsi perfetta. Se ben possono riscontrarsi infatti, nell'ambito del contratto di sponsorizzazione alcuni degli elementi caratteristici del rapporto associativo, quali l'elemento fiduciario presente in entrambi i contraenti, e l'interdipendenza tra l'immagine dello sponsor e l'attività dello sponsee, è altrettanto evidente che tali elementi non costituiscono una peculiarità del contratto associativo, essendo rilevabili anche all'interno di altre forme contrattuali. Né può tacersi che non sempre, nella sponsorizzazione sussiste una comunanza di obiettivo tra sponsor e sponsee, caratteristica fondante il contrario il contratto associativo.

Detto ciò che il contratto di sponsorizzazione non è, è necessario ora soffermarsi sulle caratteristiche costitutive dello stesso.

Non essendo possibile ricondurlo ad alcuna figura tipizzata dal legislatore, affinché tale contratto possa trovare spazio nel nostro ordinamento è necessario ricorrere al disposto di cui all'art. 1322 c.c., a norma del quale: *“le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purchè siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico”*.

Il contratto di sponsorizzazione, da questo punto di vista, è pertanto un contratto **innominato**. A proposito della disciplina ad esso applicabile, quindi, è necessario in primo luogo presente il limite della funzione pratica assegnata effettivamente dalle parti all'accordo, la quale dev'essere riconosciuta come meritevole di tutela dall'ordinamento e quindi non illecita. Per il resto, le parti saranno obbligate, oltre a quanto dedotto nel contratto stesso, anche al rispetto della disciplina generale dei contratti (1321-1469 *sexies* c.c.).

Il contratto di sponsorizzazione deve pertanto possedere i requisiti previsti dal codice per tutti i contratti (accordo, causa, oggetto e forma, quando risulta essere prescritta dalla legge sotto pena di nullità. art. 1325) e le obbligazioni da esso derivanti vanno eseguite sempre secondo i canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.

A proposito dell'accordo va rilevato che il contratto di sponsorizzazione può dirsi “consensuale”, in quanto si perfeziona con il semplice consenso manifestato dalle parti.

Nessun particolare problema rivestono i requisiti di causa ed oggetto. Della prima, la funzione economico sociale del contratto, si è abbondantemente detto nei paragrafi precedenti. In ordine all'oggetto basti richiamare l'art. 1346 c.c., il quale afferma che *“l'oggetto del contratto dev'essere possibile, lecito, determinato e determinabile”*. L'unico caso di una certa importanza che possa venire in rilievo in ordine all'oggetto del contratto riguarda i prodotti da fumo. Sarebbe infatti nullo per illiceità dell'oggetto il contratto di sponsorizzazione contrario a norme imperative, quali quelle che vietano la pubblicità dei prodotti da fumo.

Per la validità dello stesso, poi, non è richiesta alcuna forma particolare. Le obbligazioni di carattere pubblicitario possono validamente concretizzarsi anche oralmente o per fatti concludenti.

La forma scritta potrà però essere imposta dalla natura del soggetto o della organizzazione che costituisce la controparte. Infatti, ove essa sia un

ente pubblico, saranno le norme sulla contabilità pubblica ad imporre tale forma.

Ai fini fiscali, la forma scritta, corredata della conseguente documentazione fiscale emessa dal soggetto sportivo, consentirà allo sponsor di giustificare la corresponsione del corrispettivo in denaro previsto in contratto.

E' comunque consigliabile utilizzare la forma scritta anche a fini probatori, relativamente alle specifiche obbligazioni assunte dalle parti, con particolare riferimento al corrispettivo economico ed alle modalità della comunicazione promozionale assunta come controprestazione.

Da quanto detto fino a questo punto appare persino superfluo rimarcare le differenze intercorrenti tra la figura della sponsorizzazione e il mecenatismo. E' del tutto evidente infatti che il contratto di sponsorizzazione sia un negozio a titolo oneroso e a prestazioni corrispettive, essendo, le attribuzioni patrimoniali effettuate reciprocamente dalle parti, legate dal c.d. sinallagma. Il rapporto su cui si fonda la pubblicità è un rapporto di dare e avere: l'azienda versa un corrispettivo economico in cambio del fatto che il sodalizio sportivo veicola il messaggio pubblicitario dell'azienda medesima nell'ambito della propria attività. Il mecenatismo, al contrario, consta di sovvenzioni erogate a titolo di liberalità, senza obblighi nei confronti del finanziatore e con la semplice facoltà, da parte di quest'ultimo, di pubblicizzare il beneficiario.

Si è visto, in sede di analisi delle tipologie del contratto di sponsorizzazione, che salvo casi particolari l'obbligazione in capo allo sponsor risulta consistere nella erogazione di una somma di denaro, alla quale possono essere sommate ulteriori prestazioni, consistenti ad esempio nel fornire allo sponsee il materiale tecnico inerente lo svolgimento della propria attività sportiva. Pochi problemi interpretativi pone quindi la delineazione del corretto adempimento da parte dello sponsor.

Ben più complesso appare invece l'insieme delle obbligazioni sussistenti in capo allo sponsee. Di conseguenza più complesso risulta indicare quando lo stesso è adempiente e quando invece non lo è. Se da un lato l'obiettivo dello sponsor è quello di avere un ritorno in termini di notorietà dal contratto stipulato, e quindi successivamente un incremento delle vendite del proprio prodotto, di contro non è possibile ipotizzare un inadempimento dello sponsee motivato semplicemente dalla mancata realizzazione degli obiettivi prefissati dall'impresa sponsorizzatrice.

Tecnicamente si è infatti di fronte ad una obbligazione "di mezzi". La sponsorizzazione di un team o di un singolo atleta, d'altronde, presenta *in re ipsa* profili di imprevedibilità connessi alla natura stessa del risultato sportivo. L'atleta o la squadra sponsorizzata sono tenuti quindi a svolgere l'attività dedotta nel contratto a favore dello sponsor, ma non a garantire la realizzazione del risultato che questo si attende. Il rischio della mancata realizzazione del risultato incombe quindi sullo sponsor.

Non sempre però scarsi risultati sportivi dello sponsee o comportamenti dello stesso non espressamente indicati nel contratto sono da considerarsi irrilevanti in ordine all'adempimento dell'obbligazione. E' necessario quindi stabilire quale sia il ruolo rivestito dal "ritorno pubblicitario", al fine di

delimitare i confini di un eventuale giudizio di responsabilità. In una siffatta operazione acquistano importanza i già citati parametri di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

A norma degli stessi *“Il creditore ed il debitore devono comportarsi secondo correttezza”* e *“Il contratto dev’essere eseguito secondo buona fede”*

Si deve valutare, quindi, nella pratica, se gli eventi di carattere negativo, che causano danni per lo sponsor, siano o meno imputabili a comportamenti ed omissioni posti in essere dallo sponsee e contrari alla buona fede ed alla correttezza.

La giurisprudenza si è in vero dimostrata abbastanza severa nel considerare il parametro della buona fede in ordine ai comportamenti dello sponsee.

Molto importante, anche se ormai datata, è in tal senso una decisione arbitrale²⁹ che ha statuito la responsabilità contrattuale per *“negligente gestione dell’evento”* di una squadra di pallacanestro che, dopo aver ricevuto il finanziamento dello sponsor, aveva perduto tutte le partite del campionato. Le sconfitte, secondo il collegio arbitrale erano state determinate dalla vendita di tutti i migliori giocatori migliori del team, che non erano stati rimpiazzati da sostituti qualitativamente all’altezza.

Tra le pronunce più recenti merita di essere citata una sentenza della Suprema Corte del 2006,³⁰ riguardante il contenzioso tra un’azienda sponsor ed una squadra ciclistica. Lo sponsor si era impegnato a concedere in comodato biciclette ed attrezzature per gli atleti oltre che a versare una determinata somma con cadenza mensile. Tali versamenti erano stati sospesi poichè un’altra società, in pendenza del contratto, si era attribuita la qualifica di sponsor ufficiale dello stesso team. La Cassazione ha accolto la posizione dell’azienda sponsor, sottolineando appunto la rilevanza dei doveri di correttezza e buona fede che gli articoli 1175 e 1375 del codice civile pongono a carico delle parti nello svolgimento e nell’esecuzione del rapporto obbligatorio. Ne consegue che, anche se non richiamati espressamente nel contratto di sponsorizzazione, tali doveri entrano a fare parte integralmente del regolamento negoziale, a tutela degli interessi connessi alla prestazione principale.

In conclusione, i canoni di correttezza e buona fede permettono di individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli principali, obblighi che, pur muovendosi all’interno di un’obbligazione di mezzi e non di risultato, si pongono come obiettivo quello di permettere che l’operazione negoziale di sponsorizzazione non venga frustrata, compromettendo in fine l’utilità che lo sponsor si ripromette.

Ci si chiede se uno di questi ulteriori obblighi possa consistere, per lo sportivo che assume il ruolo di sponsee, nel mantenere una condotta non contraria ai regolamenti della federazione di appartenenza. Più in particolare, ed entrando nello specifico, l’interrogativo che in questa sede ci si pone riguarda il fenomeno del doping. Fuor di metafora, può essere considerato inadempiente nei confronti dello sponsor l’atleta squalificato per doping in pendenza del rapporto stesso? L’aver fatto uso di sostanze dopanti da parte di

²⁹ Collegio Arbitrale Milano, 17 luglio 1990

³⁰ Cassaz. Civ., sez. III, 29 maggio 2006 n. 12801

un atleta con conseguente squalifica dello stesso, in altri termini, costituisce una mancata esecuzione del contratto di sponsorizzazione in riferimento ai canoni di correttezza e buona fede?

Non è facile in realtà dare una risposta univoca ad un siffatto interrogativo. E' evidente che la squalifica di un atleta per doping comporta di riflesso un mancato raggiungimento degli obiettivi dell'azienda sponsor. E' però altrettanto difficile poter stabilire con assoluta certezza se tra gli obblighi accessori, e non statuiti specificamente nel contratto, rientri, per l'atleta, il non subire la squalifica stessa.

Come si è avuto modo di osservare però, anche per situazioni meno "gravi" rispetto all'uso di sostanze dopanti, la giurisprudenza sembra aver adottato un parametro abbastanza stringente in ordine alla valutazione del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede nell'ambito del contratto di sponsorizzazione.

Se da un lato viene in tal modo garantita una corretta tutela degli interessi delle imprese che investono risorse nel mondo dello sport, il rischio, d'altro canto, soprattutto in casi come quello, descritto sopra, della compagine con 0 vittorie in campionato, è quello che un utilizzo troppo stringente del parametro della buona fede possa portare ad un sindacato eccessivamente penetrante delle condotte dello sponsee da parte dello sponsor. Tutto ciò contrasterebbe con lo spirito del contratto di sponsorizzazione da un lato, che per la sua stessa natura non può non liberarsi da un minimo di aleatorietà, e con le regole alla base dello sport dall'altro.

Per evitare problemi di questo genere, la soluzione più indicata rimane quella di realizzare contratti il più possibile dettagliati, con l'inserzione di clausole idonee a ricomprendere una vasta gamma di comportamenti realizzabili dalle parti. A clausole di valorizzazione, che ad un miglioramento dei risultati sportivi fanno corrispondere un aumento dell'erogazione da parte dello sponsor, nel regolamento contrattuale possono essere accostate clausole che al contrario, in presenza di situazioni negative (quali le squalifiche per doping) prevedano diminuzioni dell'entità della cifra corrisposta dall'impresa sponsorizzatrice o addirittura, nelle ipotesi più importanti, clausole risolutive espresse.

In questo modo si limiterebbe la discrezionalità di chi deve decidere quale comportamento dello sponsee è conforme al dettato degli art. 1175 e 1375 c.c. e quale invece è contrario, rendendo chiari e puntuali i diritti ed i doveri delle parti sin dalla stipulazione del contratto stesso.

La responsabilità civile delle associazioni sportive

Premessa

L'attività sportiva è sempre stata considerata con favore all'interno di una collettività in quanto attività che rafforza, nei suoi fruitori, il senso dell'agonismo, della lealtà e della solidarietà. L'esercizio "associato" di attività sportiva è la conferma del principio dell'art. 18 della Costituzione che riconosce la libertà di associazione, per fini non vietati dalla legge penale, quale espressione del principio fondamentale posto dall'art. 2 Cost. di garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia come partecipante alle

formazioni sociali ove si svolge la sua personalità e trova soddisfazione l'istinto di aggregazione.

Nell'ambito delle "formazioni sociali" vanno ascritti gli enti ed associazioni intesi come strutture organizzate per il perseguimento di un interesse tipico quale può essere lo svolgimento, la promozione, la diffusione di disciplina sportiva, intesa come modalità espressiva, secondo il legislatore costituzionale, della personalità dell'uomo. A siffatta prospettiva fenomenologia deve necessariamente conseguire un'ipotesi di organizzazione in principi idonea ad unificare la volontà dei singoli nella formazione di una volontà comune, a dettare regole nei rapporti fra i singoli e fra i singoli e l'ente, a stabilire un sistema di misure correttive delle possibili divaricazioni fra l'interesse del singolo ed il superiore interesse del gruppo. Alla presenza di queste entità organizzate si riconnette l'esigenza di regolare i rapporti fra le stesse ed i terzi e quindi di stabilire un complesso disciplinatorio a tutela delle posizioni soggettive "meritevoli" e che tenga conto dei valori che si registrano nella società. Alle posizioni soggettive protette dall'ordinamento ed ai principi riconosciuti, si riconnette così la responsabilità, sistema di meccanismi sanzionatori che sorge quale necessaria reazione dell'ordinamento al verificarsi di un danno.

Determinato così il significato in via di inquadramento generale e senza alcuna pretesa di esaustività, preme ora evidenziare le classificazioni o, meglio, le scomposizioni sistematiche della responsabilità con specifico riferimento all'ambito operativo che interessa l'associazione sportiva.

* * *

La responsabilità civile delle associazioni sportive - con ciò dovendosi intendere associazioni con o senza personalità giuridica, società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali (S.p.A., S.r.l. o cooperative) o enti costituiti in forma d'impresa che a qualsivoglia titolo svolgano e promuovano un'attività sportiva, a livello sia ricreativo che agonistico (si pensi ad esempio ai centri fitness e/o palestre che possono svolgere anche un'attività d'impresa e fornire quindi beni e servizi afferenti il benessere psicofisico dell'utenza di riferimento) - si presta ad una valutazione articolata e complessa in ragione della pluralità di rapporti intersoggettivi che sorgono nell'ordinario svolgimento dell'attività sportiva sia all'interno della struttura, tra i singoli componenti dell'associazione, sia all'esterno della stessa, nell'ambito dei frequenti rapporti con i terzi.

La dinamica associativa e la fitta trama di rapporti che ne derivano consentono di delineare i diversi titoli di responsabilità cui l'associazione sportiva può incorrere.

Il codice civile precisa all'art. 1173 che fonti delle obbligazioni possono essere "il contratto, il fatto illecito, o ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'ordinamento giuridico". L'obbligazione può quindi derivare da un **contratto**, ossia da quell'accordo con cui due o più parti costituiscono, regolano o estinguono un rapporto giuridico patrimoniale (art. 1321 c.c.) e nel cui ambito l'esecuzione della prestazione dovuta si configura come adempimento ed è fonte di responsabilità per il debitore della prestazione stessa: è questa l'ipotesi della c.d. **responsabilità contrattuale** in quanto conseguente alla violazione di un obbligo contrattualmente assunto.

L'obbligazione può inoltre derivare da un **fatto illecito**, ossia da un atto contrario all'ordinamento giuridico, lesivo di una situazione protetta e produttivo di un danno giuridicamente apprezzabile: e in questo caso si versa invece nell'ipotesi della c.d. **responsabilità extracontrattuale**.

A differenza di quanto accade nel diritto penale, in cui i reati sono tassativamente previsti dal legislatore e la responsabilità non può che essere personale (art. 27 Cost.), nel diritto civile l'atto illecito non è tipizzato e la regola generale di responsabilità ammette il risarcimento in tutte le ipotesi in cui un "fatto dannoso o colposo provochi ad altri un danno ingiusto". Tale sistema "aperto" dell'illecito civile ha consentito il progressivo allargamento, da parte di dottrina e giurisprudenza, dell'area del danno risarcibile quale connotato tipico della società moderna.

Entrambe le ipotesi di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale, comportano l'obbligo, rispettivamente in capo alla parte contrattualmente inadempiente e al danneggiante, di risarcire il danno, e tale funzione risarcitoria è ciò che principalmente distingue la responsabilità civile rispetto alla funzione punitiva e di recuperabilità sociale tipica invece del sistema penale.

Nella responsabilità contrattuale il risarcimento del danno è dovuto sia nel caso in cui il contraente adempiente chieda la risoluzione del contratto sia che lo stesso rivendichi l'esecuzione e anche quando le conseguenze dell'inesecuzione siano emendabili o anche di fatto eliminate.

In linea di principio spetta sempre a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno subito dare la prova della colpa (o dolo) di colui che l'ha cagionato. In alcuni casi, tuttavia, l'ordinamento giuridico, in un'ottica di rafforzamento del sistema di tutela a favore del soggetto leso, identifica criteri di imputazione della responsabilità che prescindono dal dolo o dalla colpa del soggetto agente. Si tratta della c.d. responsabilità oggettiva nella quale rientrano le ipotesi di esercizio di attività pericolose (art. 2050 c.c.), di danno cagionato da cose in custodia (art. 2051 c.c.) e di danno cagionato da animali (art. 2052 c.c.). Se in ambito penale la responsabilità oggettiva è assai rara (oltre che assai criticata per la sua incompatibilità con l'art. 27 Cost. che afferma il principio della personalità della responsabilità penale), in ambito civile è maggiormente tollerata e, anzi, frequentemente riscontrabile; in ambito sportivo essa costituisce addirittura la regola, dato che le carte federali prevedono spesso in capo alla società sportiva responsabilità per fatti commessi da terzi (quali atleti, sostenitori, tifosi).

Responsabilità contrattuale

Le persone fisiche e le persone giuridiche, ivi compreso l'ente di fatto o di diritto in quanto centro di imputazione di norme giuridiche, sono soggetti di imputazione per la responsabilità contrattuale fondata sull'inadempimento di un contratto.

Non v'è dubbio, infatti, che, nello svolgimento della propria attività, l'associazione sportiva possa stipulare contratti ed assumere, in relazione a questi, precise obbligazioni che, ove non regolarmente adempiute, comporteranno il sorgere di responsabilità contrattuale in capo all'associazione con conseguente obbligo di risarcimento dei danni eventualmente causati.

La responsabilità contrattuale può innanzitutto sorgere in capo all'ente sportivo che abbia stipulato un **contratto di lavoro** (subordinato o autonomo) nei confronti sia dell'atleta che di terzi.

L'art. 2087 c.c. obbliga l'imprenditore ad adottare le misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale del prestatore di lavoro, con ciò imponendo quindi al datore di lavoro precisi obblighi nei confronti dei propri lavoratori, tra cui quello di fornire un posto di lavoro sicuro.

Tali principi generali valgono tanto per le società sportive professionistiche (per espressa previsione degli artt. 4 e 10 della legge 81/1991)³¹ quanto per le società sportive dilettantistiche, queste ultime in considerazione del fatto che, così come a più riprese affermato dalla Cassazione, anche gli atleti dilettanti possono svolgere, e di fatto svolgono, vera e propria attività lavorativa³².

Ulteriore conferma dell'obbligo della società sportiva di garantire la sicurezza dei propri lavoratori la si desume infine dal fatto che l'art. 30 del D.Lgs. 626/1994 non prevede alcuna esclusione di applicazione della normativa in materia di sicurezza per gli impianti sportivi e per l'attività sportiva ivi svolta³³.

In applicazione a ciò, la società sportiva è quindi tenuta a fornire all'atleta un **impianto sportivo sicuro** in cui svolgere la propria prestazione sportiva e adottare le misure protettive a tutela non solo della sua integrità fisica, ma anche della sua personalità morale, dovendo ad esempio preoccuparsi di garantirne pure la privacy, soprattutto con riferimento alle sue condizioni di salute.

Dovendo garantire l'**integrità fisica dell'atleta**, la società potrebbe rispondere anche nell'ipotesi in cui i danni subiti siano dipesi da inadempienze o incompetenze del medico, sia interno che esterno al sodalizio, e ciò per la violazione degli obblighi di tutela sanitaria a quest'ultimo imposti, pur potendo in ogni caso esperire, ove ne sussistano i presupposti, azione di rivalsa nei confronti del medico³⁴.

Nella sua qualità di datore di lavoro, la società sportiva è inoltre responsabile dei **macchinari e dell'attrezzatura sportiva** che fornisce all'atleta, avendo l'obbligo di scegliere tali macchinari in modo da garantire la salute e l'incolumità dell'atleta che li utilizza e di curarne la manutenzione sia ordinaria che straordinaria, con conseguente responsabilità a proprio carico per eventuali danni subiti dall'atleta a causa di vizi o cattivo funzionamento dell'attrezzatura fornita. In proposito andranno distinti i vizi occulti, dei quali rispondono solo il progettista e il costruttore, dai vizi palesi, dei quali invece risponde anche il datore di lavoro che ha acquistato l'attrezzatura (da ciò è consigliabile prestare attenzione particolare all'acquisto di attrezzatura usata o comunque modificata e

³¹ Cass. Civ., sez. lav., 8/01/2003, n. 85: incombe sulla società sportiva professionistica ai sensi dell'art. 2087 c.c. l'obbligo di tutelare la salute degli atleti e di risarcire i danni subiti dal calciatore professionista che a seguito di infortunio subito perché indotto a partecipare al gioco quando non sussistevano le condizioni fisiche idonee abbia subito la totale inabilità al gioco del calcio.

³² Cass. civ. 8/11/1983, n. 6611 e Cass. civ. 11/11/1988, n. 6701.

³³ Cass. Civ., sez. lav., 23/04/98, n. 242; Cass. Civ., sez. lav., 8/06/1995, n. 6439 e Cass. civ. 28/12/1996, n. 11540.

³⁴ Cass. Civ., sez. lav., 8/01/2003, n. 85: ha affermato la responsabilità della società per una erronea valutazione sulla idoneità dell'atleta all'attività sportiva accertata da un istituto di medicina dello sport al quale la società si era rivolta fornendo informazioni incomplete sull'atleta stesso.

non originale, che può presentare elementi di rischio in punto sicurezza sul lavoro che il datore di lavoro è invece sempre tenuto a garantire al lavoratore)³⁵. Ai sensi dell'art. 2087 c.c. la società sportiva potrebbe quindi, in astratto, essere chiamata a rispondere contrattualmente dei danni subiti dall'atleta in seguito a lacune nelle misure protettive (e quindi per comportamenti tanto commissivi quanto omissivi) che, nella sua qualità di datore di lavoro, avrebbe dovuto o potuto adottare (in quanto tassativamente previste dalla legge o semplicemente imposte nell'esecuzione del rapporto di lavoro da regole di correttezza e buona fede) a tutela della salute del lavoratore, anche se ad oggi non ci sono precedenti giurisprudenziali sull'applicazione di tale norma all'ambito dello sport dilettantistico.

Assai più frequente, quale ipotesi di responsabilità contrattuale in capo all'ente sportivo, è invece quella che ricorre nel caso di **corsi organizzati dalle associazioni**.

Con l'iscrizione dell'allievo al corso si instaura infatti un vero e proprio rapporto contrattuale tra associazione e allievo. Sorta quindi l'obbligazione contrattuale nei confronti dell'allievo in capo all'associazione, questa dovrà rispondere direttamente a titolo di responsabilità contrattuale, e quindi, in caso di inadempimento o nel caso in cui non esegua esattamente la prestazione dovuta, sarà tenuta al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa ad essa non imputabile (art. 1218 c.c.)³⁶.

Rispetto al rapporto contrattuale così sorto tra associazione e atleta rimane invece estraneo l'insegnante o istruttore, essendo egli obbligato solo nei confronti dell'associazione, indipendentemente dal tipo di collaborazione prestata.

Anche nel caso in cui l'inadempimento dipenda dalle carenze qualitative degli istruttori impiegati, la responsabilità contrattuale permane comunque in capo all'associazione, in forza del disposto di cui all'art. 1228 C.C. che prevede la responsabilità del debitore per il danno causato dall'ausiliario, del quale si avvale nell'adempimento dell'obbligazione, nell'esercizio delle incombenze cui è preposto. Con la norma citata, il legislatore ha così attuato l'estensione nella sfera contrattuale della disciplina contenuta negli articoli 2048 e 2049 c.c. che saranno di seguito analizzati.

Altro caso di responsabilità contrattuale ipotizzabile in capo all'associazione è quella dell'**organizzazione di manifestazioni** in cui sia prevista la partecipazione di pubblico dietro pagamento di un biglietto di ingresso: il prezzo del biglietto si configura come corrispettivo di una prestazione contrattuale che deve essere regolarmente adempiuta e, in caso contrario, l'associazione organizzatrice risponderà a titolo di responsabilità contrattuale. Secondo la giurisprudenza, l'organizzazione di una competizione sportiva comporta, infatti, l'assunzione nei confronti di chi acquista il biglietto dell'obbligazione di vedere e godere la partita promessa ma anche dell'obbligazione di garantire allo spettatore un ambiente che sia sicuro e che non lo esponga a pericoli per la sua incolumità personale³⁷.

³⁵ P. D'Onofrio in *Manuale operativo di diritto sportivo* - Ed. Maggioli 2007

³⁶ Tribunale Genova 4/05/2000

³⁷ Corte d'appello di Firenze 3/04/1963; Corte d'appello di Milano 30/03/1990

Gli organizzatori rispondono quindi dei danni subiti sia dai partecipanti alla gara che dal pubblico qualora abbiano omissis di predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività sportiva (colpa generica), alla stregua dei criteri di garanzia e protezione che l'organizzatore ha l'obbligo di rispettare nel singolo caso concreto³⁸.

L'obbligazione contrattuale in capo all'organizzatore dell'evento per i danni subiti dagli spettatori paganti, ove ne ricorrano i presupposti, può tuttavia sempre concorrere una sua responsabilità aquiliana extracontrattuale³⁹.

La diversa natura della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, va tuttavia individuata sin da principio dato che incide in modo rilevante sul rapporto e sull'azione che si andrà ad esperire: incide, in particolare, sull'onere della prova, poiché in caso di responsabilità contrattuale, una volta accertata l'esistenza del nesso causale tra danno e contratto, incombe su colui che è contrattualmente obbligato provare che l'evento dannoso si è prodotto per causa a lui non imputabile o, comunque, di aver fatto il possibile per evitare il danno (con una sorta di inversione dell'onere della prova ed una presunzione di colpa in capo al debitore); incide sulla prescrizione, perché, mentre alla responsabilità aquiliana si applica il termine prescrizione quinquennale di cui all'art. 2947 c.c., alla responsabilità contrattuale si applica la prescrizione ordinaria decennale; e può, infine, incidere anche sulla competenza del Giudice, dato che ove si tratti di responsabilità contrattuale derivante dal rapporto di lavoro sarà competente il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro (art. 2087 c.c.).

Quanto alla solvibilità dell'associazione sportiva per l'eventuale risarcimento dei danni dovuto a terzi bisogna distinguere: mentre le associazioni riconosciute godono di un'autonomia patrimoniale perfetta (caratteristica tipica anche degli enti sportivi che sono costituiti sotto forma di imprese di capitali e cooperative), a quelle non riconosciute si applica il principio contenuto nell'art. 38 c.c., in forza del quale, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente tra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Sotto tale profilo, l'elemento che differenzia le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute si individua nella diversa posizione assunta dagli amministratori: nelle associazioni non riconosciute, essi sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell'associazione; diversamente, nelle associazioni riconosciute, verso i creditori risponde solo l'associazione con il suo patrimonio.

La solidarietà di cui all'art. 38 c.c. è evidentemente disposta a tutela dei terzi, i quali possono ignorare la consistenza del fondo comune e fare affidamento sulla solvibilità di coloro che hanno negoziato. L'obbligazione solidale è inquadrabile fra le obbligazioni di garanzia ex legge assimilabile alla fideiussione. La garanzia è offerta dai beni che costituiscono il fondo comune e dal patrimonio personale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. La responsabilità di questi ultimi è riferibile sia ai rapporti negoziali che extra-negoziali e si configura anche in materia tributaria. I creditori dell'associazione

³⁸ Cass. civ. 27/10/05, n. 20908 e Cass. civ. 8/11/2005, n. 21664

³⁹ Cass. civ. 7/08/1982 n. 4437; Cass. civ. 21/02/1995

possono rivolgersi indifferentemente all'associazione oppure direttamente a chi ha agito per essa, senza l'onere di preventiva escussione del fondo comune. Tale principio non si applica invece a tutte quelle associazioni che hanno ottenuto l'iscrizione nel registro degli enti di promozione sociale ai sensi dell'art. 6, comma 2, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, con riferimento alle quali il creditore dell'associazione potrà agire nei confronti dell'associato che abbia assunto l'obbligazione per conto dell'ente esclusivamente in via sussidiaria e solo dopo avere aggredito infruttuosamente il patrimonio associativo.

La responsabilità di cui all'art. 38 c.c. non si estingue con la cessazione dalla carica, per qualsiasi motivo determinata, di colui che ha agito in nome e per conto dell'ente, ma permane anche dopo la cessazione dall'incarico. Ne consegue che il dirigente di un'associazione non riconosciuta può essere oggetto dell'azione dei creditori anche dopo la cessazione dalla carica, ovviamente con riferimento alle obbligazioni contratte nel periodo in cui esercitava le sue funzioni. Da ciò deriva l'opportunità, ad ogni mutamento dei responsabili di una associazione, di predisporre un verbale di consegne nel quale indicare tutte le situazioni pendenti, al fine di poter con esattezza determinare i rapporti di debito – credito facenti capo all'ente in quel determinato momento.

La responsabilità solidale sorge in capo al soggetto che ha assunto l'obbligazione indipendentemente dalla carica ricoperta all'interno dell'associazione: sorge cioè in capo al soggetto che ha esternato la volontà dell'associazione impegnandosi nei confronti del terzo che ha concluso il contratto sul convincimento, non viziato da errore colpevole, di contrattare con persona legittimata ad impegnare l'associazione. L'eventuale difetto di poteri di rappresentanza rileverà sul piano dei rapporti interni e comporterà la responsabilità dell'associato nei confronti dell'associazione.

Responsabilità extracontrattuale

La responsabilità extracontrattuale sorge da un fatto, un atto o un comportamento di per sé idoneo a produrre un danno ed è disciplinata dagli artt. 2043 e seguenti del codice civile. La norma cardine sancisce che “qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcire il danno”. Tra gli elementi che compongono la struttura dell'illecito civile si possono distinguere, da un lato, il fatto, il danno ingiusto ed il rapporto di causalità tra il primo ed il secondo (elementi oggettivi) e, dall'altro, il dolo e la colpa (elementi soggettivi).

Il **fatto** è un comportamento umano che può essere tanto commissivo (consistente in un fare) quanto omissivo (consistente in un non fare): in proposito pare opportuno sottolineare che un comportamento omissivo può rilevare come fatto illecito solo se il soggetto che è rimasto inerte aveva l'obbligo giuridico (e non semplicemente morale) di attivarsi per evitare il danno.

L'ingiustizia o l'antigiuridicità del danno consiste nella lesione di un interesse altrui meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico. Il sistema “aperto” dell'illecito si presta a contributi addizionali da parte della dottrina e della giurisprudenza, ciò di fatto si traduce nella possibilità di definire ulteriori categorie di illecito sulla base di valutazione influenzata da ragioni socio-economiche con conseguente previsione di risarcibilità ogni qual volta si registra l'insulto ad una posizione soggettiva giuridicamente apprezzabile.

Il rapporto di causalità è il ponte che deve necessariamente collegare il fatto al danno, in modo che possa dirsi che il primo è l'antecedente del secondo e sussista tra i due un rapporto di causalità adeguata.

Quanto all'elemento soggettivo, deve sussistere in capo al soggetto il dolo, ossia l'intenzione dello stesso di provocare l'evento dannoso o quantomeno la colpa, che ricorre ogniqualvolta l'evento, pur non voluto dall'agente, si verifica per sua imprudenza, negligenza, imperizia o per inosservanza di leggi o regolamenti.

A carico del danneggiante sorge così l'obbligazione risarcitoria del danno causato, tenendo in considerazione che è risarcibile non solo il danno patrimoniale, consistente nell'effettiva diminuzione del patrimonio subita dal danneggiato, ma tutti i danni che incidono sul valore della persona nella sua proiezione sia economica che soggettiva.

Fissati in tal modo gli elementi che costituiscono la responsabilità extracontrattuale, procediamo di seguito alla valutazione concreta, certamente non esaustiva di tale complessa problematica, delle varie ipotesi di responsabilità in cui può più frequentemente incorrere l'associazione sportiva, distinguendo tra ipotesi di responsabilità diretta e ipotesi di responsabilità indiretta della stessa.

Responsabilità extracontrattuale diretta dell'associazione sportiva

A carico degli enti associativi può innanzitutto configurarsi una responsabilità extracontrattuale diretta ogniqualvolta il fatto illecito sia addebitabile agli organi dell'ente che abbiano agito in tale loro qualità, ossia in rappresentanza dell'associazione, nella causazione del danno.

Poiché gli amministratori di una associazione sono veri e propri "organi" dell'ente, è possibile imputare direttamente a quest'ultimo tutti i comportamenti giuridicamente rilevanti, leciti e illeciti, esterni e interni, posti in essere dagli amministratori stessi. A titolo d'esempio, si pensi ad una associazione sportiva che voglia organizzare una manifestazione o competizione aperta al pubblico: non v'è dubbio che l'associazione, rivestendo il ruolo di organizzatore dell'evento, assuma direttamente i rischi che ne possono derivare, anche se, di fatto, ad operare per essa sono i suoi organi.

Per quanto sin qui detto, l'associazione risponderà quindi direttamente, ai sensi dell'art. 2043 c.c., in caso di incidenti imputabili a carenze organizzative: l'errata scelta dei luoghi per lo svolgimento della manifestazione, l'inidoneità dei mezzi tecnici impiegati o la pericolosità degli stessi sono tutti elementi che possono integrare una colposa responsabilità in capo all'ente⁴⁰. In proposito, si deve notare che grava sull'organizzatore l'onere di attenersi agli eventuali regolamenti sportivi ed alle prescrizioni in materia di pubblica sicurezza, nonché il più generico onere di osservare le regole di comune prudenza imposte nel caso specifico per evitare il verificarsi di accadimenti in danno di terzi. Indipendentemente dalla concreta operatività di specifiche norme di sicurezza, sussiste una responsabilità per colpa (generica) tutte le volte che, nella condotta dell'organizzatore, possa ravvisarsi una imprudenza o negligenza; in altri termini, l'inosservanza di quelle regole di garanzia che, seppure non previste da

⁴⁰ Cass. Civ. 8 novembre 2005, n. 21664: gli organizzatori di una gara di go-kart rispondono dei danni subiti dai partecipanti alla gara o dal pubblico qualora abbiano omissis di predisporre le normali cautele idonee a contenere il rischio nei limiti confacenti alla singola attività (colpa generica).

precise norme giuridiche, sono imposte all'osservanza dell'uomo di media prudenza ed esperienza, al fine di evitare danni a terzi.

È il caso di ricordare anche che, quando l'organizzatore della manifestazione non coincide con il soggetto che gestisce l'impianto utilizzato, si configura una concorrente responsabilità solidale di quest'ultimo per i danni causati da carenze strutturali dell'impianto stesso.

Infine, in caso di danno all'allievo, nell'esercizio della disciplina sportiva, l'istruttore e la società risponderanno a titolo di responsabilità contrattuale ex art. 1218 e 1228 c.c., sul presupposto che al momento dell'iscrizione ad un corso sportivo, l'altro contraente si impegna all'insegnamento della disciplina sportiva nel rispetto dell'integrità fisica dell'allievo: la società risponderà quindi per non aver correttamente adempiuto alla prestazione promessa e, ai sensi dell'art. 1228 c.c., ne risponderà anche nel caso in cui si sia avvalsa dell'opera di terzi (istruttore).

Responsabilità extracontrattuale indiretta dell'associazione sportiva

L'associazione sportiva può inoltre incorrere in responsabilità indiretta ogniqualvolta un evento lesivo in danno all'allievo sia riconducibile alla condotta colposa dell'istruttore dipendente o designato allo svolgimento di incarichi ed incombenze riferibili all'ambito di attività svolta dal sodalizio. In tal caso trova applicazione la norma di cui all'art. 2049 c.c. posta sotto la rubrica "responsabilità dei padroni e committenti", in applicazione della quale la responsabilità dell'istruttore, autore del comportamento dannoso, si propaga al sodalizio: entrambi sono obbligati solidali verso il danneggiato per il risarcimento del danno, anche se in base ad un diverso titolo di responsabilità, che sarà diretta per il preposto ed indiretta per il sodalizio.

La responsabilità indiretta ex art. 2049 c.c. postula l'esistenza, tra l'associazione e il preposto autore della condotta lesiva, di un rapporto di dipendenza e di subordinazione anche temporaneo, con conseguente possibilità di direzione, controllo e sorveglianza sull'attività del preposto. Occorre inoltre che la consumazione dell'illecito sia stata occasionata, resa possibile o solo anche agevolata dall'espletamento delle mansioni affidate al preposto (cd. nesso di occasionalità necessaria) e ciò anche se il preposto abbia ecceduto dai limiti delle sue incombenze o trasgredito agli ordini ricevuti, purché l'incombenza abbia un rapporto anche se marginale con l'incarico e la condotta del preposto possa essere riferita all'ambito di attività dell'associazione⁴¹.

Trattasi di una presunzione di colpa in capo al sodalizio che viene meno solo se questo sia in grado di dimostrare l'inesistenza del rapporto di preposizione e/o

⁴¹ Cass. Civ. 3/04/03, n. 5136: l'associazione organizzatrice di corsi può rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l'evento e la condotta riferibile all'associazione, si accerti che quest'ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell'allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o trabocchetto (danni riportati da una allieva di un circolo di tennis, minore di età, caduta a causa di un avvallamento di una stradina in pendenza, bagnata e cosparsa di brecciolino, scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell'allenamento).

dipendenza oppure l'inesistenza del nesso di causalità tra le incombenze affidate e l'illecito commesso.

Responsabilità dell'istruttore sportivo

Istruttori, allenatori e maestri di discipline sportive possono essere equiparati, per ciò che attiene la responsabilità, a coloro che insegnano un mestiere o un'arte e, come tali, essi rispondono ai sensi dell'art. 2048 co. 2, c.c., del danno cagionato dal fatto illecito commesso dai loro allievi, minori non emancipati o delle persone soggette a tutela, nel tempo in cui sono sottoposti alla loro vigilanza.

La norma sancisce la responsabilità del precettore per i danni arrecati a terzi dal fatto illecito commesso dall'allievo sul presupposto dell'obbligo di vigilanza imposto al docente durante il periodo di affidamento dell'allievo. La giurisprudenza è solita variare il contenuto e l'estensione dell'obbligo di controllo in funzione dell'età, del grado di maturità dell'allievo e della sua capacità di discernimento e di determinazione.

La norma pone una "presunzione" di colpa in capo all'istruttore, dato che a costui viene comunque attribuita la responsabilità per i danni arrecati dal minore a terzi durante il tempo in cui lo stesso è sottoposto alla sua vigilanza, salva la prova contraria. Tale presunzione viene, infatti, superata ove l'istruttore dimostri di avere vigilato nella misura correlata alla prevedibilità dell'evento e di non aver potuto impedire il fatto nonostante le cautele poste in maniera adeguata alla circostanza. L'adeguatezza della vigilanza e dei controlli deve essere valutata con riferimento non solo all'efficacia di intervento correttivo o repressivo ma anche in relazione alla imposizione di misure organizzative o disciplinari idonee ad evitare la situazione di pericolo o a prevenire l'insorgenza dei fattori causativi di danno.

Resta tuttavia inteso che l'istruttore risponderà dell'illecito che l'allievo ha determinato solo nel tempo in cui egli è sottoposto alla sua vigilanza, potendo rispondere solo degli eventi che ricadono sotto il suo potere di vigilanza e controllo (e quindi della c.d. sola "culpa in vigilando").

Considerata la gravosità di una simile presunzione di responsabilità in capo all'insegnante si discute se la stessa sia o meno applicabile anche ai danni che l'allievo abbia procurato a sé stesso. La giurisprudenza sul punto non è unanime. Resta tuttavia fuori discussione che l'obbligo di vigilanza del precettore sia imposto a tutela del minore affidato oltre che a tutela dei terzi e resta quindi ferma la responsabilità dell'istruttore per i danni che l'allievo possa arrecare a sé stesso, con ciò dovendosi intendere che lo stesso sia tenuto preliminarmente a verificare l'efficienza o la tenuta degli strumenti o del materiale utilizzato e a controllare le condizioni di salute dell'allievo, ammettendosi pure che egli possa arrivare ad interrompere o impedire la preparazione qualora l'allievo sia in condizioni psicofisiche precarie⁴².

La responsabilità in esame potrà tra l'altro sorgere anche nel caso in cui l'incidente trovi origine in metodiche didattiche non adeguate e/o non commisurate alle condizioni dell'allievo, alle sue abitudini ed attitudini all'attività sportiva, all'età ed alle caratteristiche fisiche del discente.

⁴² Corte d'Appello Firenze 29/10/1996 che ha affermato la responsabilità del maestro di sci per l'infortunio subito dall'allievo ai sensi dell'art. 2048 co. 2 c.c.

L'istruttore è pertanto tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare danni, e a prestare la vigilanza necessaria nei confronti dei propri allievi⁴³; egli è ritenuto dalla giurisprudenza responsabile nel caso in cui l'evento dannoso sia oggettivamente e soggettivamente prevedibile ma anche nel caso in cui venga agevolato dalla mancata adozione di cure e cautele da parte sua⁴⁴.

Solidarietà tra associazione e istruttore

La responsabilità extracontrattuale, a norma dell'art. 2049 c.c. (responsabilità dei padroni e committenti) può concorrere con altri titoli di responsabilità precedentemente considerate, determinando un obbligo risarcitorio solidale da parte delle associazioni e dei suoi preposti o istruttori.

Infatti, nel caso di danni riportati dall'allievo il vincolo di solidarietà sussiste pur in presenza di diversità di titoli, tra la responsabilità dell'istruttore ex art. 2048, comma 2, c.c. e la responsabilità dell'associazione ex art. 2049 c.c.: l'uno risponderà per l'omessa vigilanza dell'allievo, l'altra perché il fatto lesivo si è prodotto in occasione dello svolgimento dell'attività svolta da propri preposti.

Anche la responsabilità di padroni e committenti ex art. 2049 c.c. costituisce una presunzione, dalla quale l'ente può liberarsi fornendo la prova dell'insussistenza dei presupposti per l'operatività della norma e contestando quindi che il danno si sia verificato nell'espletamento delle funzioni attribuite al preposto o assumendo la riferibilità del danno all'attività privata dell'insegnante.

Dunque, sussistendone i presupposti, l'associazione e l'istruttore rispondono, sia pure a diverso titolo, in solido tra loro per i danni subiti dall'allievo, anche se, come è evidente, la prima, una volta risarcito il danno, potrà esercitare azione di rivalsa per l'intero nei confronti del secondo⁴⁵.

L'associazione organizzatrice di corsi di addestramento in discipline sportive può rispondere anche a titolo di responsabilità extracontrattuale dei danni riportati da un allievo durante il loro svolgimento, qualora, sussistendo un rapporto eziologico tra l'evento e la condotta riferibile all'associazione, si accerti che quest'ultima ha violato le regole poste a salvaguardia dell'incolumità degli allievi (colpa specifica), ovvero le regole di comune prudenza e diligenza, permettendo che la pratica sportiva sia svolta su percorsi ed in luoghi che, anche in considerazione della minore età dell'allievo, devono ritenersi pericolosi, non essendo esclusa la colpa dalla circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisca un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o trabocchetto⁴⁶.

⁴³ Cass. civ. 6/03/1998, n. 2486

⁴⁴ Trib. Monza 13/09/88: l'istruttore di tennis risponde, ai sensi degli artt 5, 2043 e 2048 c.c., del danno che un allievo ha procurato ad altro allievo, entrambi minori, durante lo svolgimento di una lezione, per non aver predisposto l'esercitazione in modo tale da evitare che il lancio della pallina in servizio colpisse altri dediti, non alla ricezione, ma ad altre attività quali ad esempio raccogliere palline a terra.

⁴⁵ In tal senso Cass. civ. 6/03/1998, n. 2486: sussiste la responsabilità dell'organizzatore della gara per avere l'istruttore ommesso di predisporre le cautele necessarie per evitare lesioni personali riportate da un minore; Trib. Monza 13/09/1988: sussiste responsabilità del circolo tennis per i danni riportati da un giovane allievo per la mancata adozione delle necessarie cautele da parte dell'istruttore.

⁴⁶ Cass. Civ., sez. III, 3/04/2003, n. 5136 ha ritenuto responsabile l'associazione sportiva per i danni riportati da un allieva del circolo tennis caduta a causa di un avvallamento di una

La giurisprudenza ha confermato che nell'esercizio di attività sportiva a livello professionistico, la società sportiva (o la Federazione, con riferimento a sinistri avvenuti nello svolgimento di competizioni delle squadre nazionali) è tenuta a tutelare la salute degli atleti sia attraverso la prevenzione degli eventi pregiudizievoli della loro integrità psicofisica, sia attraverso la cura degli infortuni e delle malattie che possono trovare causa nei rilevanti sforzi caratterizzanti la pratica professionale di uno sport, potendo essere chiamata a rispondere in base al disposto degli art. 1218 e 2049 c.c. dell'operato dei propri medici sportivi e del personale comunque preposto a tutelare la salute degli atleti ed essendo comunque tenuta, come datore di lavoro, ad adottare tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore, tenuto conto in particolare del fatto che le cautele a tutela della salute cui è tenuto il datore di lavoro devono parametrarsi alla specifica attività svolta dallo sportivo ed alla sua particolare esposizione al rischio di infortuni⁴⁷.

Responsabilità della associazione sportiva ex art. 2049 c.c.

Ai sensi dello stesso art. 2049 c.c. l'associazione sportiva potrebbe essere chiamata a rispondere dei danni subiti dagli atleti o dai terzi per il fatto illecito posto in essere dai propri "appartenenti".

Nessun dubbio può in proposito sorgere con riferimento allo sport professionista: poiché, ai sensi dell'art. 3 della Legge 91/1981, il rapporto tra atleta e società ha natura di lavoro subordinato, è infatti pacifico che la società possa essere ritenuta responsabile ai sensi dell'art. 2049 c.c. dei danni causati dal proprio atleta nell'esercizio dell'attività sportiva,

Qualche dubbio in più potrebbe sorgere con riferimento allo sport dilettantistico, nel quale l'atleta non è quasi mai lavoratore subordinato. La giurisprudenza è tuttavia solita ammettere una simile ipotesi, sull'assunto che, la responsabilità indiretta di cui all'art. 2049 c.c., non presuppone necessariamente un rapporto di lavoro, dipendente o autonomo, ma piuttosto un rapporto tra committente e preposto che, sebbene occasionale o temporaneo, importi comunque un vincolo di dipendenza, vigilanza e sorveglianza dell'uno sull'altro.

La società sportiva in generale può quindi rispondere dei danni causati dal proprio atleta, con esclusione ovviamente dei danni causati agli avversari durante l'azione di gioco, ossia con comportamenti posti in essere durante la competizione e rientranti nell'alea del gioco e nel rispetto delle regole sportive⁴⁸.

In proposito la giurisprudenza ha avuto modo di affermare la responsabilità solidale dell'atleta e della società sportiva di appartenenza per i danni subiti dalla squadra avversaria nel corso della competizione solo nel caso in cui questi siano causati da un gesto dell'atleta avulso dalla dinamica del gioco e diretto esclusivamente a ledere il proprio avversario⁴⁹.

Responsabilità del dirigente sportivo di un'associazione non riconosciuta

stradina in pendenza e bagnata scelta dal personale del circolo per lo svolgimento dell'allenamento.

⁴⁷ Cass. Civ., sez. lav., 8/01/2003, n. 85 si è espressa in tal senso per i danni subiti da un calciatore.

⁴⁸ Trib. Monza, 23/06/81

⁴⁹ Trib. Monza 5/06/1997 ha ritenuto la responsabilità solidale di atleta e società nonostante si trattasse di una partita ufficiale di hockey su pista, e quindi di una competizione ad elevato agonismo.

In questa nostra breve analisi non si può prescindere dal considerare la posizione personale che gli esponenti di un'associazione sportiva non riconosciuta possono assumere.

Nel caso in cui sussistano in capo all'associazione obbligazioni per fatto illecito, i rappresentanti di questa sono sempre personalmente corresponsabili, anche ove non siano autori diretti dell'illecito. Si applica infatti il principio enunciato dall'art. 38 c.c. il quale prevede che, delle obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono il fondo comune e, personalmente e solidalmente fra loro (e con il fondo comune), le persone che hanno agito in nome e per conto della stessa.

Tale responsabilità personale si riferisce sia ai rapporti negoziali che a quelli extra-negoziali e si estende anche alla materia tributaria.

La responsabilità aquiliana investe tutti gli organi dell'ente e si fonda sul rapporto organico e sul generale principio che rende responsabili persone fisiche ed enti giuridici per l'operato dannoso di coloro che sono inseriti nell'organizzazione burocratica o aziendale.

Poiché nelle associazioni non riconosciute manca un meccanismo pubblicitario come la registrazione, che permetta ai terzi di conoscere, tra l'altro, la consistenza del patrimonio associativo opera il principio dell'apparenza in forza del quale il convincimento, non derivante da errore colpevole, di trovarsi in presenza di persona legittimata ad impegnare l'associazione, è sufficiente alla valida stipulazione del contratto ed al sorgere delle conseguenti obbligazioni sia per il terzo stipulante che per l'associazione non riconosciuta, pur restando comunque fermo che il difetto (secondo l'ordinamento interno) di poteri di rappresentanza nell'associato che ha agito in nome e per conto dell'associazione comporterà sul piano dei rapporti interni, una responsabilità verso gli altri associati e l'associazione.

Si ritiene, infine, che la responsabilità personale e solidale di coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, trovando giustificazione nell'esigenza di tutela dei terzi che, al momento dell'instaurarsi del rapporto negoziale, abbiano fatto affidamento sulla solvibilità e sul patrimonio di tali soggetti, non venga meno con il semplice avvicendamento delle cariche sociali all'interno del sodalizio, non potendo questo comportare alcun fenomeno di successione nel debito in capo al soggetto subentrante né tanto meno di esclusione di quello che aveva in origine contratto l'obbligazione⁵⁰.

Responsabilità dell'organizzatore di gare e manifestazioni

La responsabilità dell'organizzatore di gare e manifestazioni trova il suo fondamento nell'art. 2043 c.c., di cui si è già ampiamente trattato in precedenza. Sull'organizzatore incombe l'onere di attenersi alle disposizioni dei regolamenti federali e alle prescrizioni dettate dalle autorità di pubblica sicurezza, nonché l'onere di osservare le regole di comune prudenza imposte dalle esigenze del caso concreto.

Tra gli oneri che fanno capo all'organizzatore va ricordato quello di richiedere tutte le autorizzazioni e permessi necessari, di eseguire le dovute comunicazioni, di predisporre e controllare i mezzi tecnici necessari per la gara, di garantire l'idoneità e la sicurezza dei luoghi e degli impianti scelti per la competizione,

⁵⁰ Cass. civ., sez. III, 12/01/2005, n. 455

nonché di vigilare sulla sicurezza degli atleti, degli spettatori e dei terzi, intervenendo in via preventiva, mediante la predisposizione di misure di protezione, segnali, avvisi e impartendo le necessarie istruzioni ai concorrenti e al pubblico durante lo svolgimento della competizione; in ogni caso adottare tutte le cautele necessarie ed idonee a prevenire ed evitare situazioni di pericolo per il bene della vita e dell'incolumità fisica non solo degli spettatori ma anche dei partecipanti alla gara.

L'organizzatore, e comunque chi partecipa all'organizzazione della manifestazione ponendo in essere un comportamento univocamente orientato in tal senso (non essendo invece insufficiente per tale qualificazione la mera messa a disposizione di un'utilità, come accade per lo sponsor della manifestazione), è responsabile per i danni subiti dai partecipanti e dagli spettatori conseguenti sia all'omessa predisposizione delle misure previste dal regolamento tecnico della Federazione di competenza o comunque richieste in relazione alle caratteristiche della disciplina sportiva (colpa specifica) sia per i danni riconducibili ad una condotta caratterizzata da imprudenza, negligenza, imperizia, da valutarsi con maggior rigore ogniqualvolta alla competizione partecipano minori e comunque mai esclusa dalla sola circostanza che l'evento si sia verificato in conseguenza di un ostacolo che non costituisce un pericolo occulto e non abbia i caratteri dell'insidia o del trabocchetto⁵¹.

Quando, invece, la gara avvenga in luogo espressamente destinato allo sport, dei danni eventualmente subiti dagli atleti o dagli spettatori potrà essere ritenuto responsabile in via solidale anche il gestore dell'impianto sportivo, ove non s'identifichi con la stessa società organizzatrice.

Da sottolineare in ogni caso che l'accettazione del rischio da parte degli atleti non vale ad esonerare l'organizzatore dalla responsabilità per i danni da questi subiti fuori alla normale alea del gioco e comunque riconducibili ad una condotta colposa dell'organizzatore.

Occorre aggiungere che, oltre alla responsabilità extracontrattuale, in capo all'organizzatore di gare può essere invocata anche la responsabilità contrattuale per i danni subiti dallo spettatore "pagante", ovvero ammesso nell'impianto di svolgimento della gara previa corresponsione del prezzo del biglietto⁵².

La possibilità di cumulo tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è in genere ammessa ogni qualvolta sussista in capo al danneggiato una pluralità di situazioni soggettive protette⁵³: nel caso di azione contrattuale sarà necessaria la presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. ed il risarcimento sarà limitato ai danni prevedibili al momento della nascita dell'organizzazione ex art. 1225 c.c., mentre nel caso di azione extracontrattuale il danneggiato sarà tenuto a fornire prova della colpa o del dolo di colui che ha posto in essere la condotta lesiva e, ove questa integri gli estremi del reato, il risarcimento si estenderà anche ai danni non patrimoniali⁵⁴.

Responsabilità di cose in custodia

⁵¹ Tribunale di Rovereto, 5/12/1989, n. 301

⁵² Corte d'Appello 3/04/1963

⁵³ Cass. civ. 24/01/2000, n. 749; Cass. civ. 8/04/1995, n. 4078; Cass. civ. 6/03/1995, n. 2577; Cass. civ. 7/08/1982, n. 4437

⁵⁴ Bruno Bertini in "La responsabilità sportiva" Ed. Giuffrè.

Un ulteriore profilo di responsabilità da prendere in esame è quello relativo alle cose in custodia, dovendosi in proposito distinguere, da un lato, l'ipotesi di cose portate dal cliente nei locali dell'associazione e l'ipotesi delle cose consegnate in custodia e, dall'altro, la responsabilità che si profila invece con riferimento alle strutture ed attrezzature utilizzate, sulle quali l'associazione stessa deve esercitare gli obblighi di custodia.

Responsabilità per cose consegnate in custodia

Nel primo caso, il riferimento normativo è dato dall'art. 1786 c.c. che estende agli imprenditori di case di cura, stabilimenti di pubblici spettacoli, stabilimenti balneari, pensioni e simili la responsabilità dell'albergatore per le cose consegnate e portate in albergo (artt. 1783 e ss. c.c.).

Preliminarmente è tuttavia necessario chiarire se tra gli esercizi "simili" cui fa riferimento l'art. 1786 c.c. possano o meno rientrare i circoli sportivi.

L'elemento che accomuna le varie attività previste dall'art. 1786 c.c. consiste innanzitutto nell'impossibilità o difficoltà di colui che frequenta la struttura di provvedere direttamente alla custodia degli oggetti personali durante la permanenza nei locali per il tempo necessario per godere delle prestazioni ivi offerte. Ci si riferisce, in sostanza, a tutti quei beni che non possono essere mantenuti sotto il diretto controllo del cliente senza che ciò costituisca ostacolo o addirittura impedisca la fruizione della prestazione.

Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza, l'elencazione di cui all'art. 1786 c.c. deve quindi ritenersi estesa ad ogni attività che comporti l'erogazione di prestazioni implicanti la necessità, o anche solo l'opportunità, di liberare il cliente dalla cura di custodire direttamente le cose che porta con sé, al fine di agevolarne il godimento. La responsabilità degli imprenditori assimilati agli albergatori ex art. 1786 c.c. non si estende tuttavia a qualsiasi oggetto "venga portato" all'interno del locale e successivamente smarrito, sottratto o deteriorato, bensì riguarda solo quelle cose delle quali il cliente è costretto a liberarsi per poter godere di un servizio, restando, invece, sotto la sua diretta vigilanza, e quindi sotto sua responsabilità, quelle cose di cui non si è dovuto liberare in quanto non rappresentano un intralcio per il godimento della prestazione.

Vanno annoverati nell'ambito degli imprenditori assimilati ai sensi dell'art. 1786 c.c., anche coloro che esercitano, sotto forma di impresa, attività di palestra, piscina, e circoli sportivi. Si precisa che, mentre per l'albergatore sussiste la responsabilità ex recepto per tutte le cose portate in albergo dal cliente, per le altre categorie di esercizi, la responsabilità per le cose non consegnate in custodia, va valutata in relazione alle caratteristiche della prestazione esigibile ed alle particolari condizioni che ne rendano possibile o agevole il godimento.

Preme, tuttavia, sottolineare che appare quanto meno dubbia la possibilità di estendere la responsabilità in esame anche alle strutture gestite da associazioni non lucrative: infatti, sebbene si rinvenga in giurisprudenza qualche pronuncia favorevole, va notato che la dottrina dominante esclude una simile possibilità, data la palese incompatibilità di dette organizzazioni (avulse da ogni finalità lucrativa, sia pure indiretta) con il carattere di imprenditorialità richiesto dalla norma in commento.

Precisato così l'ambito soggettivo di applicabilità dell'art. 1786 c.c., possiamo ora ad analizzarne il campo d'applicazione oggettivo.

A seguito della riforma introdotta in materia dalla legge 10 giugno 1978, n. 316, il codice civile distingue oggi tra cose affidate in custodia all'albergatore e quelle portate nei locali ma non consegnate in custodia all'albergatore. Nel primo caso l'albergatore (o l'imprenditore ad esso assimilato), salvo che ricorra un'ipotesi di forza maggiore, risponderà illimitatamente della perdita della cosa; nel secondo caso la responsabilità dell'imprenditore non potrà superare, al massimo, l'equivalente di cento volte il prezzo della locazione dell'alloggio per giornata. In quest'ultima ipotesi il soggetto leso dovrà provare la sua qualità di cliente, l'introduzione della cosa nei locali dell'impresa, il deterioramento e/o la distruzione della cosa e il conseguente effettivo danno subito.

Nel caso in cui si tratti di locali in cui non è previsto l'alloggio ma lo svolgimento di una determinata attività, quali appunto gli impianti sportivi, si dovrà chiaramente utilizzare un parametro diverso. Avendo la legge stabilito una relazione proporzionale fra il limite della responsabilità e il valore del servizio reso, dovrà rendersi come parametro il prezzo della prestazione ricevuta all'interno dell'esercizio, quale, ad esempio, il costo dell'accesso alla piscina o alla palestra e simili.

Occorre precisare che le clausole di esonero della responsabilità, che spesso vengono espresse all'interno degli spogliatoi dei centri sportivi, non hanno alcun rilievo non potendo per sé stesse operare per escludere la responsabilità. L'art. 1785 quater c.c. prevede espressamente la nullità dei patti e delle dichiarazioni tendenti ad escludere o a limitare preventivamente la responsabilità dell'albergatore e quindi del gestore degli esercizi assimilati.

E' d'obbligo il dubbio in ordine all'ampiezza della responsabilità contestabile al gestore del centro sportivo nell'ipotesi in cui l'utente depositi i propri beni in appositi armadi la cui chiave detiene per tutto il tempo in cui si trova nei locali. Onde affermare la responsabilità illimitata del gestore, dedotta sul presupposto di una avvenuta consegna, è necessario che il contesto e le modalità della consegna evidenzino la finalità di custodia anche indipendentemente da una specifica dichiarazione negoziale, non essendo in proposito decisiva l'esistenza di appositi spazi la cui utilizzazione non comporta di per sé l'affidamento in custodia dei beni al gestore e ciò indipendentemente dal fatto che i beni siano ivi collocati dagli stessi clienti o dal gestore o da personale dallo stesso dipendente. La dichiarazione negoziale diretta ad escludere funzione e finalità di custodia nella sistemazione dei beni in appositi armadi la cui chiave è detenuta dall'utente per tutto il tempo di permanenza nel centro, potrebbe scoraggiare la deduzione di ricorrenza della fattispecie di responsabilità illimitata del gestore.

L'albergatore, o l'esercente di attività d'impresa in genere, potrà in ogni caso sottrarsi a tale responsabilità qualora dimostri che il deterioramento, la distruzione o la sottrazione del bene sono imputabili al cliente, alle persone che l'accompagnano o che sono al suo servizio, a forza maggiore o, ancora, alla natura stessa della cosa (art. 1785 c.c.).

Responsabilità per le strutture e attrezzature utilizzate

Maggiore interesse riveste senz'altro la responsabilità che può derivare alle associazioni o ai circoli sportivi per il danno cagionato dalle strutture e/o attrezzature di cui esse dispongono e che hanno l'obbligo di governare e sorvegliare affinché da tali beni non derivi danno a terzi.

La responsabilità per cose in custodia di cui all'art. 2051 c.c. è configurabile in capo a colui che abbia la disponibilità giuridica e materiale della cosa che comporti il potere di intervento sulla stessa ed il correlativo dovere di impedire che da essa, per sua natura o per particolari contingenze, derivi pregiudizio a terzi. E' esclusa la responsabilità per danni da cose in custodia in capo al soggetto che, pur avendo la disponibilità della cosa in quanto la utilizza, non esercita alcuna potestà di fatto sulla stessa: principio in base al quale la Cassazione ha ad esempio escluso la configurabilità della responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. a carico del soggetto che aveva prenotato il campo di calcetto per lo svolgimento di torneo, nel corso del quale uno dei partecipanti si era infortunato per inidoneità del verde sintetico⁵⁵. "Soggetto passivo" della domanda risarcitoria è pertanto colui che riveste la qualità "di custode" come prima delineata.

Perché si configuri l'ipotesi di responsabilità sancita dall'art. 2051 c.c. è sufficiente che ricorra un nesso materiale tra la cosa in custodia e il danno dalla stessa cagionato. Il danno deve essere stato arrecato non già "con la cosa", bensì "dalla cosa": volendosi in tal modo intendere che la cosa non deve entrare nel processo produttivo del danno come mera occasione, ma deve essere, essa stessa, la causa o concausa del danno. Qualora la cosa sia invece il "tramite" del danno prodotto da fattori estranei, quali ad esempio il comportamento del danneggiato o di un terzo, e non si verifichi nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa stessa o per l'insorgenza in essa di un processo dannoso, si versa nell'ambito del c.d. caso fortuito.

La custodia dell'attrezzatura sportiva, dalla quale può derivare danno tanto agli atleti che la utilizzano quanto a spettatori e a terzi, non può che comportare la responsabilità dell'organizzatore della manifestazione sportiva che deve quindi predisporre idonee cautele, ivi compresi avvisi, segnali e istruzioni ai concorrenti e al pubblico, e idoneo servizio di sorveglianza finalizzato ad impedire l'insorgere di situazioni di pericolo, essendo egli titolare di una particolare posizione di garanzia a tutela di coloro che utilizzano, anche a titolo gratuito, tale attrezzatura⁵⁶.

Nell'ambito dell'applicazione dell'art. 2051 c.c., il comportamento colposo del danneggiato è valutato come "caso fortuito" in grado come tale di esonerare da responsabilità il danneggiante.

Nonostante tali rilievi⁵⁷, la giurisprudenza ad oggi non è ancora concorde nel riconoscere l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. (così come pure dell'art. 2050 c.c.) e, nell'ipotesi di responsabilità del gestore dell'impianto sportivo, si predilige ancora, salvo casi eccezionali, il regime di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c.

⁵⁵ Cass. civ. 10/02/2003, n. 1948

⁵⁶ Cass. pen., 10/11/2005, n. 11361

⁵⁷ M. Bessone in "Casi e questioni di diritto privato: la responsabilità nello sport" Giuffrè 2002

Il richiamo all'art. 2051 c.c. ha trovato applicazione da parte della giurisprudenza per affermare la responsabilità in capo alla società sportiva per danni cagionati al tennista a causa della cattiva manutenzione del terreno di gioco da parte della società sportiva custode del campo⁵⁸.

La responsabilità per cosa in custodia di cui all'art. 2051 c.c. viene inoltre richiamata da dottrina e giurisprudenza per ciò che concerne la gestione degli impianti e delle piste da sci. L'aumento degli infortuni sulle piste da sci ha infatti indotto la giurisprudenza a ricondurre la responsabilità del gestore prevalentemente entro lo schema della responsabilità contrattuale e solo in subordine quale responsabilità extracontrattuale ex art. 2043 c.c.⁵⁹.

Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose

L'esercizio di attività ritenute pericolose per natura dell'attività stessa o dei mezzi adoperati può comportare, ai sensi dell'art. 2050 c.c., l'obbligo del risarcimento del danno cagionato ove non si dimostri di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Secondo giurisprudenza consolidata, attività pericolose sono non solo quelle qualificate tali dalla legge, ma anche le attività che, per la loro stessa natura o per caratteristiche dei mezzi adoperati, comportano una rilevante possibilità del verificarsi di un danno per la loro spiccata potenzialità offensiva, e spetta al giudice stabilire se, in concreto, un'attività sia o meno da considerare pericolosa.

La pericolosità di un'attività va apprezzata, per gli effetti di cui all'art. 2050 c.c., esclusivamente in relazione alla probabilità delle conseguenze dannose che possano derivarne e non anche in riferimento alla diffusione delle modalità con le quali viene comunemente esercitata, che ben potrebbero essere tutte e sempre inadeguate, senza per questo elidere i presupposti per l'applicazione della norma citata. Non si può quindi escludere che un'attività sia pericolosa perché coloro che la esercitano non adottano normalmente le cautele che sarebbero in ipotesi opportune. Da tempo si può quindi distinguere tra "attività" e "condotta" pericolosa, dovendosi escludere dall'ambito dell'art. 2050 c.c. quelle attività nelle quali la pericolosità non è configurabile in *re ipsa* ma può insorgere solamente ove intervengano errori o colpe da parte di terzi utenti del mezzo adoperato.

L'applicabilità della norma non è particolarmente diffusa nell'ambito sportivo.

La giurisprudenza ha infatti di volta in volta ritenuto pericoloso l'esercizio dell'attività venatoria⁶⁰, dello sci nautico⁶¹ e, in ipotesi limitate, l'esercizio dello sci invernale⁶².

⁵⁸ Cass. civ., 28/10/1995, n. 11264

⁵⁹ La recente sentenza Cass. civ., sez. IV, 26/10/2007, n. 1160 ha confermato la tendenza divenuta ormai negli ultimi anni prioritaria e pacifica secondo la quale il gestore degli impianti ha l'obbligo di predisporre ogni cautela per dotare le piste (oltre agli impianti di risalita) delle misure di sicurezza necessarie per prevenire pericoli per l'utente.

⁶⁰ Cass. civ. n. 5222/77

⁶¹ Cass. civ. n. 3462/72

⁶² Corte d'Appello di Bologna 26/02/72. Mentre Cass. civ. 19/01/2007, n. 1197 ha da ultimo escluso che l'attività sportiva del gioco del calcio, in quanto disciplina che privilegia l'aspetto ludico, possa configurarsi come attività pericolosa a norma dell'art. 2050 c.c., così rimanendo irrilevante, ai fini della possibile responsabilità dell'insegnante di educazione fisica e dell'istituto scolastico, ogni indagine volta a verificare se la medesima attività faccia, o meno, parte dei

Anche l'attività di gestione dell'impianto sportivo è considerata pericolosa in ipotesi assai ristrette, quali ad esempio quella relativa alla gestione di maneggi e di scuole di equitazione⁶³ e quella di gestione delle piste di go-kart⁶⁴.

La giurisprudenza ha inoltre negli ultimi anni riconosciuto la responsabilità per l'esercizio di attività pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c. a carico dell'organizzatore di una gara motociclistica su circuito aperto al traffico⁶⁵ e a carico del gestore del maneggio⁶⁶. Con riferimento a quest'ultimo che, in quanto proprietario e utilizzatore dei cavalli, ha la disponibilità stessa dell'animale, è stata pure riconosciuta responsabilità per i danni subiti dagli allievi durante le esercitazioni eseguite sotto la sorveglianza e la direzione di un istruttore ai sensi dell'art. 2052 c.c., dovendosi semmai riconoscere una presunzione di responsabilità in quanto soggetto che esercita attività pericolosa ex art. 2050 c.c., nei soli casi in cui si tratti di danni conseguenti alle esercitazioni di principianti o di allievi giovanissimi la cui inesperienza, e conseguente incapacità di controllo dell'animale, imprevedibile nelle sue reazioni se non sottoposto ad un comando valido, rende pericolosa l'attività imprenditoriale di maneggio⁶⁷.

Oggi anche la gestione dello stadio è considerata attività pericolosa in quanto, da un lato, definita tale da una norma di legge (il D.M. 25/08/1989)⁶⁸ e, dall'altro, oggettivamente pericolosa visti i numerosi casi di violenza occorsi negli ultimi anni e le disposizioni di legge da ultimo emanate al fine di reprimere il fenomeno (legge 24/04/2003, n. 88 e legge 4/04/2007, n. 41).

Dichiarazioni di esonero della responsabilità

Considerato che capita ormai di sovente imbattersi in casi in cui ci viene richiesto di sottoscrivere dichiarazioni di esonero da responsabilità (ad esempio al momento dell'iscrizione in un centro fitness, palestra o piscina, oppure ad una manifestazione sportiva) e che costituisce tra l'altro un quesito assai frequente, preme soffermarsi brevemente, quale ulteriore aspetto della responsabilità civile delle associazioni sportive, sulla ammissibilità di dichiarazioni di esonero da responsabilità.

In effetti, si assiste ad una prassi secondo la quale gli organizzatori di manifestazioni sportive fanno sottoscrivere ai partecipanti dichiarazioni di

programmi scolastici ministeriali con conseguente esclusione della sussistenza dei presupposti per la configurazione della forma di responsabilità riconducibile al richiamato art. 2050 c.c.

⁶³ Di tale avviso ad esempio Trib. Vercelli 9/01/96, Cass. civ. 11/02/94, n. 1380 e Cass. civ. n. 3616/88, nelle sole ipotesi in cui il cavallo sia affidato ad un principiante e, comunque, con necessità di accertare caso per caso; mentre per Cass. 4/12/98, n. 12307 è pericolosa solo se esercitata da cavaliere inesperto con cavallo messo a disposizione dal gestore senza istruttore, salvo il caso di allievi principianti; Cass. 23/11/98, n. 11861, Cass. 24/08/98, n. 9581

⁶⁴ Trib. Roma 31/01/67 e Trib. La Spezia 14/04/66.

⁶⁵ Cass. civ. 24/01/00, n. 749 che ha affermato la responsabilità dell'organizzatore della gara motociclistica su circuito aperto al traffico per i danni arrecati dai concorrenti ai fondi ubicati lungo il percorso, salvo la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

⁶⁶ Cass. civ. 24/09/1998, n. 9581 e Cass. civ. 9/04/99, n. 3471, quest'ultima tuttavia specificando che l'attività di noleggio di cavalli non sia di per sé intrinsecamente pericolosa, ma che lo possa divenire nel caso in cui il noleggio sia organizzato su percorsi pericolosi o senza adeguata vigilanza per prevedibili situazioni di emergenza.

⁶⁷ Cass. civ. 24/09/99, n. 9581

⁶⁸ Tribunale di Milano 21/09/1998, n. 10037

siffatta natura per declinare ogni eventuale propria responsabilità in ordine a danni che dovessero occorrere ai soci o a terzi.

Non si può far a meno di rilevare l'inefficacia di simili clausole. Infatti, la dichiarazione di esonero da responsabilità verrebbe a costituire una "esimente negoziale" rispetto alla lesione di beni per i quali, tuttavia, l'ordinamento giuridico prevede l'assoluta indisponibilità da parte del loro stesso titolare: ricordiamo che l'art. 5 c.c. vieta gli atti di disposizione del proprio corpo quando questi importino una diminuzione permanente dell'integrità fisica.

In sostanza, la sottoscrizione da parte di tutti quei soggetti che «usufruiscono» delle attività associative, è vista con sfavore da parte dell'ordinamento giuridico, poiché in primo luogo tali soggetti, diversi dall'associazione, così facendo rinuncerebbero alla pretesa di un impegno minimo e inderogabile di diligenza, prudenza e perizia da parte della associazione sportiva, nell'espletamento della sua attività e conseguentemente ad ogni tutela risarcitoria.

La norma di cui all'art. 1229 c.c. sancisce la nullità delle clausole di esonero dalla responsabilità del debitore per dolo o colpa grave, nonché per i casi in cui il fatto del debitore o dei suoi ausiliari costituisca violazione di obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Il principio è valido anche nel campo della responsabilità extracontrattuale.

Riteniamo che l'intento elusivo che la norma intende colpire, non sia ravvisabile con riferimento ai normali e prevedibili rischi inerenti l'attività di cui trattasi, e sempre che il pregiudizio non derivi da specifica imprudenza, negligenza o imperizia.

Medesima conclusione per l'ipotesi di "rischio elettivo" ed in specie per l'ipotesi di danno "sportivo" qualora i fattori causativi siano insiti nell'attività sportiva nel senso che di essa costituiscono esplicitazione. Dal momento che l'atleta accetta di praticare una determinata disciplina sportiva, accetta il rischio atletico. In tal caso opera una causa di giustificazione non codificata dal diritto ma ammessa dalla dottrina e dalla giurisprudenza, sul presupposto che vi sono discipline sportive, il cui esercizio comporta esiti dannosi per l'atleta.

Coperture assicurative e obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti

Le considerazioni sin qui esposte in materia di responsabilità evidenziano l'importanza di stipulare valide coperture assicurative, poiché questo è il modo migliore per tutelare, in caso di responsabilità, il patrimonio privato dell'organizzatore che spesso s'identifica nel dirigente e tecnico dell'associazione.

Nella prospettiva di tutela è comunque opportuna la stipula di polizza per la responsabilità civile per l'assicurazione del promotore in caso di manifestazioni organizzate dallo stesso, direttamente o sotto il suo patrimonio. In tal caso la compagnia assicuratrice assume il rischio assicurato e dovrà tenere indenne l'assicurato, nei limiti stabiliti per i danni cagionati a terzi (morte, lesioni personali, danni alle cose).

Se tale copertura assicurativa resta raccomandabile ma pur sempre facoltativa, l'assicurazione degli sportivi dilettanti è invece divenuta obbligatoria, seppur mediante interventi legislativi discutibili e di difficile interpretazione.

Altre forme di responsabilità

Altre forme di responsabilità, oltre a quelle sin qui esaminate, ravvisabili in capo all'associazione sportiva sono la responsabilità penale, la responsabilità di

natura sportiva, la responsabilità da illecito amministrativo e da illecito tributario.

Responsabilità penale

La responsabilità penale è legata ad un'azione dolosa o colposa costituente fattispecie di reato sanzionato dal codice penale. È sempre personale e quindi non può mai derivare da fatto di terzi.

Nello sport la cd. lealtà sportiva non è soltanto un principio etico ma anche una clausola generale che permette di interpretare le disposizioni sportive. La lealtà sportiva viene infatti intesa come canone di condotta per la società sportiva (ex art. 29 co. 4 Statuto Coni), per gli atleti (ex art. 31 co. 2), per i tecnici sportivi (ex art. 32 co. 1) e, infine, per gli ufficiali di gara (ex art. 33 co. 3)⁶⁹.

Le ipotesi di responsabilità penale in capo all'atleta e al titolare della società sportiva sono in ogni caso piuttosto residuali. La giurisprudenza è solita escludere responsabilità penale (ad esempio per lesioni o omicidio) ogni qualvolta la condotta dell'atleta sia stata conforme alle regole della disciplina sportiva e non sia dimostrata la violazione delle regole del gioco o la coscienza di mettere a repentaglio l'incolumità fisica dell'avversario⁷⁰.

I regolamenti sportivi determinano in qualche modo il "quantum" di violenza tollerabile, ossia il limite in cui le conseguenze della eventuale violenza posta in essere in un'azione di gioco sono scriminanti del consenso.

Quanto invece alla responsabilità penale del titolare della società sportiva, quale gestore dell'impianto sportivo o proprietario dell'attrezzatura sportiva, la giurisprudenza riconosce in capo allo stesso una posizione di garanzia, ai sensi dell'art. 40 comma 2 c.p., a tutela dell'incolumità fisica di coloro che fruiscono dell'impianto ed utilizzano l'attrezzatura messa a disposizione, anche a titolo gratuito, dalla quale può effettivamente discendere una responsabilità anche penale per le lesioni eventualmente subite.

Il responsabile di attrezzature sportive o ricreative e il gestore di centri sportivi è senza dubbio titolare di una posizione di garanzia a tutela dell'incolumità di coloro che le utilizzano, e ciò sia in forza del principio del "*neminem laedere*" (ex art. 2043 c.c.) sia nella sua qualità di "custode" delle stesse attrezzature (come tale civilmente responsabile per il disposto dell'art. 2051 c.c., fuori dall'ipotesi del caso fortuito, dei danni provocati dalla cosa) sia, infine, quando l'uso delle attrezzature dia luogo a un'attività da qualificarsi pericolosa ai sensi dell'art. 2050 c.c., quale soggetto obbligato ad adottare tutte le misure idonee ad evitare l'evento dannoso. Costui è pertanto responsabile, oltre che civilmente, anche penalmente ogni qualvolta l'evento dannoso o pericoloso da cui è scaturito il danno, sebbene non voluto dall'agente, si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.)⁷¹.

⁶⁹ D'Onofrio in *Manuale operativo di diritto sportivo* Ed. Maggioli 2007

⁷⁰ Cass. 21/02/00, n. 1951; Corte d'Appello di Firenze 17/01/83; Trib. Monza 22/07/97; Cass. 4/06/96, Cass. 23/05/05 n. 19473.

⁷¹ Cass. pen., sez. IV, 10/11/2005, n. 11361 che ha condannato per l'omicidio colposo di uno dei partecipanti ad una gara automobilistica l'amministratore delegato e direttore dell'autodromo per non aver adeguatamente protetto un muretto di protezione contro il cui spigolo la vittima è andato a sbattere; Cass. pen., sez. IV, 4/05/2005, n. 16695: gli addetti agli impianti di risalita delle stazioni sciistiche sono responsabili del reato di cui agli artt. 40 e 590 c.p. in quanto titolari

In forza di ciò il titolare dell'impianto sportivo è quindi tenuto a garantire l'idonea organizzazione dell'attività la manutenzione dell'impianto e dell'attrezzatura e, al fine di impedire che vengano superati i limiti del rischio connaturato alla normale pratica sportiva, è tenuto a vigilare sul rispetto delle regole interne e di quelle emanate dalla Federazione di appartenenza (che assumono valore di norme di comune prudenza)⁷².

Responsabilità sportiva

La responsabilità sportiva è legata alle normali infrazioni di carattere disciplinare attinenti a violazioni di carattere sportivo e come tali considerate dall'ordinamento sportivo.

In ambito sportivo si fa spesso riferimento ad ipotesi di c.d. responsabilità oggettiva, ossia quando un soggetto è chiamato a rispondere di un determinato fatto anche in mancanza dell'elemento soggettivo, dolo o colpa, (e quindi anche quando non sia l'autore del fatto stesso).

Se in ambito penale, la responsabilità oggettiva o per fatto altrui, è assai rara (oltre che assai criticata per la sua incompatibilità con l'art. 27 Cost. che afferma il principio personale della responsabilità penale) (art. 83 e 116 c.p. e 117 c.p.), in ambito civile è maggiormente tollerata, e riscontrabile nella responsabilità di padroni e committenti (art. 2049 c.c.), di cose in custodia (art. 2051 c.c.), in ambito sportivo è non solo tollerata ma assai frequente.

Come già accennato, infatti, le carte federali prevedono in capo all'associazione sportiva responsabilità diretta (la società risponde direttamente dell'operato di chi la rappresenta ex art. 6 co. 1 Cod. Giust. Sportiva), responsabilità presunta (la società è presunta responsabile, fino a prova contraria, degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone estranee ex art. 6 co. 5 Cod. Giust. Sp.) ma anche frequenti, quanto criticate, ipotesi di responsabilità oggettiva. Sono tali, ad esempio, le ipotesi della commissione con qualsiasi mezzo da parte di società, dirigenti, soci e tesserati a loro nome o nel loro interesse di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara (art. 2 Cod. Giust. Sport.); la realizzazione di fatti o situazioni, anche da parte di sostenitori o sostenitori, che abbiano influito decisamente nel regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione (art. 7 Cod. Giust. Sp.)⁷³.

L'art. 6 del Codice di Giustizia Sportiva prevede infine che i dirigenti e i soci di una associazione sportiva che commettono direttamente o che consentono che altri compiano atti volti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o

di una posizione di garanzia nei confronti degli utenti dell'impianto; Cass. pen, sez. IV, 17/12/1999, n. 1170: è penalmente responsabile il gestore di una pista per go-karts per le lesioni riportate dal cliente per aver ommesso di fornire unitamente al noleggio di uno dei veicoli il casco integrale, in quanto trattasi di condotta contraria alle regole di comune prudenza, e ciò anche se la fornitura di caschi integrali sia prescritta dalla Federazione solo per l'effettuazione delle gare.

⁷² Cass. pen., sez. IV, 3/02/2006, n. 4462 e idem Cass. pen., sez. IV, 18/04/2005, n. 27396. Sulla base di tali premesse, la Cassazione, ritenuto sussistente una posizione di garanzia in capo al titolare della piscina e l'onere dello stesso di predisporre un idoneo servizio di assistenza ai frequentatori, ha affermato la responsabilità penale del titolare per la morte di un bagnante sull'assunto che tale servizio di assistenza avrebbe potuto nel caso di specie garantire un tentativo di salvataggio ed una più elevata possibilità di salvezza del malcapitato.

⁷³ Pretura Palermo 22/01/1970: unica pronuncia di un giudice statale in materia.

assicurare a chiunque un vantaggio in classifica, siano puniti con una sanzione non inferiore all'inibizione o squalifica per un periodo minimo di tre anni.

Responsabilità amministrativa

La violazione da parte del dirigente della società sportiva dell'art. 94 Noif (Norme Organizzative Interne della Federazione) che prevede il divieto assoluto di accordi tra società e tesserati per la determinazione di compensi, premi ed indennità in contrasto con norme regolamentari, comporta l'inibizione dalla carica per un minimo di due anni.

Responsabilità tributaria

Nell'area della responsabilità di natura extracontrattuale, si segnala la responsabilità tributaria che deriva dalla commissione d'illeciti di natura tributaria che obbligano l'autore al pagamento delle sanzioni previste dal legislatore tributario e che vedono coinvolto, in via diretta, anche il legale rappresentante dell'associazione.

La giustizia sportiva, il vincolo di giustizia e la clausola compromissoria

La necessità di una regolamentazione

Il mondo dello sport ha ormai assunto dimensioni di massa imponendo, dunque, una ferrea regolamentazione di ogni suo aspetto. Ma già quando, alla metà circa del diciannovesimo secolo, lo sport modernamente inteso cominciò rapidamente a diffondersi nel vecchio continente, l'esistenza di regole che individuassero le linee essenziali del tipo stesso di sport si affermò come un'intrinseca caratteristica. Ci si rese immediatamente conto che, perchè potesse esistere uno sport, era necessario che fossero stabiliti i comportamenti leciti e quelli cui i partecipanti dovevano attenersi⁷⁴.

Non è, quindi, tanto un'esigenza di giustizia che provoca la posizione di regole, quanto un qualcosa di più radicale: il fatto, cioè, che **senza regole non può esistere alcuno sport**⁷⁵. Esso è, infatti, un'attività estremamente "convenzionale", nel senso che si fonda esclusivamente su regole accettate dai gareggianti.

L'ordinamento sportivo è contraddistinto dai caratteri dell'originarietà, dell'autonomia e, per taluni, anche della sovranità. È una diretta conseguenza, quindi, che l'ordinamento in questione sia titolare di proprie norme e propri organi di giustizia chiamati a farle rispettare. La complessità organizzativa e strutturale dell'ordinamento sportivo non può che riflettersi sul piano della tutela giurisdizionale accordata al cittadino in quanto soggetto di tale ordinamento.

Sotto la dizione "*giustizia sportiva*" si ricomprendono, attualmente, tutti quegli istituti previsti non dalle leggi statali bensì negli statuti e nei regolamenti federali per dirimere le controversie che insorgono tra gli atleti, le associazioni di appartenenza e le Federazioni.

I diversi "tipi" di giustizia individuabili

⁷⁴ Carnelutti, *Figura giuridica dell'arbitro sportivo*, 1953, 24.

⁷⁵ Carnelutti, *Gioco e processo*, 1951, 105.

L'analisi dei regolamenti delle varie Federazioni sportive nazionali consente di distinguere, tra le varie ipotesi di controversie la cui risoluzione è demandata agli organi di giustizia sportiva, quattro tipi di procedimenti: un procedimento tecnico, un procedimento disciplinare, un procedimento economico ed un procedimento amministrativo⁷⁶.

È da segnalare, però, che il termine procedimento è usato in senso atecnico e non ha nulla a che vedere con la nozione di procedimento elaborata dagli studiosi del diritto amministrativo. L'attività che compiono gli organi di giustizia sportiva, infatti, non sembra possa qualificarsi come attività procedimentale che dà luogo a provvedimento. Essa non è consentita in virtù di prescrizioni normative e, quindi, non può ritenersi conforme ai principi di tipicità e articolazione propri del provvedimento amministrativo⁷⁷ nè ovviamente appare soggetta alla legge 241/90.

Procedimento tecnico

Il procedimento tecnico si riferisce a quel particolare tipo di controversie che concernono precipuamente **l'organizzazione delle gare e la regolarità delle stesse**.

Il nucleo centrale del momento sportivo è la gara. E per questo motivo le norme che regolano le competizioni sono spesso raccolte in un codice separato, chiamato appunto "Regolamento tecnico", il quale contiene le regole sostanziali relative alle gare, e talvolta quelle processuali, relative al procedimento di giustizia, che ha per materia le gare stesse.

Le caratteristiche principali del procedimento tecnico di giustizia talvolta sembrano avvicinarlo ad un processo fra privati; talaltra, invece, lo rendono più simile ad un processo in cui la federazione abbia notevole interesse diretto.

Nel primo senso, si può citare sia il fatto che i soggetti che partecipano al procedimento sono due o più legittimi contraddittori, tutti quanti parti private, sia il fatto che la controversia fra di essi è decisa da un organo federale, che è *super partes*.

Nel secondo, si può citare la possibilità che il procedimento sia instaurato *ex officio*, e che l'eventuale appello, in alcune federazioni, sia proponibile da un organo federale (come avviene nel procedimento disciplinare ed al contrario di quello economico) e, in altre, a richiesta dell'organo che omologa la gara.

Altre costanti dei procedimenti tecnici federali sono: il ricorso all'organo di giustizia sportiva (reclamo) è sempre contenuto in strettissimi limiti di tempo e di forma e, spesso, la decisione è basata solo sugli atti ufficiali.

D'altronde è logico che vi sia un forte interesse diretto della federazione nel procedimento tecnico, dato che, come si vedrà immediatamente, la controversia tecnica fra affiliati ha un carattere ben diverso da quello di una controversia economica; e ad un carattere diverso corrisponde un procedimento diverso⁷⁸.

⁷⁶ F. P. Luiso, *La giustizia sportiva*, 1975, 33 ss.

⁷⁷ S. Cassese, *Le basi del diritto amministrativo*, 1997, 296.

⁷⁸ W. Cesarini Sforza, *Il diritto dei privati*, 1963, 84

Il procedimento tecnico, per costante giurisprudenza⁷⁹, **non può essere devoluto alla cognizione del giudice statale**. Le statuizioni adottate dagli organi di giustizia sportiva, in relazione alle gare sportive, non determinano la lesione di situazioni giuridicamente rilevanti e, pertanto, non sarebbe possibile ammettere un intervento del giudice statale.

È bene, concludendo, ribadire ancora una volta che ciò che caratterizza questo procedimento è il tipo di realtà sostanziale che esso regola, cioè l'attività ludica; ed inoltre che esso è l'unico modo di manifestarsi della giustizia sportiva che non può mai mancare, poichè è connaturato allo stesso concetto di gara e la gara è l'ineliminabile fulcro di tutta l'attività sportiva. La giustizia di tipo tecnico, essendo assoluta ed inderogabile, può dunque essere considerata completamente indipendente dalla giustizia ordinaria.

Procedimento disciplinare

Il procedimento disciplinare trova la propria ragione d'essere nel fatto che le Federazioni sportive sono figure associative, sicchè è necessaria, per così dire, una gestione della appartenenza degli associati all'associazione, nel senso di reprimere i comportamenti dei primi che siano contrari ai valori di base ed agli scopi per i quali la seconda si è costituita e vive. Più precisamente il procedimento disciplinare ha la funzione di **colpire con sanzioni coloro che contravvengono alle regole** che vigono nell'associazione, fino al limite estremo dell'esclusione dell'associato.

Ora, poichè il procedimento disciplinare delle associazioni è molto **vicino al processo penale statale**, non può essere considerata solo una coincidenza che esso sia strutturato come una forma di giustizia, e che quindi si abbiano: un soggetto cui vengono contestati gli addebiti (la cui condotta, cioè, si pretende essere stata contraria alle regole federali); un organo federale che accerta l'esistenza o l'inesistenza dell'infrazione e che emette un provvedimento di merito, spesso sindacabile attraverso una serie di impugnazioni.

Le sanzioni disciplinari possono essere di ordine pecuniario o personale e possono giungere fino alla misura estrema dell'esclusione dell'associato dall'organizzazione sportiva di appartenenza⁸⁰. Le eventuali sanzioni irrogate dagli organi di giustizia sportiva che incidano sugli status di soggetti dell'organizzazione si ritengono impugnabili dinanzi al giudice. Posto che la giurisprudenza ritiene trattarsi di uno status pubblicistico, la violazione del relativo interesse legittimo sarà di competenza del giudice amministrativo⁸¹. Naturalmente, ritenuta privatistica la natura dell'affiliazione, la competenza dovrebbe invece essere della magistratura ordinaria⁸². Al contrario, si è deciso che *“data la differenza fra tutela dell'attività sportiva in sè considerata (intesa come salvaguardia degli status soggettivi che consentono l'accesso a tale attività) e tutela dei semplici risultati dell'attività medesima (nel cui novero rientrano le classifiche), deve escludersi la giurisdizione del giudice*

⁷⁹ In argomento si veda Cass., SS. UU., 26 ottobre 1989, n. 4399, nonchè TAR Lazio, sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486.

⁸⁰ B. Marchetti, *Lo sport*, in *Trattato di diritto amministrativo* di S. Cassese, 2003, 958.

⁸¹ TAR Lazio, Sez. III, 25 Maggio 1989, n. 1979; TAR Lazio, Sez. III, 4 aprile 1985, n. 364; Pret. Novara, 15 dicembre 1979; in dottrina, in questo senso, v. F. P. Luiso, *Giustizia sportiva*, 1993, 234.

⁸² A. Quaranta, *Rapporti tra ordinamento sportivo ed ordinamento giuridico*, 1979, 41.

*amministrativo in materia di sanzioni disciplinari di natura obiettivamente sportiva destinate ad esaurirsi in questo ristretto ambito senza incidenza su status subiettivi*⁸³. Ciò considerato, si è osservato che in materia non vi è margine per un controllo di siffatti provvedimenti stante la loro irrilevanza per il giudice statale.

Al fine di stabilire le modalità di intervento della giustizia ordinaria, è stato ritenuto necessario distinguere i casi in cui la sanzione disciplinare, anche al di là delle cause per le quali è stata inflitta, determini o meno una sensibile modificazione dello status di affiliato, pregiudicando in maniera rilevante la possibilità di svolgere attività agonistica⁸⁴.

In buona sostanza, si è fatto riferimento a quei casi, nei quali per l'obiettiva e concreta entità della sanzione disciplinare, si è determinata una sensibile scissione del rapporto che lega l'atleta alla Federazione sportiva.

In queste ipotesi, è stata costantemente affermata la giurisdizione del giudice amministrativo, rilevando che la posizione dello sportivo, equivallesse ad una situazione giuridica di interesse legittimo ed in quanto tale ricompresa nelle controversie da sottoporsi al vaglio del giudice statale.

Si deve, comunque, segnalare che, se il principio ora enunciato appare condivisibile nella sua impostazione generale possono, tuttavia, verificarsi alcune contraddizioni nella applicazione concreta.

È, infatti, evidente che **il concetto di alterazione stabile o di modifica sostanziale del rapporto sportivo, si presta a non univoche interpretazioni**, essendo incentrato su un apprezzamento prettamente qualitativo di una determinata situazione giuridica. La sospensione di un atleta o la mancata iscrizione di una società ad un campionato, in dipendenza di un illecito sportivo, connesso all'inosservanza di regole tecniche, può essere variamente apprezzata in relazione alla peculiare posizione degli interessati. Rispetto all'ipotesi di sospensione si può osservare che non risulta affatto soddisfacente la valutazione della sua durata ben potendo derivare danni irreparabili all'atleta in seguito ad una sospensione, seppur breve, che possa impedire all'interessato di prendere parte ad un evento sportivo di eccezionale rilevanza. Anche nel caso di una sospensione dell'attività agonistica relativamente breve, lo status di tesserato e le prerogative ad esso connesse, possono quindi subire una sensibile alterazione in grado di incidere in maniera rilevante sugli interessi della società presso la quale è tesserato⁸⁵.

In presenza di simili presupposti non appare corretto escludere a priori la possibilità di configurare un intervento dell'Autorità giudiziaria dello Stato al fine di valutare la congruità e la legittimità della sanzione inflitta.

⁸³ TAR Lazio, Sez. III, 20 agosto 1987, n. 1499; nello stesso senso TAR Lazio, Sez. III, 26 agosto 1987, n. 1486.

⁸⁴ Cfr. Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, 9 ottobre 1993, ord. n. 929 con nota di G. Vidiri, *Il "caso Catania": i difficili rapporti tra ordinamento statale e ordinamento sportivo*, secondo cui "gli atti di esclusione e di non iscrizione di una società sportiva in un torneo o in un campionato, cui partecipano gli altri sodalizi affiliati alle federazioni, costituiscono esplicazione di poteri pubblici di tali federazioni, sicchè su tale atti, la cui efficacia si esaurisce all'interno dell'ordinamento sportivo, può essere riconosciuta la giurisdizione del giudice amministrativo".

⁸⁵ Cfr. G. Aiello e A. Camilli, in *Il caso Rosi: il riparto di giurisdizione sul provvedimento disciplinare sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 277.

Utili indicazioni sull'argomento si traggono dall'ordinanza 15 ottobre 1999, n. 938, Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana, secondo cui *“gli interessi sostanziali connessi all'iscrizione e alla legittima permanenza delle società sportive in un campionato ed in una lega assurgono alla consistenza di interessi tutelati dalla giurisdizione statale e più precisamente (atteso il non contestabile potere di supremazia speciale attribuito dall'ordinamento alle federazioni) di interessi legittimi, come tali rientranti nella giurisdizione del giudice amministrativo”*.

Non sembra potersi dubitare che, allorchè il regime delle esclusioni o dei dinieghi di iscrizione si estrinseca attraverso atti autoritativi in grado di recidere o alterare stabilmente il rapporto sottostante, instaurato a tutela dell'interesse primario all'esercizio dell'attività sportiva nell'ambito degli assetti ordinamentali, allora ci si trova di fronte a veri e propri provvedimenti amministrativi lesivi della sfera giuridica degli interessati e, perciò, sottoposti al sindacato del giudice amministrativo⁸⁶.

Il procedimento disciplinare viene dunque esperito in tutti quei casi in cui è necessario reprimere i comportamenti degli associati che siano contrari ai principi cui deve essere informato lo svolgimento dell'attività sportiva.

Procedimento economico

La giustizia sui rapporti economici, al contrario di quella disciplinare, non si riscontra in tutte le Federazioni sportive e, anche quando vi sia, occorre distinguere le ipotesi in cui essa si realizza mediante un procedimento interno ad hoc, dalle ipotesi in cui mette capo ad una soluzione arbitrale. Nel primo caso competenti a decidere le controversie in parola sono gli organi interni precostituiti, in genere quegli stessi che sono competenti in materia disciplinare e tecnica; nel secondo, invece, tutte le controversie fra affiliati sono decise sempre e solo da collegi arbitrali, che si costituiscono volta per volta, in presenza della singola lite e si sciolgono una volta fornita la decisione di questa. Pur non potendosi negare che controversie di contenuto economico possano sorgere anche nelle federazioni costituite esclusivamente da sportivi dilettanti, si è esattamente osservato che *“l'espansione di questo settore della giustizia amministrativa trova le sue radici nell'affermarsi del professionismo”*⁸⁷.

Alla base del procedimento economico non sta, come alla base di quello disciplinare, un contrasto tra associazione ed associato, bensì una **controversia, di natura lato sensu economica, fra due o più affiliati.**

È intuibile come la giustizia sportiva su rapporti economici richiami il processo giurisdizionale civile dell'ordinamento statale, di cui, mutatis mutandis, conserva le caratteristiche essenziali. Ritroviamo, infatti, nei regolamenti federali, i presupposti tipici del processo civile statale: la violazione di un dovere, la lesione del corrispettivo diritto, l'inizio del procedimento a richiesta di parte, l'imparzialità dell'organo giudicante, il principio del contraddittorio e quello del giudicato.

⁸⁶ V. Cons. Stato. Sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257, secondo cui *“rientra nella giurisdizione del g. a. la controversia avente ad oggetto il provvedimento col quale la Federazione Italiana Giuoco Calcio esclude una società dal campionato per inadempimento nei confronti della lega professionisti della serie di appartenenza”*.

⁸⁷ F. P. Luiso, *La giustizia sportiva*, 1975, 551.

L'estraneità del giudice alla controversia, non essendo egli il titolare nè del diritto nè del dovere dedotti in causa, deriva dalla natura stessa dei rapporti sottoposti alla conoscenza degli organi di giustizia economica, rapporti eminentemente *inter privatos*, cui la Federazione è, per definizione, estranea.

La giustizia economica è valutata come attività arbitrale fondata sul patto compromissorio e a tale proposito, relativamente alla natura dell'arbitrato in cui si converte tale attività, sembra debba considerarsi irrituale. Ciò discende dalle disposizioni statutarie e regolamentari in materia, le quali costantemente escludono il deposito del lodo innanzi ai giudici togati⁸⁸. D'altronde siffatta normazione non potrebbe essere diversamente formulata se si tiene conto che il vincolo di giustizia preclude l'accesso al giudice statale. Da tale natura discende che l'impugnativa sarà possibile per i motivi di annullabilità e di nullità propri dei contratti⁸⁹. Dottrina e giurisprudenza non sono concordi sulla necessità della sottoscrizione della **clausola compromissoria** da parte dell'atleta. C'è chi afferma che, ai fini dell'art. 1341 cod. civ., la sottoscrizione non sia necessaria quando, con l'adozione della qualità di tesserato, il contraente entri a far parte dell'organismo sociale che ha preventivamente adottato lo statuto e il regolamento in cui detta clausola è contemplata⁹⁰. Tale posizione è avversata da chi afferma che quella stessa debolezza contrattuale che costituisce la ratio dell'art. 1341 cod. civ., ricorra nel caso dell'atleta⁹¹.

Il procedimento economico si riferisce a questioni relative a diritti di natura patrimoniale a cui la Federazione è estranea. La devoluzione ad organi precostituiti o, in presenza di una clausola compromissoria in tal senso, a collegi arbitrali non contrasterebbe, dunque, con i principi dell'ordinamento generale in quanto la controversia avrebbe ad oggetto diritti disponibili⁹².

Procedimento amministrativo

Il procedimento amministrativo è l'ultima e meno importante forma di giustizia sportiva riscontrabile nell'organizzazione facente capo al CONI.

Il procedimento in questione si riferisce alla **possibilità prevista dagli statuti di alcune federazioni di impugnare atti di governo delle stesse**. Nelle carte della FIGC, ad esempio, è prevista una Corte federale competente a decidere in tema di validità delle assemblee, dei provvedimenti disciplinari, dell'interpretazione e della validità delle norme federali.

L'attività di governo *lato sensu* pur se assimilabile, a quella statale, non è assolutamente sindacabile da parte del giudice amministrativo, salvo i rimedi processuali di carattere generale; pertanto, ai soggetti dell'ordinamento sportivo, i quali non sono legittimati nelle materie di competenza degli organi di giustizia, rimane il rimedio, riconosciuto dalla prassi, del ricorso all'organo di controllo gerarchicamente superiore.

La giustizia sportiva, in linea di massima però, non conosce molti rimedi giuridici contro i provvedimenti degli organi di governo e questo rende il procedimento amministrativo meno rilevante di quelli trattati in precedenza.

⁸⁸ M. Sanino, *L'arbitrato sportivo in Italia*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 352.

⁸⁹ Cfr. Pret. Grumello del Monte, 5 gennaio 1987, in *Riv. Dir. Civ.*, 1987, 475.

⁹⁰ Cass., Sez. I, 9 aprile 1993, n. 4351, in *Riv. Dir. Sport.*, 1993, 484 ss., con nota critica di F. Caringella, *Sull'inapplicabilità del capoverso dell'art. 1341 c.c. ai contratti associativi*.

⁹¹ Trib. Bari, Sez. I, 10 giugno 1960.

⁹² R. Frascaroli, *Sport*, in *Enc. Dir.*, XLIII, 1990, 430 ss.

Alla luce di questa breve disamina può, quindi, affermarsi che la giustizia amministrativa non possa considerarsi attributaria di uno specifico ruolo all'interno della normativa federale sportiva; tuttavia, una volta assunta la sua natura pubblicistica⁹³ e la conseguente qualificazione degli atti che da essa promanano come provvedimenti amministrativi, la giustizia amministrativa resta competente, in via residuale, ogni qual volta si controverta su atti, i quali costituiscono espressione di potere pubblicistico⁹⁴.

Il vincolo di giustizia

È da rilevare che negli statuti e nei regolamenti di gran parte delle Federazioni è rinvenibile una disposizione peculiare del sistema di giustizia sportiva che impone agli aderenti due obblighi fondamentali.

Tale norma dà luogo a quel particolare istituto comunemente identificato con il termine “**vincolo di giustizia**”.

Innanzitutto, nel nostro sistema sportivo è dato riscontrare l'obbligo dell'accettazione e del rispetto delle norme e dei provvedimenti. Trattasi di previsione che non presenta aspetti singolari; invero chi entra a far parte volontariamente dell'organizzazione sportiva deve conseguentemente accettare i provvedimenti adottati dagli organi delle Federazioni.

Decisamente più rilevante è il secondo obbligo che viene imposto agli affiliati dalle organizzazioni sportive. Questo consiste **nell'impegno di adire, per le controversie insorte tra gli affiliati, esclusivamente gli organi federali**. Tale obbligo comporta la preclusione per i tesserati di rivolgersi per la risoluzione delle controversie alle Autorità giurisdizionali dello Stato, sanzionando addirittura con l'espulsione dai quadri organizzativi l'inottemperanza a tale prescrizione.

La disciplina, però, non è identica per tutte le Federazioni. Per alcune, infatti, il cosiddetto “vincolo di giustizia” è espressamente limitato alle controversie di carattere tecnico e disciplinare⁹⁵, mentre per altre il campo di applicazione del vincolo di giustizia risulta più ampio.

Con riferimento a tale problematica acquista particolare rilievo la distinzione tra i vari procedimenti (*rectius* tra l'oggetto delle controversie) di giustizia sportiva. Ed infatti, allorquando si afferma che i tesserati sono vincolati dalla “**clausola compromissoria**”, è necessario sottolineare che tale clausola, di regola, appare pertinente alle **controversie di ordine economico** che, secondo alcuni statuti, devono essere obbligatoriamente risolte da Collegi Arbitrali.

Nella prassi è, invece, accaduto che con il termine “clausola compromissoria” si sia indicata genericamente la posizione nella quale si trova l'atleta nei confronti delle Federazioni ricomprendendo, quindi, anche la preclusione che allo stesso viene imposta di rivolgersi al giudice statale, per vicende che attengono a questioni di diversa natura rispetto a quella economica.

Il vincolo di giustizia costituisce sostanzialmente una vera e propria barriera tra l'ordinamento sportivo e quello statale, fatta eccezione per alcune categorie di

⁹³ Tale qualificazione non può, come è ovvio, estendersi alla normativa strettamente tecnica.

⁹⁴ E. D'Alesio, *La giustizia statale e la giustizia sportiva*, in *Aspetti giuspubblicistici dello sport*, a cura di D. Mastrangelo, 1994.

⁹⁵ In tal senso v. Cons. Stato, Sez. VI, 16 settembre 1998, n. 1257; Cass., SS. UU., 29 settembre 1997 n. 9550; Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 1995, n. 1050; Cons. Stato, Sez. II, 20 ottobre 1993, n. 612, C.G.A. Sicilia ord. 9 ottobre 1993, n. 536.

controversie che non possono essere sottratte alla cognizione dell'Autorità giurisdizionale dello Stato.

La risoluzione delle controversie deferite agli arbitri

Nel caso di provvedimenti federali di giustizia incidenti su **materie di rilievo patrimoniale sulle quali insorga controversia fra gli associati**, il vincolo di giustizia si configurerebbe quale vera e propria clausola compromissoria⁹⁶ che, intervenendo su materia disponibile, realizza una legittima deroga alla competenza del giudice ordinario.

Le Federazioni sportive, infatti, prevedono che alcuni tipi di controversie siano deferite alla risoluzione di un Collegio Arbitrale in conformità allo schema del codice di procedura civile⁹⁷. È noto che, a norma dell'articolo 806 cod. proc. civ., *“le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte”* mediante una sentenza (lodo arbitrale), che deve essere dichiarata esecutiva dal Tribunale, ai sensi dell'articolo 825 cod. proc. civ..

Gli arbitri sono dei privati di cittadinanza italiana nominati, di regola, dalle stesse parti. Frequente è la tendenza a ricorrere, soprattutto per controversie di notevole portata patrimoniale, al giudizio arbitrale invece che alla giurisdizione ordinaria, per una **maggiore speditezza** del primo istituto.

Tale tendenza, favorita anche dalla possibilità che le parti o gli arbitri hanno di stabilire le norme del procedimento, può essere intesa come uno dei sintomi della crisi in cui oggi versa la giustizia in Italia, a causa della non adeguata riforma del codice di rito e della irrazionale distribuzione dei magistrati nelle varie sedi giudiziarie.

⁹⁶ Punzi, *Le clausole compromissorie nell'ordinamento sportivo*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1987, 237.

⁹⁷ Persichelli, *Le materie arbitrali all'interno delle competenze della giurisdizione sportiva*, in *Riv. Dir. Sport.*, 1996, 702.